

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E
CONTROLLO AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO
N. 231/01**

Revisione n. 0 Adozione del Modello di Organizzazione e Gestione, approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione in data

SOMMARIO

GLOSSARIO.....	4
PARTE GENERALE.....	7
1. IL REGIME DI RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA PREVISTO A CARICO DELLE PERSONE GIURIDICHE, SOCIETÀ ED ASSOCIAZIONI.....	8
1.1 INQUADRAMENTO GIURIDICO.....	8
1.2 I REATI PRESUPPOSTO IN GENERALE.....	9
1.3 I REATI COMMESSI ALL'ESTERO.....	11
1.4 LE SANZIONI.....	12
1.5 DELITTI TENTATI.....	13
1.6 PRESUPPOSTI DI ESCLUSIONE DELLA RESPONSABILITÀ DELL'ENTE.....	14
1.7 LE LINEE GUIDA DI CONFINDUSTRIA.....	15
2. PRESENTAZIONE DELLA SOCIETÀ'.....	17
2.1 IL SISTEMA DI GOVERNANCE: RUOLI, MANSIONI E RESPONSABILITÀ.....	17
3. IL MODELLO ORGANIZZATIVO, GESTIONALE E DI CONTROLLO DI GIMA S.P.A..	18
3.1 FINALITÀ DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI GIMA S.P.A..	18
3.2 STRUTTURA DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO.....	20
3.3 I DESTINATARI DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO.....	20
3.4 MODIFICHE E INTEGRAZIONI DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO.....	21
3.5 FUNZIONE ED EFFICACIA DEL MODELLO.....	22
3.6 ADOZIONE DEL MODELLO NEI CONFRONTI DELLE CONTROLLATE PARTECIPATE E NELLE STRUTTURE ASSOCIATIVE.....	23
3.7 IL CODICE ETICO DI GIMA S.P.A.	23
3.8 I RAPPORTI TRA MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO E CODICE ETICO	23
4. LE COMPONENTI DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO.....	24
4.1 Costruzione del modello	24
4.2 IN PARTICOLARE: DESCRIZIONE DELLA METODOLOGIA PER L'ANALISI DEI RISCHI.....	26
4.3 RISK ASSESSMENT.....	27
4.4 AS-IS ANALYSIS.....	27
4.5 GAP ANALYSIS	28
5. IL SISTEMA DI DELEGHE E PROCURE.....	28
6. L'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	29
6.1 PREMESSA	29
6.2 FUNZIONI, COMPOSIZIONE E REQUISITI.....	29
6.3 COMPITI E POTERI.....	31
6.4 FLUSSI INFORMATIVI DELL'OdV: ATTIVITÀ DI RELAZIONE DELL'OdV VERSO IL VERTICE AZIENDALE	35
6.5 FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'OdV: INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE ED INFORMAZIONI SPECIFICHE OBBLIGATORIE.....	36
6.5.1. Flussi informativi ad hoc	37
6.5.2. Informativa periodica	38
6.5.3. La casella e-mail e l'indirizzo dell'OdV	38
6.6. RACCOLTA E CONSERVAZIONE DELLE INFORMAZIONI.....	39
7. IL SISTEMA DI PROTEZIONE DELLE SEGNALAZIONI (WHISTLEBLOWER PROTECTION).....	ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.
8. IL REGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (GENERAL DATA PROTECTION REGULATION).....	ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.
9. IL SISTEMA DISCIPLINARE E SANZIONATORIO.....	43
9.1 PRINCIPI GENERALI.....	43

9.2	SOGGETTI DESTINATARI.....	45
9.3	SANZIONI NEI CONFRONTI DEI LAVORATORI DIPENDENTI	47
9.3.1	<i>Misure nei confronti di Impiegati e Quadri</i>	47
9.3.2	<i>Misure nei confronti dei Dirigenti</i>	48
9.4	PROCEDIMENTO PER LA DETERMINAZIONE ED IRROGAZIONE DELLE SANZIONI NEI CONFRONTI DEI LAVORATORI DIPENDENTI	49
9.4.1	<i>Procedimento nei confronti di Impiegati e Quadri</i>	50
9.4.2	<i>Procedimento nei confronti dei Dirigenti</i>	51
9.5	MISURE E RELATIVO PROCEDIMENTO NEI CONFRONTI DEGLI AMMINISTRATORI E DEL SINDACO	52
9.6	MISURE E RELATIVO PROCEDIMENTO NEI CONFRONTI DI COLLABORATORI, CONSULENTI, PARTNER, CONTROPARTI ED ALTRI SOGGETTI TERZI.....	53
9.7	MISURE NEI CONFRONTI DEI COMPONENTI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	53
9.8	MISURE IN TEMA DI WHISTLEBLOWING	53
10.	FORMAZIONE DELLE RISORSE UMANE E DIFFUSIONE DEL MODELLO	54
10.1	FORMAZIONE.....	54
10.2	INFORMAZIONE.....	55
	PARTE SPECIALE	57
	PREMESSA ALLA PARTE SPECIALE	58
	PARTE SPECIALE – A –.....	59
	REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E DI INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA.....	59
	PARTE SPECIALE – B –.....	85
	REATI SOCIETARI (IVI COMPRESSE LE FATTISPECIE DI CORRUZIONE TRA PRIVATI)	
	85	
	PARTE SPECIALE – C –.....	105
	REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ AUTORICICLAGGIO E FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO E DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI.....	105
	PARTE SPECIALE – D –.....	116
	REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI GRAVI O GRAVISSIME COMMESSE CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO.....	116
	PARTE SPECIALE – E –.....	124
	DELITTI INFORMATICI E IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE	124
	PARTE SPECIALE – F –.....	145
	REATI AMBIENTALI.....	145
	PARTE SPECIALE – G –.....	151
	REATI IN MATERIA DI MARCHI E SEGNI DISTINTIVI E DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO	151
	PARTE SPECIALE – H –.....	158
	IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE E DI INTERMEDIAZIONE ILLECITA E SFRUTTAMENTO DEL LAVORO	158
	PARTE SPECIALE – I –.....	163
	REATI TRIBUTARI	163
	PARTE SPECIALE – L –.....	172
	REATI DI CONTRABBANDO.....	172
	ALLEGATI	ERRORE. IL SEGNA LIBRO NON È DEFINITO.

GLOSSARIO

- **Amministratore Delegato o AD:** l'Amministratore Delegato della Società
- **Aree di rischio:** aree di attività considerate potenzialmente a rischio in relazione alla commissione dei reati di cui al D.Lgs. n. 231/2001.
- **Attività Sensibili:** attività della società nel cui ambito ricorre il rischio di commissione dei Reati.
- **c.c.:** codice civile
- **c.p.:** codice penale.
- **CdA:** il Consiglio di Amministrazione della Società.
- **CCNL:** Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro attraverso il quale la società disciplina i rapporti con il proprio personale dipendente.
- **Codice etico:** documento che identifica l'insieme dei valori e delle regole di condotta cui la società intende fare costante riferimento nell'esercizio delle attività.
- **Collaboratori:** coloro che prestano la loro opera in via continuativa a favore della Società, in coordinamento con la stessa, senza che sussista alcun vincolo di subordinazione.
- **Consulenti:** coloro che agiscono in nome e/o per conto della società sulla base di un mandato o di altro rapporto di collaborazione professionale.
- **Destinatari:** (i) gli organi sociali e tutti coloro che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione e direzione anche di fatto della società, (ii) i dipendenti – anche distaccati -della società, compresi i dirigenti, (iii) i collaboratori (quali professionisti e consulenti anche in forma di società, stagisti e simili) della società.
- **Dipendenti:** tutti i soggetti legati da un rapporto di lavoro subordinato con la società.
- **D.Lgs. n. 231/2001 o “Decreto”:** Decreto Legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001, intitolato “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300” e sue successive modifiche ed integrazioni.
- **ESG:** i criteri di sostenibilità *Environmental, Social, Governance*.
- **Enti:** soggetti giuridici cui si applica la disciplina di cui al D.Lgs. n. 231/2001.
- **Linee Guida:** Linee Guida per la costruzione dei modelli organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001, da ultimo aggiornate da Confindustria nel mese di giugno 2021.

- **Modello o MOG:** Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo previsto dal D.Lgs. n. 231/2001.
- **Organi Sociali:** Consiglio di Amministrazione, Collegio Sindacale ed Assemblea dei soci.
- **Organismo di Vigilanza o OdV:** organismo interno preposto alla vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello ed al relativo aggiornamento, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo.
- **P.A.:** gli enti pubblici e/o soggetti ad essi assimilati (es. i concessionari di un pubblico servizio) regolati dall'ordinamento dello Stato italiano, delle Comunità Europee, degli Stati esteri e/o dal diritto internazionale, e, con riferimento ai reati nei confronti della pubblica amministrazione, i pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio che per essi operano.
- **Partner:** controparti contrattuali della società, quali ad esempio società di servizi, agenti, partner, sia persone fisiche sia persone giuridiche, con cui la stessa addivenga ad una qualunque forma di collaborazione contrattualmente regolata, destinati a cooperare nell'ambito dei Processi Sensibili.
- **Procedura:** documento di varia natura (ad esempio istruzione, regolamento) finalizzato a definire le modalità di realizzazione di una specifica attività o processo.
- **Protocolli:** complesso delle norme e disposizioni aziendali quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le procedure, le norme operative, i manuali, la modulistica ed i comunicati al personale.
- **Quote:** misura utilizzata dal D.Lgs. n. 231/2001 per la determinazione delle sanzioni pecuniarie.
- **Reati o reati presupposto:** le fattispecie di reato che costituiscono presupposto della responsabilità amministrativa dell'ente prevista dal D.Lgs. n. 231/2001.
- **Soggetti Apicali:** persone che, nell'ambito di *GIMA S.p.A.*, rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dell'ente stesso.
- **Soggetti Sottoposti:** persone che, nell'ambito di *GIMA S.p.A.*, sono sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei Soggetti Apicali.
- **“Società” o “GIMA”** la società *GIMA S.p.A.*, con sede in Gessate (MI), via Marconi n. 1.

- “**Terzi**” soggetti in relazioni d'interesse con la *GIMA S.p.A.*, (es. *stakeholders*, fornitori, società di revisione, consulenti, collaboratori, etc.).
- “**Whistleblowing**”: strumento attraverso il quale Dipendenti e/o collaboratori, *Partner*, Consulenti o fornitori i quali, in ragione delle funzioni svolte, vengano a conoscenza di condotte illecite, fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, aventi ad oggetto violazioni e/o possibili violazioni del Modello, del Codice Etico, delle normative interne, sia aziendali sia di gruppo, nonché di ogni altra normativa – anche esterna – applicabile e rilevante per la Società, hanno il dovere di segnalare tali condotte tramite i canali predisposti dalla Società.

PARTE GENERALE

1. IL REGIME DI RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA PREVISTO A CARICO DELLE PERSONE GIURIDICHE, SOCIETÀ ED ASSOCIAZIONI

1.1 *Inquadramento giuridico*

Il Decreto Legislativo n. 231/01 (nel prosieguo, Decreto 231 o Decreto), avente ad oggetto la “*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*”, ha introdotto per la prima volta nel nostro ordinamento la responsabilità degli enti per illeciti amministrativi dipendenti da reato.

Si tratta di una particolare forma di responsabilità, nominalmente amministrativa, ma sostanzialmente a carattere afflittivo-penale, a carico di società, associazioni ed enti in genere, per specifici reati e illeciti amministrativi commessi nel loro interesse o vantaggio da una persona fisica che ricopra al loro interno una posizione apicale o subordinata.

Il Decreto 231 rappresenta un intervento di grande portata normativa in cui, alla responsabilità penale della persona fisica che ha commesso il reato, si aggiunge, al ricorrere dei presupposti di legge ivi richiamati, quella dell’ente.

Le disposizioni contenute nel Decreto 231, ai sensi dell’art. 1, comma II, si applicano a:

- enti forniti di personalità giuridica;
- società e associazioni anche prive di personalità giuridica.

Ai sensi del successivo comma III, restano invece esclusi dalla disciplina in oggetto:

- lo Stato;
- gli enti pubblici territoriali;
- gli altri enti pubblici non economici;
- gli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale.

La responsabilità è ascrivibile all’ente ove i reati, indicati dal Decreto 231, siano stati commessi da soggetti legati a vario titolo all’ente stesso.

L’art. 5 del Decreto 231, infatti, indica quali autori del reato:

- i soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale e coloro che esercitano di fatto la gestione ed il controllo dell'ente (Soggetti Apicali);
- i soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di soggetti apicali (Soggetti Sottoposti).

Il riconoscimento della responsabilità dell'ente, inoltre, presuppone che la condotta illecita sia stata realizzata dai soggetti sopra indicati “*nell'interesse o a vantaggio della società*” ai sensi dell'art. 5, comma I, Decreto 231 (criterio di imputazione oggettivo).

I due requisiti dell'interesse e vantaggio sono autonomi e non sovrapponibili.

In particolare, nell'interpretazione della giurisprudenza di legittimità, l'interesse consiste in un indebito arricchimento prefigurato dell'ente, anche se eventualmente non realizzato, in conseguenza dell'illecito, secondo un metro di giudizio marcatamente soggettivo e, pertanto, la sussistenza di tale requisito va accertata dal giudice “*ex ante*”, ponendosi nel momento in cui si svolge l'azione delittuosa.

Il secondo requisito è stato identificato in un vantaggio obiettivamente conseguito con la commissione del reato, anche se non prefigurato, ed ha quindi una connotazione essenzialmente oggettiva che, come tale, va verificata “*ex post*” sulla base degli effetti concretamente derivanti dalla realizzazione dell'illecito.

In forza dell'art. 5, comma II, Decreto 231, l'ente non risponderà nell'ipotesi in cui i Soggetti Apicali o i Soggetti Sottoposti abbiano agito “*nell'interesse esclusivo proprio o di terzi*”.

1.2 I reati presupposto in generale

L'Ente non è chiamato a rispondere per ogni reato commesso dai Soggetti Apicali o Sottoposti, ma solo per quelli tassativamente previsti dal Decreto e, segnatamente, per le fattispecie illecite di seguito elencate:

1. reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 del Decreto);
2. reati informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-*bis* del Decreto);
3. reati di criminalità organizzata (art. 24-*ter* del Decreto);

4. reati in tema di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-*bis* del Decreto);
5. reati contro l'industria e il commercio (art. 25-*bis.1* del Decreto);
6. reati societari (art. 25-*ter* del Decreto);
7. reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (25-*quater* del Decreto);
8. reati di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-*quater.1* del Decreto);
9. reati contro la personalità individuale (art. 25-*quinqies* del Decreto);
10. reati di abusi di mercato (art. 25-*sexies* del Decreto);
11. reati di omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (25-*septies* del Decreto);
12. reati di ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25-*octies* del Decreto);
13. reati in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 25 *octies.1* del Decreto);
14. reati in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-*novies* del Decreto);
15. reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-*decies* del Decreto);
16. reati ambientali (art. 25-*undecies* del Decreto);
17. reati di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-*duodecies* del Decreto);
18. reati di razzismo e xenofobia (art. 25-*terdecies* del Decreto);
19. reati di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo apparecchi vietati (art. 25-*quaterdecies* del Decreto);
20. reati tributari (art. 25-*quinqiesdecies* del Decreto);
21. reati di contrabbando (art. 25-*sexiesdecies* del Decreto);
22. reati contro il patrimonio culturale (art. 25-*septiesdecies* del Decreto);
23. riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 25-*duodevicies* del Decreto);

24. reati transnazionali, introdotti dalla Legge 16 marzo 2006 n. 146, “*Legge di ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale*”.

1.3 I reati commessi all'estero

L'art. 4 del Decreto 231 stabilisce che gli enti rispondano anche dei reati commessi all'estero, alla duplice condizione che essi abbiano la loro sede principale in Italia e che ricorrano i casi e le ulteriori condizioni previsti dagli artt. 7, 8, 9 e 10 del Codice Penale affinché il cittadino e lo straniero possano essere puniti secondo la legge italiana per reati commessi in territorio estero.

La norma stabilisce, altresì, che la responsabilità degli enti sia perseguita a condizione che nei loro confronti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto. La norma prevede, infine, che, nei casi in cui il colpevole sia punito a richiesta del Ministro della Giustizia, si proceda nei confronti dell'ente solo a condizione che detta richiesta sia formulata anche nei confronti dello stesso.

Le regole stabilite dall'art. 4 del Decreto e dalle norme richiamate del Codice Penale riguardano, unicamente, reati commessi *in toto* all'estero ad opera di soggetti aventi i caratteri di cui all'art. 5, comma I, del Decreto 231 ed appartenenti ad enti con sede principale in Italia. Inoltre, per buona parte delle fattispecie di reato previste dal Decreto, la punibilità di tali soggetti e dell'ente dipenderebbe dalla richiesta del Ministro della Giustizia.

In sintesi, i presupposti necessari per l'applicabilità dell'art. 4 sopra citato e quindi per la punibilità dell'ente ai sensi del Decreto 231 per Reati 231 commessi all'estero sono:

1. il reato deve essere commesso all'estero dal soggetto funzionalmente legato all'ente;
2. l'ente deve avere la sede principale in Italia;
3. l'ente può rispondere nei casi e alle condizioni previsti dagli artt. 7, 8, 9 e 10 c.p.;
4. se sussistono i casi e le condizioni indicate sub 3), l'ente risponde purché nei suoi confronti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto;
5. nei casi in cui la legge prevede che il colpevole sia punito a richiesta del Ministro della Giustizia, si procede contro l'ente solo se la richiesta è formulata anche nei confronti di quest'ultimo;
6. il reo al momento dell'esercizio dell'azione penale deve trovarsi nel territorio dello Stato e non deve essere stato estradato.

1.4 Le sanzioni

Il Decreto 231 prevede un sistema sanzionatorio così articolato:

- sanzioni pecuniarie;
- sanzioni interdittive;
- confisca;
- pubblicazione della sentenza.

Sanzioni la cui applicazione nei confronti dell'ente varia a seconda del singolo reato presupposto commesso.

Nella commisurazione della sanzione pecuniaria il giudice determina la sanzione tenendo conto della gravità del fatto, del grado della responsabilità dell'ente nonché dell'attività svolta per eliminare od attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti.

Per quanto riguarda, invece, le sanzioni interdittive esse possono essere:

- l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Le sanzioni interdittive, applicabili anche in via cautelare, possono avere una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni salvo che per i delitti contro la Pubblica Amministrazione, ai sensi dell'art. 25, commi II e III del Decreto 231, per i quali la recente Legge 9 gennaio 2019, n. 3 - *“Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici”*- ha previsto un inasprimento dalla sanzione stabilendo che, in caso di reato commesso da uno dei Soggetti Apicali, la durata non potrà essere inferiore a quattro

anni e non superiore a sette mentre, se il reato è commesso da un Soggetto Sottoposto, non potrà essere inferiore a due anni e non superiore a quattro.

Al contempo, per evitare una eccessiva durata delle sanzioni interdittive applicate in via cautelare (art. 45 del Decreto 231), la nuova legge è intervenuta sul disposto dell'art. 51, specificandosi il limite massimo di durata delle misure cautelari nelle misure fisse di un anno per la misura cautelare disposta dal giudice e di un anno e quattro mesi per la durata della misura cautelare dopo la sentenza di condanna di primo grado.

Inoltre, ai sensi dell'art. 50, Decreto 231, le misure cautelari disposte nei confronti degli enti vanno revocate – anche d'ufficio – non soltanto quando risultino mancanti, anche per fatti sopravvenuti, le condizioni di applicabilità all'art. 45, ma anche quando ricorrano specifiche ipotesi previste dall'art. 17, Decreto 231, che disciplina la riparazione delle conseguenze del reato presupposto con finalità special preventiva.

In proposito, la Legge n 3/2019 ha introdotto il riconoscimento alla collaborazione processuale dell'ente stabilendo, all'art. 25, comma V *bis*, Decreto 231, una sanzione interdittiva attenuata (non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni) nel caso in cui prima della sentenza di primo grado l'ente si sia efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità e abbia eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

1.5 Delitti tentati

Nelle ipotesi di commissione, nelle forme del tentativo, dei Delitti indicati nel Capo I del Decreto (articoli da 24 a 25-*octies*), le sanzioni pecuniarie e le sanzioni interdittive sono ridotte da un terzo alla metà; l'irrogazione delle sanzioni è, invece, esclusa, nei casi in cui l'ente impedisca, volontariamente, il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento (art. 26); in tal caso, la non applicazione della sanzione si giustifica, in virtù dell'interruzione di ogni rapporto d'immedesimazione organica, tra l'ente ed i soggetti che assumono di agire in suo nome e per suo conto.

1.6 *Presupposti di esclusione della responsabilità dell'Ente*

L'art. 6 del Decreto 231 prevede l'esonero della responsabilità dell'ente per reati commessi da soggetti in posizione apicale ove questo provi che:

- siano stati predisposti ed efficacemente attuati, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire la commissione dei reati;
- il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento sia stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo (*i.e.* l'organismo di vigilanza);
- il reato sia stato commesso eludendo fraudolentemente il modello esistente;
- non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di vigilanza.

Nel caso di reato realizzato da soggetto in posizione subordinata, invece, l'art. 7 del Decreto 231 condiziona l'esclusione della responsabilità dell'ente all'efficace attuazione di un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a garantire, per il tipo di organizzazione e di attività svolta, il rispetto della legge e a prevenire situazioni a rischio reato.

Il Decreto 231 prevede, inoltre, che il modello di organizzazione, gestione e controllo debba rispondere alle seguenti esigenze:

- individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi i Reati 231;
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- stabilire obblighi di informazione nei confronti dell'organismo di vigilanza sui principali fatti aziendali e in particolare sulle attività ritenute a rischio;
- introdurre sistemi disciplinari idonei a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Inoltre, secondo l'art. 6, comma II *bis*, Decreto 231, il modello di organizzazione, gestione e controllo deve prevedere, ai sensi del D.Lgs. n. 24/2023 in materia *whistleblowing*, canali di segnalazione interna, il divieto di ritorsione e il sistema disciplinare di cui sopra.

1.7 Le Linee Guida di Confindustria

L'art. 6, comma III, Decreto 231 statuisce che *“i modelli di organizzazione e di gestione possono essere adottati, garantendo le esigenze di cui al comma 2, sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della Giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare, entro trenta giorni, osservazioni sulla idoneità dei modelli a prevenire i reati”*.

Il presente Modello è stato sviluppato prendendo in considerazione le esigenze dello specifico contesto nel quale opera la Società e, quindi, le prescrizioni dettate dai processi operativi collegate alla descrizione presente nelle Linee Guida di Confindustria. Le Linee Guida prese come riferimento non hanno ovviamente carattere prescrittivo, ma rientrano tra i documenti contemplati dall'art. 6, comma III, del D.Lgs. n. 231/2001, il quale dispone espressamente che i modelli di organizzazione, gestione e controllo possano essere adottati sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti.

Come ribadito dalle Linee Guida, il Modello deve essere studiato e realizzato in modo da risultare idoneo alla finalità richiesta dalla normativa di cui al Decreto, vale a dire la prevenzione del rischio-reato non in astratto, ma nel concreto della specifica realtà aziendale, così da potersi inserire in modo efficace e costruttivo nel quotidiano svolgersi di tale realtà e da divenirne parte integrante.

Le Linee Guida suggeriscono di costruire il Modello solo dopo aver effettuato una approfondita indagine circa l'organizzazione dell'Ente, così da riuscire ad individuare gli ambiti e le attività che potrebbero dare luogo al rischio di commissione dei reati e degli illeciti considerati dalla normativa di riferimento.

In ottica prevenzionale, le Linee Guida hanno indicato, quali elementi essenziali da sviluppare:

- l'elenco dei reati e degli illeciti considerati dal D.Lgs. n. 231/01;
- la descrizione dell'organizzazione dell'Ente nel suo complesso;
- gli ambiti e le attività, nel quadro dell'attività realizzata dall'Ente, che potrebbero dar luogo alla commissione dei reati considerati dal Decreto con conseguente responsabilità anche per l'Ente;
- le attribuzioni delle deleghe, delle procure e dei poteri aziendali e la relativa estensione, ovviamente in relazione ai reati considerati dal Decreto;

- l'attenzione ad eccessive concentrazioni di potere in capo a singoli uffici o singole persone;
- la garanzia di una chiara ed organica attribuzione di compiti;
- la garanzia che gli assetti organizzativi vengano effettivamente attuati;
- la definizione chiara ed esaustiva delle procedure da seguire per assumere decisioni che ricadono in capo all'Ente e che possono esporlo a responsabilità ai sensi del D.Lgs. n. 231/01;
- i processi e le forme di tutela delle disposizioni del Modello, così da evitare la loro elusione;
- la garanzia di procedure di trasparenza e controllo nella formazione e nella gestione delle provviste economiche;
- i processi, in capo a tutti i soggetti che interagiscono all'interno dell'Ente, di precisi obblighi di informazione puntuale verso l'OdV;
- il coinvolgimento di tutto il personale e dei collaboratori esterni nell'osservanza del Modello, ad esempio contemplando un sistema di segnalazioni delle violazioni del medesimo direttamente all'OdV;
- la pianificazione e lo svolgimento di specifici corsi per la formazione del personale e di quanti altri siano sottoposti alla direzione o vigilanza dell'Ente e la loro sensibilizzazione con riguardo al rischio di commissione dei reati e illeciti considerati dal Decreto;
- le procedure per la comminazione di sanzioni appropriate per il caso di mancato rispetto delle disposizioni recate dal Modello;
- i processi efficaci di diffusione dei principi che hanno guidato alla realizzazione del Modello tra i dipendenti e i collaboratori;
- lo sviluppo e l'applicazione, nei contratti che regolano i rapporti tra l'Ente e le figure ricomprese nella sua organizzazione, di una clausola attraverso la cui sottoscrizione i soggetti dichiarano di conoscere il Modello, o perlomeno i principi ispiratori del medesimo;
- i processi ed i modelli per una costante attività di verifica ed aggiornamento del Modello.

2. PRESENTAZIONE DELLA SOCIETA'

GIMA è un'azienda italiana *leader* nella produzione e commercializzazione di articoli medicali con più di 97 anni di esperienza e con una rete di distributori presente in oltre 145 paesi nel mondo.

Dopo esser stata per anni un distributore di importanti marchi inglesi, americani e tedeschi sul territorio italiano, GIMA ha creato negli ultimi anni diverse linee di prodotto firmandole con il proprio *brand*.

L'offerta copre diverse specialità mediche, in particolare la ginecologia, la dermatologia, la chirurgia vascolare, la chirurgia generale, l'otorinolaringoiatria, la veterinaria e la pediatria.

La società gestisce in *compliance* tutte le normative obbligatorie (quelle riferibili al D.Lgs. n. 81/2008 od al Reg. UE n. 679/2016 ed al D.Lgs. n. 24/2023).

L'azienda ha adottato diversi sistemi di gestione e, pertanto, deve necessariamente rispettare molti requisiti previsti dalle normative in ambito di sicurezza del lavoro, prevenzione ambientale, rispetto della *privacy*, modello organizzativo gestionale, di gestione della qualità e sicurezza dei dati e dell'informazione.

Per tale motivo la Direzione ha stabilito di integrare le attività, nei processi controllati dal presente Sistema di Gestione Integrato considerando i seguenti requisiti:

- Contesto aziendale;
- Direzione, politica e responsabilità;
- Processi per pianificare e considerare rischi ed opportunità;
- Processi relativi a clienti, prodotti e servizi;
- Processi per il miglioramento.

2.1 *Il sistema di governance: ruoli, mansioni e responsabilità*

La società è stata fondata nel 1926 con la denominazione *G.I.M.A. (Gruppo Industriale Milanese Aghi)* dedita alla produzione di aghi e siringhe in vetro.

Nel 1955, la società fu rilevata da *Attilio Manzoni* che il 09 settembre 1955 costituì la *GIMA S.p.A.*

Il capitale sociale sottoscritto e versato attualmente è pari ad euro 364.000,00.

La società è strutturata organizzativamente secondo una logica di ruoli e responsabilità di tipo funzionale e l'organigramma aziendale è rappresentativo dei relativi livelli gerarchici.

L'organizzazione in termini di ruoli, mansioni e responsabilità è descritta in modo puntuale nella versione aggiornata dell'organigramma, allegato al presente Modello, secondo uno schema gerarchico/funzionale. Le mansioni e le figure operative fanno riferimento a dei documenti descrittivi dei propri compiti e mansioni.

Per la titolarità della rappresentanza d'impresa, delle funzioni amministrative e di altre cariche o qualifiche, si fa riferimento anche a quanto presente nella visura camerale societaria, dove sono riportati in modo specifico i singoli poteri attribuiti a:

- Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- Amministratore delegato;
- Consiglieri;
- Sindaci;
- Società di revisione;
- Procuratori.

I ruoli e responsabilità delle singole figure sono comunque riferibili, oltre a quanto previsto dalla documentazione e dalle procedure interne, a tutte le norme cogenti.

3. IL MODELLO ORGANIZZATIVO, GESTIONALE E DI CONTROLLO DI GIMA S.P.A..

3.1 Finalità del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di GIMA S.P.A..

Al fine di migliorare la complessiva organizzazione e gestione della Società e di prevenire il rischio di commissione dei reati che si ritengono astrattamente riconducibili alla propria attività sociale, GIMA ha adottato un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, articolato nelle seguenti componenti:

i) un *assetto istituzionale* e un *assetto organizzativo*, coerenti con la natura e la dimensione dell'organizzazione, nonché con il tipo di attività svolta (si veda l'oggetto sociale) e tali da (1)

garantire lo svolgimento dell'attività sociale nel rispetto della legge; (2) individuare ed eliminare, tempestivamente, situazioni di rischio; (3) assicurare una chiara identificazione e circoscrizione delle *Funzioni apicali* o di *vertice*; (4) consentire una trasparente rappresentazione del processo di formazione e di attuazione delle decisioni dell'ente;

ii) il *Codice Etico*, finalizzato a stabilire i principi etici e le regole di condotta cui si ispirano o devono essere ispirati i comportamenti di tutti i soggetti che operano in GIMA;

iii) le *istruzioni operative* e le *procedure*, dirette a regolamentare i processi aziendali individuati come *sensibili*, giacché implicanti un *potenziale rischio* di commissione di taluni reati presupposto di cui al Decreto 231;

iv) le regole di *corporate governance*, adottate in recepimento della regolamentazione societaria rilevante, nonché ogni altra documentazione, relativa ai sistemi di controllo, in essere presso la Società;

v) il *Sistema di flussi informativi*, finalizzato a tracciare le azioni delle singole funzioni aziendali, sì da assicurare un monitoraggio dei processi *potenzialmente sensibili o a rischio*;

vi) il *Sistema di informazione e formazione*, avente ad oggetto il *Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo* adottato;

vii) il *Sistema disciplinare*, diretto a sanzionare la violazione o l'omessa applicazione del *Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo*, da parte dei Destinatari;

viii) l'istituzione di un *Organismo di Vigilanza*, munito di ampia autonomia decisionale e di spesa, al quale demandare il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del *Modello di Organizzazione* adottato e di curarne altresì l'aggiornamento.

Nella predisposizione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, si è tenuto conto delle procedure e dei sistemi di controllo già esistenti ed operanti presso la Società, idonei, come tali, a valere, altresì, quali misure di prevenzione dei reati di cui al Decreto 231.

Le regole, le istruzioni operative, le procedure, sopra elencate, non vengono riportate, dettagliatamente, nel presente Modello, ma fanno parte del più ampio sistema di organizzazione

e controllo interno societario, al quale il Modello di Organizzazione rinvia e che tutti i Destinatari, in relazione al tipo di rapporto in essere con GIMA sono tenuti a rispettare.

3.2 *Struttura del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo*

Il presente Modello è costituito da una Parte Generale, Parti Speciali ed allegati.

La **Parte Generale** definisce la struttura del Modello di Organizzazione: i) disciplinandone finalità e funzioni; ii) istituendo un Organismo di Vigilanza e descrivendo le relative funzioni ed i relativi poteri, nello specifico Regolamento allegato; iii) creando un sistema di flussi informativi; iv) creando un sistema di informazione e formazione; v) istituendo un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto del Modello medesimo.

Le **Parti Speciali** sono individuate, in relazione alle tipologie di reato, previste dal Decreto 231, la cui commissione si ritiene astrattamente più verosimile, tenuto conto dell'attività caratteristica di GIMA S.p.A..

Gli **Allegati** comprendono: i) Codice Etico, ii) organigramma aziendale; iii) documento flussi informativi; iv) procedura *Whistleblowing*; v) sistema disciplinare.

Ciò, naturalmente, non esclude che, nel caso di sopravvenuti mutamenti normativi, destinati ad introdurre nuove tipologie di reato, ai sensi del Decreto 231, la società non provveda, prontamente, a rinnovare l'attività di mappatura del rischio e dei presidi organizzativi e di controllo esistenti, al fine di verificare se sussista, all'interno della realtà societaria, un potenziale rischio in ordine alla commissione delle tipologie di reato di nuovo conio.

Alla luce di quanto detto, il Consiglio di Amministrazione, tenuto, altresì, conto dei suggerimenti e delle indicazioni, forniti dall'Organismo di Vigilanza nominato, provvederà, ravvisandone l'esigenza, ad elaborare nuovi capitoli di Parte Speciale, formalizzando le integrazioni e/o modifiche effettuate, attraverso apposite delibere, in tal senso.

3.3 *I Destinatari del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo*

Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo si applica:

- ai soggetti in posizione apicale, facenti capo a GIMA S.p.A. (persone che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione della Società) ed a coloro che esercitano, anche di fatto, tali poteri;
- ai soggetti sottoposti all'altrui direzione o vigilanza (o soggetti in posizione subordinata), facenti capo a GIMA S.p.A. intesi come coloro che eseguono, nell'interesse della Società, le decisioni assunte dagli Organi di Vertice (i dipendenti di GIMA S.p.A.);
- ai procuratori, che operano in nome e per conto di GIMA S.p.A.;
- ai componenti del Collegio Sindacale;
- alle società e/o ai soggetti che esercitano prestazioni di servizio, nell'interesse della società, in forza di contratti ritualmente sottoscritti e nei limiti di quanto, ivi specificamente, previsto.

3.4 Modifiche e integrazioni del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

L'art. 6, comma I, del Decreto statuisce che il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo deve essere adottato ed efficacemente attuato a cura dell' "*Organo dirigente*".

Sicché, in ossequio al dettato normativo, ogni modifica ed integrazione del Modello Organizzativo, di carattere sostanziale, è rimessa all'esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione di GIMA S.p.A..

È, peraltro, riconosciuta al Presidente o/e all'Amministratore Delegato la facoltà di apportare al testo eventuali modifiche o integrazioni di carattere formale.

In tal caso, il Presidente e/o l'Amministratore Delegato riferirà al Consiglio di Amministrazione in merito alle eventuali modifiche introdotte.

L'Organismo di Vigilanza ha facoltà di proporre al Presidente ed all'Amministratore Delegato eventuali integrazioni e/o modifiche al presente Modello.

A seconda del tipo di modifica proposta, la stessa sarà comunicata, direttamente al Presidente o/e Amministratore Delegato ovvero da quest'ultimo sottoposta all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.

3.5 Funzione ed efficacia del Modello

L'adozione e l'efficace attuazione del Modello non solo potrebbero consentire a GIMA S.p.A. di beneficiare, nell'ipotesi di accertamento di responsabilità amministrativa *ex* D.Lgs. n. 231/2001, dell'esimente ivi prevista, ma s'intendono migliorative, nei limiti previsti dallo stesso Decreto, del sistema di controllo interno della Società, limitando il rischio di commissione dei Reati.

Scopo del presente Modello è infatti la predisposizione di un sistema strutturato ed organico di procedure ed attività di controllo preventivo che abbia come obiettivo impedire la commissione dei Reati mediante la individuazione delle Attività Sensibili all'interno del contesto aziendale e la loro conseguente proceduralizzazione, con finalità di prevenzione.

Le attività che, per il loro contenuto intrinseco, sono considerate maggiormente esposte alla commissione dei reati di cui al D.Lgs. n. 231/2001, sono conseguentemente elencate in dettaglio nelle Parte Speciale del Modello.

Seguendo l'evoluzione legislativa o quella dell'attività aziendale, l'OdV ha inoltre il potere di individuare eventuali ulteriori Attività Sensibili che potranno essere ricomprese in tale elenco.

I principi contenuti nel presente Modello devono condurre, da un lato, a determinare una piena consapevolezza del potenziale autore del Reato di commettere un illecito (la cui commissione è fortemente condannata e contraria agli interessi della Società, anche quando apparentemente essa potrebbe trarne un vantaggio); dall'altro, grazie ad un monitoraggio costante dell'attività, a consentire alla società di reagire tempestivamente nel prevenire od impedire la commissione del Reato stesso.

Tra le finalità del Modello vi è, quindi, quella di sviluppare la consapevolezza nei Dipendenti ed Organi Sociali, che operino per conto o nell'interesse della Società nell'ambito delle Attività Sensibili, di poter incorrere – in caso di comportamenti non conformi alle prescrizioni del Modello e alle altre procedure aziendali (e – prima ancora – alla legge) – in illeciti passibili di conseguenze penalmente rilevanti non solo per sé stessi, ma anche per la Società.

Inoltre, si intende censurare fattivamente ogni comportamento illecito attraverso la costante attività dell'Organismo di Vigilanza sull'operato delle persone rispetto alle Attività Sensibili e l'eventuale comminazione di sanzioni disciplinari o contrattuali.

3.6 Adozione del Modello nei confronti delle controllate partecipate e nelle strutture associative

Relativamente alla eventuale costituzione di società, di diritto italiano, direttamente o indirettamente controllate o di partecipazione a Enti, GIMA S.p.A. stimolerà una specifica organizzazione che sia funzionale a dar rispetto al proprio Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. n. 231/01, oltre che in linea con le prescrizioni del Decreto medesimo.

Le eventuali società controllate, di diritto italiano, attraverso le competenti strutture interne, informeranno GIMA S.p.A. circa l'avvenuta adozione del Modello e l'effettiva istituzione dell'OdV in coerenza con il Decreto e le *best practices*.

Qualora nell'esercizio dell'attività si rendesse necessaria la costituzione di diverse strutture associative, tali Enti così come tutti i *Partner* in essi coinvolti dovranno esser chiamati a formalizzare una specifica dichiarazione attestante la conoscenza dei contenuti tutti del Modello adottato da GIMA S.p.A. (clausola 231/01).

Relativamente ai rapporti partecipativi con società estere, GIMA S.p.A. richiederà almeno l'adozione del Codice Etico e comunicherà agli organi deliberanti l'opportunità di dotarsi di idonei strumenti preventivi sotto il profilo procedurale, al fine di tutelarsi da possibili impatti riconducibili alla responsabilità amministrativa dell'ente.

3.7 Il Codice Etico di GIMA S.p.A..

Tra le componenti del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo rientra, altresì, il Codice Etico Aziendale, predisposto e adottato dalla Società, allo scopo di orientare le condotte di tutti coloro che operano, per conto e nell'interesse della società, al rispetto dell'etica, dell'integrità morale e della legalità.

Tale documento che costituisce, pertanto, parte integrante del presente Modello Organizzativo, enuncia i principi di deontologia aziendale e le regole di condotta che la Società riconosce come propri e sui quali richiama l'osservanza da parte di tutti i Destinatari.

Il Codice Etico deve essere comunicato ai vari Destinatari, con modalità diverse in base alla tipologia del rapporto esistente con la Società e, comunque, in maniera tale da assicurarne l'effettiva conoscenza.

3.8 I rapporti tra Modello Organizzativo di Gestione e Controllo e Codice Etico

I principi e le regole di comportamento contenute nel presente Modello si integrano con quanto espresso nel Codice Etico adottato dalla GIMA S.p.A. pur presentando il Modello, per le finalità che esso intende perseguire in attuazione delle disposizioni del Decreto, una portata diversa rispetto al Codice stesso.

Sotto tale profilo, infatti, è opportuno precisare che:

- il **Codice Etico** rappresenta uno strumento adottato, in via autonoma e suscettibile di applicazione sul piano generale da parte della Società, allo scopo di esprimere una serie di principi di deontologia aziendale che la stessa riconosce come propri e sui quali intende richiamare l'osservanza di tutti i suoi dipendenti e di tutti coloro che cooperano al perseguimento dei fini aziendali;
- il **Modello** risponde, invece, a specifiche prescrizioni contenute nel Decreto 231, finalizzate a prevenire la commissione di particolari tipologie di reati per fatti che, commessi apparentemente nell'interesse od a vantaggio dell'azienda, possono comportare una responsabilità amministrativa in base alle disposizioni del Decreto medesimo.

Tuttavia, in considerazione del fatto che il Codice Etico richiama principi di comportamento idonei anche a prevenire i comportamenti illeciti di cui al Decreto 231, esso acquisisce rilevanza ai fini del Modello e costituisce, pertanto, formalmente una componente integrante del Modello medesimo.

4. LE COMPONENTI DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO

4.1 Costruzione del Modello

La predisposizione del presente Modello è stata preceduta da una serie di attività preparatorie, suddivise in differenti fasi, tutte finalizzate alla costruzione di un sistema di prevenzione e gestione dei rischi in linea e ispirato, oltre che alle norme contenute nel D.Lgs. n. 231/2001, anche ai contenuti e suggerimenti dettati dalle *Linee Guida Confindustria* e alle *best practice* esistenti.

Si riporta qui di seguito una breve descrizione delle fasi in cui si è articolato il lavoro di individuazione delle aree a rischio, a seguito delle quali si è poi giunti alla predisposizione del presente Modello:

1) Fase 1 – pianificazione ed avvio progetto.

All'interno di questa specifica fase, si è proceduto all'organizzazione preliminare dell'attività e, successivamente alla costituzione del *team* ed all'analisi complessiva dell'organizzazione societaria, alle specifiche attività di raccolta della documentazione, identificazione delle persone da intervistare, definizione del contenuto delle interviste, definizione dei cicli aziendali.

2) Fase 2 – *risk assessment*.

All'interno di questa specifica fase, si è proceduto all'esecuzione delle interviste con i referenti della Direzioni/Funzioni individuati nella fase precedente al fine di procedere alla mappatura ed all'analisi delle attività e del sistema di controllo interno, per poi procedere all'identificazione ed alla valutazione delle aree di rischio per singola attività ed al controllo delle procedure in essere.

Nella rilevazione del sistema di controllo esistente, sono stati presi come riferimento, tra l'altro, i seguenti principi di controllo desumibili dalle Linee Guida di Confindustria:

- esistenza di procedure formalizzate;
- tracciabilità e verificabilità *ex post* delle attività e delle decisioni tramite adeguati supporti documentali/informativi;
- segregazione dei compiti;
- esistenza di deleghe/procure formalizzate coerenti con le responsabilità organizzative assegnate.

Individuati i presidi di controllo adottati per ogni attività sensibile identificata, sono stati aggiornati e, ove necessario, predisposti nuovi protocolli di controllo.

3) Fase 3 – *gap analysis*.

È stata effettuata un'analisi comparativa tra le procedure esistenti ed un Modello astratto di riferimento valutato sulla base del contenuto della disciplina, *best practice* e della giurisprudenza di cui al D.Lgs. n. 231/2001 al fine di valutare l'idoneità delle procedure esistenti alla prevenzione dei reati di cui al Decreto 2001.

Attraverso il confronto è stato possibile desumere aree di miglioramento del sistema di controllo interno esistente e, sulla scorta di quanto emerso, è stato predisposto un *Action Plan* teso ad individuare i requisiti organizzativi caratterizzanti un modello di organizzazione, gestione e controllo conforme a quanto disposto dal D.Lgs. n. 231/2001 e rappresentare le azioni di miglioramento del sistema di controllo interno al fine di rafforzarne l'idoneità e l'efficacia.

4) Fase 4 – predisposizione e adozione del Modello.

All'interno di questa specifica fase, si è proceduto alla predisposizione del Modello con riguardo alla natura ed alle specificità delle attività svolte dalla Società. La realizzazione del Modello è stata supportata dalle fasi precedenti e dalle scelte di indirizzo degli organi decisionali della società.

4.2 In particolare: descrizione della metodologia per l'analisi dei rischi

La gestione del processo di valutazione dei rischi e la conseguente metodologia utilizzata rappresenta un punto critico di tutto il processo di sviluppo di un Modello Organizzativo.

L'individuazione delle aree di attività aziendale ove può essere presente il rischio di commissione di reati presupposto della responsabilità degli Enti ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 (le c.d. *Attività Sensibili*) è pertanto stata effettuata mediante l'analisi puntuale dei processi aziendali e delle possibili modalità commissive riconducibili alle fattispecie di reato-presupposto considerate rilevanti per la Società.

Per ciascuna delle Attività Sensibili sono state identificate ed analizzate, oltre alla figura referente dello specifico processo aziendale (*Key Officer*) in relazione al proprio ruolo, anche le prassi operative e gestionali esistenti ed applicate nonché gli elementi di controllo in essere. È stata effettuata un'analisi comparativa tra il sistema di controllo interno esistente ed applicato con i principi e i contenuti del Modello da svilupparsi (in particolare analizzando i protocolli, processi ed i presidi di controllo) in modo da valutarne la corretta applicazione.

Secondo i principali riferimenti internazionali il sistema di controllo interno può essere definito come un insieme di meccanismi, prassi, procedure e strumenti predisposti dalla direzione aziendale per assicurare il conseguimento degli obiettivi di efficienza aziendale, garantendo, allo stesso tempo, l'affidabilità delle informazioni aziendali, finanziarie, il rispetto delle leggi e dei regolamenti aziendali applicati e la salvaguardia dei beni e dei principi aziendali.

Le componenti e gli elementi del sistema di controllo che risultano necessari per una efficace e corretta gestione si possono riassumere nei seguenti punti:

- la struttura organizzativa;
- l'attribuzione di autorità e responsabilità (comprese le specifiche procure);
- l'integrità ed il rispetto dei valori etici aziendali;
- l'approccio e la gestione del *management*;
- le politiche e pratiche verso il personale;
- le specifiche competenze del personale;
- le politiche verso i fornitori e partner esterni;
- i sistemi di controllo;
- i processi di gestione predisposti per la gestione delle non conformità rilevate;
- la corretta attuazione delle azioni identificate e la misura della loro efficacia.

4.3 Risk Assessment

In questa fase si è provveduto a individuare i processi aziendali in cui potessero - in astratto - essere realizzati i reati previsti dal Decreto 231.

L'identificazione dei processi aziendali e, all'interno di questi, delle attività sensibili alla commissione dei reati è stata attuata attraverso il previo esame della documentazione aziendale (organigrammi, ordini di servizio, procedure, procure, ecc.), e la successiva effettuazione di interviste ed approfondimenti con i responsabili delle Unità Organizzative aziendali.

Successivamente, sulla base dell'analisi dei processi aziendali, sono stati identificati i rischi potenziali, ovvero le famiglie di reato contemplate nel D.Lgs. n. 231/01 potenzialmente applicabili alla Società, associabili a ciascun processo aziendale.

4.4 As-is analysis

Individuati i rischi potenziali all'interno di ogni processo e sotto-processo, si è proceduto ad analizzare il sistema dei controlli, rilevando i presidi di controllo interno esistenti (procedure e/o prassi adottate, verificabilità, documentabilità o "tracciabilità" delle operazioni e dei controlli, separazione o segregazione delle funzioni, sistema dei poteri e deleghe) attraverso l'analisi delle informazioni e della documentazione fornite dalle strutture aziendali in sede di intervista o su precisa richiesta.

4.5 Gap analysis

Sulla base dei risultati ottenuti nella fase precedente, la Società, ai fini della prevenzione dei reati di cui al D.Lgs. n. 231/01, ha individuato una serie di punti di miglioramento del sistema di controllo interno, per il superamento dei quali sono state definite opportune modalità di monitoraggio ed azioni da intraprendere.

5. IL SISTEMA DI DELEGHE E PROCURE

In un'ottica di prevenzione la Società ha definito un sistema di deleghe e di procure in maniera da distinguere compiti e funzioni, con la conseguenza di garantire la tracciabilità e l'evidenza delle operazioni svolte.

Per *delega* si intende un atto interno di attribuzione di funzioni e di compiti; per *procura* si intende un atto unilaterale di natura negoziale con il quale un soggetto conferisce ad un terzo il potere di rappresentanza.

Con riferimento specifico a quanto riferito e contenuto nelle deleghe e procure delle singole figure aziendali:

- tutti coloro che intrattengono per conto della Società rapporti con la P.A. devono essere dotati di procura o delega formale in tal senso;
- le deleghe devono coniugare ciascun potere di gestione alla relativa responsabilità e ad una posizione adeguata nell'organigramma ed essere aggiornate in conseguenza dei mutamenti organizzativi;
- ciascuna delega deve definire in modo specifico ed inequivoco i poteri del delegato e il soggetto cui il delegato riporta gerarchicamente.

Con riferimento specifico alle procure:

- possono essere conferite a persone fisiche espressamente individuate nelle procure medesime oppure a persone giuridiche che agiranno a mezzo di propri procuratori investiti di analoghi poteri;
- le procure generali descrivono i poteri di gestione conferiti e, ove necessario, comprendono l'estensione dei poteri di rappresentanza ed i limiti di spesa;

- le procure speciali devono dettagliatamente stabilire l'ambito di operatività ed i poteri del procuratore.

Al fine di dare concreta attuazione al D.Lgs. n. 231/2001, tutte le procedure, *policies* aziendali ed il sistema di deleghe e procure sono sottoposte ad un costante processo di revisione, che rappresenta l'elemento fondamentale per lo sviluppo di un sistema di monitoraggio continuo dei rischi.

6. L'ORGANISMO DI VIGILANZA

6.1 Premessa

L'art. 6, comma I, lett. b) del D.Lgs. n. 231/2001 prevede che l'Ente possa essere esonerato dalla responsabilità conseguente alla commissione dei reati indicati se l'organo amministrativo ha, fra l'altro:

- adottato modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire i reati considerati;
- affidato il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello e di curarne l'aggiornamento ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo (*Organismo di Vigilanza*).

L'affidamento di detti compiti all'OdV e, ovviamente, il corretto ed efficace svolgimento degli stessi sono, dunque, presupposti indispensabili per l'esonero dalla responsabilità, sia che il reato sia stato commesso dai soggetti "apicali" (espressamente contemplati dall'art. 6 del Decreto), che dai soggetti sottoposti all'altrui direzione o vigilanza (di cui all'art. 7).

6.2 Funzioni, composizione e requisiti

Le funzioni che l'OdV è chiamato ad assolvere, anche sulla base delle indicazioni contenute negli artt. 6 e 7 del D.Lgs. n. 231/2001, possono così sintetizzarsi:

- vigilanza sull'effettività del Modello, che si sostanzia nella verifica della coerenza tra i comportamenti concreti ed il modello istituito;
- disamina in merito all'adeguatezza del Modello, ossia della sua reale (e non meramente formale) capacità di prevenire, in linea di massima, i comportamenti non voluti;
- analisi circa il mantenimento nel tempo dei requisiti di solidità e funzionalità del Modello;

- cura del necessario aggiornamento in senso dinamico del Modello, nell'ipotesi in cui le analisi operate rendano necessario effettuare correzioni e adeguamenti.

Tale cura, di norma, si realizza in due momenti distinti ed integrati:

- presentazione di proposte di adeguamento ed aggiornamento del Modello verso gli organi/funzioni aziendali in grado di dare loro concreta attuazione nel tessuto aziendale. A seconda della tipologia e della portata degli interventi, le proposte saranno dirette verso le funzioni di Direzione Risorse Umane, Amministrazione, ecc., o, in taluni casi di particolare rilevanza, verso il Consiglio di Amministrazione;
- *follow-up*, ossia verifica dell'attuazione e dell'effettiva funzionalità delle soluzioni proposte.

I principali requisiti dell'Organismo di Vigilanza sono i seguenti:

- autonomia ed indipendenza;
- professionalità;
- continuità di azione.

GIMA S.p.A. ha affidato i compiti di OdV ad un organo di controllo, in composizione MONOCRATICA, avente i requisiti sopra descritti, individuato dal Consiglio d'Amministrazione e previa valutazione delle Attività Sensibili della Società.

È pertanto rimesso a tale OdV il compito di svolgere le funzioni di vigilanza e controllo previste dal presente Modello.

L'OdV è inoltre individuato così da assicurare un elevato affidamento quanto alla sussistenza dei requisiti soggettivi di eleggibilità che garantiscano ulteriormente l'autonomia e l'indipendenza richiesta dai compiti affidati. In particolare, all'atto del conferimento dell'incarico, il CdA riceve, da parte del nominando OdV, la dichiarazione che attesta l'assenza di motivi di ineleggibilità quali, a titolo esemplificativo, difetto dei requisiti di onorabilità, l'assenza di conflitti di interessi e di relazioni di parentela con gli Organi sociali e con il vertice.

Il conferimento dell'incarico all'OdV e la revoca del medesimo (ad es. in caso violazione dei propri doveri derivanti dal presente Modello) sono atti riservati alla competenza del Consiglio di Amministrazione.

L'incarico dell'OdV avrà una durata pari a 3 anni, rinnovabili a ciascuna scadenza. La revoca di tale incarico sarà ammessa soltanto per giusta causa.

A tale proposito, per “giusta causa” di revoca dei poteri connessi con l'incarico di membro dell'Organismo di Vigilanza potranno intendersi, a titolo meramente esemplificativo:

- motivi connessi al grave inadempimento – sia esso doloso o colposo – agli obblighi di cui all'incarico (esempio, infedeltà, inefficienza, negligenza, ecc.);
- “*omessa o insufficiente vigilanza*” da parte dell'OdV – secondo quanto previsto all'art. 6, comma I, lett. d), D.Lgs. n. 231/2001 – risultante da una sentenza di condanna, anche non passata in giudicato, emessa nei confronti della Società ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 ovvero da sentenza di applicazione della pena su richiesta;
- casi di impossibilità sopravvenuta;
- il venir meno in capo all'OdV dei requisiti di “*autonomia e indipendenza*” nonché di “*continuità di azione*”;
- qualora il membro dell'OdV sia un dipendente o un amministratore, alla cessazione del rapporto di dipendenza o di amministrazione;
- morte del membro o sue dimissioni dall'incarico.

6.3 *Compiti e poteri*

All'Organismo di Vigilanza è affidato il compito di vigilare:

- sull'osservanza del Modello da parte dei Dipendenti e degli Organi Sociali;
- sull'efficacia e adeguatezza del Modello in relazione alla struttura aziendale ed alla effettiva capacità di prevenire la commissione dei Reati;
- sull'opportunità di aggiornamento del Modello, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento dello stesso in relazione a mutate condizioni aziendali e/o normative.

A tal fine, all'Organismo di Vigilanza sono altresì affidati i compiti più specifici di:

- proporre aggiornamenti;
- proporre agli organi o funzioni societarie competenti di emanare disposizioni procedurali di attuazione dei principi e delle regole contenute nel Modello;
- interpretare la normativa rilevante con l'eventuale assistenza di consulenti e verificare l'adeguatezza del Modello a tali prescrizioni normative, segnalando al Consiglio di Amministrazione le possibili aree di intervento;

- valutare le esigenze di aggiornamento del Modello, segnalando al Consiglio di Amministrazione le possibili aree di intervento;
- indicare alla dirigenza le opportune integrazioni ai sistemi di gestione delle risorse finanziarie (sia in entrata che in uscita), già presenti in azienda per introdurre alcuni accorgimenti idonei a rilevare l'esistenza di eventuali flussi finanziari atipici e connotati da maggiori margini di discrezionalità rispetto a quanto ordinariamente previsto;
- indicare al Consiglio di Amministrazione l'opportunità di emanare particolari disposizioni procedurali di attuazione dei principi contenuti nel Modello, che potrebbero non essere coerenti con quelle in vigore attualmente nella Società, curando altresì il coordinamento delle stesse con quanto esistente;
- effettuare verifiche e controlli;
- eseguire l'attività di controllo sul rispetto delle procedure aziendali poste a presidio delle Attività Sensibili ai fini del Modello, provvedendo – se del caso – anche all'emanazione di circolari informative interne;
- condurre ricognizioni sull'attività aziendale ai fini dell'aggiornamento della mappatura delle Attività Sensibili;
- effettuare periodicamente verifiche mirate su determinate operazioni o specifici atti attuati dalla Società, soprattutto nell'ambito delle Attività Sensibili, i cui risultati devono essere riassunti in un apposito rapporto da esporsi in sede di relazione agli organi societari deputati.

Ulteriori modalità di esercizio dei poteri dell'OdV possono essere definite con un atto interno adottato dall'Organismo di Vigilanza stesso di cui viene data informazione al CdA.

Inoltre, per lo svolgimento delle funzioni affidate all'OdV, a questo, nell'ambito del processo di *budgeting*, vengono riconosciute congrue risorse finanziarie, umane e logistiche coerenti con i risultati attesi e ragionevolmente ottenibili.

Infine, le attività poste in essere dall'OdV nello svolgimento dei suoi compiti non sono soggette al sindacato di alcun altro organismo o struttura della Società.

Per quanto attiene più prettamente al funzionamento dell'OdV, si fa rinvio al Regolamento dal medesimo organo approvato.

Ricognizione di informazioni.

All'Organismo di Vigilanza è affidato l'importante compito di raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello, nonché aggiornare la lista di informazioni che devono essere allo stesso trasmesse o tenute a sua disposizione.

A tale proposito si rileva che l'Organismo deve essere tempestivamente informato, da parte di tutti i Dipendenti, mediante apposito sistema di comunicazione interna all'uopo predisposto dall'OdV, di quegli atti, comportamenti od eventi che possono determinare una violazione del Modello – ivi comprese eventuali segnalazioni relative alla commissione, o al ragionevole pericolo di commissione, dei Reati richiamati dal D.Lgs. n. 231/2001 – o che, più in generale, sono rilevanti ai fini del D.Lgs. n. 231/2001. Oltre alle segnalazioni relative a violazioni di carattere generale sopra descritte, devono essere trasmesse all'Organismo di Vigilanza, da parte delle strutture e funzioni che operano nell'ambito delle Attività Sensibili, le informazioni riportate al successivo punto.

Nella specie le informazioni potranno riguardare, ad esempio:

- le decisioni relative alla richiesta, all'erogazione ed all'utilizzo di finanziamenti pubblici;
- le richieste di assistenza legale inoltrate dai dirigenti e/o dai dipendenti nei confronti dei quali la Magistratura procede per i reati previsti dalla richiamata normativa;
- i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di Polizia Giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al D.Lgs. n. 231/2001;
- le relazioni interne dalle quali emergano responsabilità per le ipotesi di reato di cui al D.Lgs. n. 231/2001;
- le notizie relative alla effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del Modello organizzativo, con evidenza dei procedimenti disciplinari svolti e delle eventuali sanzioni irrogate ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni.

L'OdV si coordina inoltre con le altre funzioni aziendali per il miglior monitoraggio delle attività in relazione alle procedure stabilite nel Modello.

A tal fine, l'OdV ha libero accesso a tutta la documentazione aziendale che ritiene rilevante e deve essere costantemente informato dal *management*:

- sugli aspetti dell'attività aziendale che possono esporre la Società al rischio concreto di commissione di uno dei Reati;
- sui rapporti con i Consulenti e con i *Partner* che operano per conto della Società nell'ambito di Attività Sensibili.

L'OdV può svolgere inoltre inchieste interne, raccordandosi di volta in volta con le funzioni aziendali interessate per acquisire ulteriori elementi di indagine.

Formazione.

In tale specifico ambito l'OdV potrà svolgere le seguenti attività:

- coordinarsi con il Responsabile del Personale per la definizione dei programmi di formazione per il personale e del contenuto delle comunicazioni periodiche da farsi ai Dipendenti e agli Organi Societari, finalizzate a fornire agli stessi la necessaria sensibilizzazione e le conoscenze di base della normativa di cui al D.Lgs. n. 231/2001;
- una volta definiti tali programmi di formazione, provvedere periodicamente alla verifica sulla qualità dei contenuti degli stessi;
- monitorare le iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello e predisporre la documentazione interna necessaria al fine della sua efficace attuazione, contenente istruzioni d'uso, chiarimenti o aggiornamenti dello stesso.

Violazioni e sanzioni.

In tale specifico ambito l'OdV potrà svolgere le seguenti attività:

- segnalare le eventuali violazioni al Modello e al D.Lgs. n. 231/2001 alla funzione aziendale competente, al Consiglio di Amministrazione ed al Responsabile del Personale;
- coordinarsi con il Consiglio di Amministrazione ed il Responsabile del Personale per valutare l'adozione di eventuali sanzioni disciplinari, fermo restando la competenza di quest'ultimo per l'irrogazione della sanzione e il relativo procedimento disciplinare;
- indicare i provvedimenti più opportuni per porre rimedio alle violazioni.

Disposizione di carattere generale.

In ragione dei compiti affidati, il Consiglio di Amministrazione è in ogni caso l'unico organo aziendale chiamato a svolgere un'attività di vigilanza sull'adeguatezza dell'intervento dell'OdV, in quanto all'organo amministrativo compete comunque la responsabilità ultima del funzionamento e dell'efficacia del Modello.

L'OdV, salva ogni diversa applicabile e prevalente disposizione di legge, ha libero accesso – senza necessità di alcun consenso preventivo – presso tutte le funzioni della Società onde ottenere ogni informazione o dato ritenuto necessario per lo svolgimento dei compiti previsti dal D.Lgs. n. 231/2001.

L'autonomia e l'indipendenza che necessariamente devono connotare le attività dell'OdV hanno reso necessario introdurre alcune forme di tutela in suo favore, al fine di garantire l'efficacia del Modello e di evitare che la sua attività di controllo possa ingenerare forme di ritorsione a suo danno (si pensi all'ipotesi in cui dagli accertamenti svolti dall'OdV possano emergere elementi che facciano risalire al massimo vertice aziendale il Reato o il tentativo di commissione del Reato o la violazione del presente Modello). Pertanto, le decisioni in merito a remunerazione, promozioni, trasferimento o sanzioni disciplinari relative ai membri dell'OdV sono attribuite alla competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione.

6.4 Flussi informativi dell'OdV: attività di relazione dell'OdV verso il vertice aziendale

L'Organismo di Vigilanza riferisce in merito all'attuazione del Modello e all'emersione di eventuali criticità.

Esso, in particolare, ha due linee di attività di relazione:

- la prima, su base *continuativa*, direttamente verso il legale rappresentante (*Managing Director*);
- la seconda, su base *annuale*, verso il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale.

In particolare, l'OdV predispone un rapporto scritto per il Consiglio di Amministrazione e per il Collegio Sindacale sulla attività svolta (indicando i controlli effettuati e l'esito degli stessi, le verifiche specifiche e l'esito delle stesse, l'eventuale aggiornamento della mappatura delle Attività Sensibili, precisando il rendiconto del fondo da lui gestito ecc.). Qualora l'OdV rilevi criticità riferibili a qualcuno dei soggetti referenti, la corrispondente segnalazione è da destinarsi prontamente agli Amministratori ed ai Sindaci.

Nel dettaglio, l'attività di relazione ha ad oggetto:

- le prestazioni svolte dall'ufficio dell'OdV;
- le eventuali criticità (e spunti per il miglioramento) emerse sia in termini di comportamenti od eventi interni alla Società, sia in termini di efficacia del Modello.

Gli incontri con gli organi cui l'OdV riferisce devono essere verbalizzati e copia dei verbali deve essere custodita dall'OdV e dagli Organi Sociali di volta in volta coinvolti. Il Collegio Sindacale, il Presidente e i Consiglieri di Amministrazione hanno la facoltà di convocare in qualsiasi momento l'OdV. Del pari, l'OdV ha, a sua volta, la facoltà di richiedere, attraverso le funzioni o i soggetti competenti, la convocazione dei predetti Organi Sociali per motivi urgenti.

L'OdV deve, inoltre, coordinarsi con le funzioni aziendali competenti presenti nella Società per i diversi profili specifici e precisamente:

- con il *Responsabile del Personale*, in ordine alla formazione del personale;
- con il *Responsabile del Personale*, per i procedimenti disciplinari;
- con il *Responsabile Amministrativo*, in ordine al controllo dei flussi finanziari e di tutte le attività, anche amministrative, che possono avere rilevanza ai fini della commissione dei reati societari;
- con il *Datore di Lavoro*, in ordine alle attività antinfortunistiche e di tutela dell'igiene e della salute nonché di quelle relative alla normativa ambientale.

6.5 *Flussi informativi verso l'OdV: informazioni di carattere generale ed informazioni specifiche obbligatorie*

L'art. 6, comma II, lett. d) del Decreto 231 richiede la previsione nel Modello di obblighi informativi nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello stesso (vale a dire, l'Organismo di Vigilanza). L'obbligo di un flusso informativo strutturato è concepito quale strumento per garantire l'attività di vigilanza sull'efficacia ed effettività del Modello e per l'eventuale accertamento a posteriori delle cause che hanno reso possibile il verificarsi dei reati previsti dal Decreto 231.

L'efficacia dell'attività di vigilanza trova fondamento in un sistema strutturato di segnalazioni ed informazioni provenienti da tutti i Destinatari del Modello, con riferimento a tutti gli atti, comportamenti o eventi, di cui vengano a conoscenza, che potrebbero determinare una

violazione del Modello o che, più in generale, siano potenzialmente rilevanti ai fini del Decreto 231.

Come previsto dalle Linee Guida di Confindustria e dalle *best practice*, i flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza fanno riferimento alle seguenti categorie di informazioni:

- flussi informativi *ad hoc* (attinenti a criticità attuali o potenziali che è opportuno portare immediatamente a conoscenza dell'OdV, come meglio specificato *infra*, al paragrafo 6.5.1);
- informativa periodica (attinente a numerosi e diversi aspetti in merito ai quali è opportuno che l'OdV riceva informazioni a cadenza prestabilita – di norma annuale o semestrale – per lo svolgimento dell'attività di monitoraggio sul rispetto delle regole di comportamento previste nelle singole Parti Speciali del Modello, come meglio spiegato *infra*, al paragrafo 6.5.2. e nelle tabelle riepilogative in calce a ciascuna Parte Speciale).

6.5.1. Flussi informativi *ad hoc*

I flussi informativi *ad hoc* indirizzati all'OdV da Esponenti Aziendali o da terzi attengono a criticità attuali o potenziali e possono consistere in:

notizie occasionali in relazione alle quali è opportuna un'informativa immediata nei confronti dell'Organismo di Vigilanza.

L'obbligo di informazione ha per oggetto:

- i provvedimenti e/o le notizie provenienti dall'Autorità Giudiziaria, o da qualsiasi altra Autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini/accertamenti, riguardanti la Società, anche nei confronti di ignoti, per i reati o gli illeciti amministrativi di cui al Decreto 231;
- le richieste di assistenza legale da parte dei dirigenti e/o dei dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario per i reati previsti dal Decreto 231;
- le notizie relative all'attivazione, a tutti i livelli aziendali, del sistema disciplinare previsto nel Modello con evidenza specifica dei procedimenti disciplinari attivati e delle

eventuali sanzioni irrogate, ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;

- i *report* e le relazioni da cui possano emergere elementi con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme del Decreto 231;
- l'eventuale esistenza di situazioni di conflitto di interesse tra uno dei Destinatari e la Società;
- eventuali infortuni sul luogo di lavoro con prognosi uguale o superiore a 40 giorni, ovvero provvedimenti assunti dall'Autorità Giudiziaria o da altre Autorità in merito alla materia della sicurezza e salute sul lavoro;
- eventuali incidenti o accadimenti che possano comportare un rischio ambientale;
- eventuali violazioni del GDPR o eventi di data breach.

L'OdV valuta i flussi informativi ricevuti e determina le eventuali iniziative, anche ascoltando il mittente del flusso informativo e/o il responsabile della presunta violazione e/o ogni altro soggetto che riterrà utile, motivando per iscritto ogni conclusione raggiunta.

6.5.2. Informativa periodica

Oltre alle notizie di cui ai paragrafi precedenti – che riguardano fatti o eventi di carattere eccezionale – dovranno, altresì, essere comunicate all'Organismo di Vigilanza, su base periodica, le informazioni rilevanti al fine di agevolare l'opportuna attività di controllo secondo quanto previsto nelle tabelle riepilogative in calce a ciascuna Parte Speciale.

6.5.3. La casella e-mail e l'indirizzo dell'OdV

Al fine di facilitare il flusso di segnalazioni e informazioni verso l'OdV, è stata istituita la casella *e-mail* dell'Organismo di Vigilanza: odv@gimaitaly.com appositamente comunicata ai Destinatari.

I flussi informativi possono, altresì, essere trasmessi per posta all'indirizzo: “*Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. n. 231/2001, via Marconi n. 1, Gessate (MI)*”.

L'OdV può, inoltre, chiedere alla società di revisione informazioni di interesse ai fini dell'attuazione del Modello e del controllo sul rispetto dello stesso.

L'Organismo di Vigilanza assicura la riservatezza delle informazioni di cui venga in possesso.

L'OdV si astiene, altresì, dall'utilizzare informazioni riservate per fini diversi da quelli di cui ai precedenti paragrafi e comunque per scopi non conformi alle funzioni proprie di un organismo di vigilanza, fatto salvo il caso di espressa e consapevole autorizzazione.

6.6. Raccolta e conservazione delle informazioni

Ogni informazione, segnalazione, *report* previsto nel presente Modello è conservato dall'OdV in un apposito archivio (informatico o cartaceo) per un periodo di 10 anni, nel rispetto delle normative sulla *privacy* (D.Lgs. n. 196/2003 e Regolamento UE n. 679/2016).

L'accesso all'archivio è consentito ai membri del Collegio Sindacale e del Consiglio di Amministrazione, salvo che le notizie riguardino indagini nei loro confronti, nel qual caso sarà necessaria l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio Sindacale e sempre che tale accesso non sia comunque garantito da norme di legge vigenti.

7. IL SISTEMA DI PROTEZIONE DELLE SEGNALAZIONI (*WHISTLEBLOWER PROTECTION*)

Il Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24 – di recepimento nel nostro Paese della Direttiva (UE) 2019/1937 – sostituisce le disposizioni previgenti in materia *whistleblowing*, raccogliendo in un unico testo normativo l'intera disciplina dei canali di segnalazione e del regime di protezione dei soggetti che segnalano violazioni di normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'ente privato (e dell'amministrazione pubblica), di cui siano venute conoscenza nel proprio contesto lavorativo.

Al fine di dare efficace attuazione a quanto previsto dal D.lgs. n. 24/2023 che, tra l'altro, ha abrogato le disposizioni di cui all'art. 6, comma 2-*ter* e comma 2-*quater*, e modificato l'art. 6, comma 2-*bis*, del Decreto 231, GIMA S.P.A. adotta una nuova procedura segnalazioni ("Procedura *Whistleblowing*") che costituisce parte integrante del Modello 231 (allegato) e disciplina il processo di ricezione, analisi e gestione delle segnalazioni.

In particolare, la Procedura *Whistleblowing*:

- prevede canali di segnalazione che consentono a chiunque di presentare denunce riguardanti informazioni su violazioni di leggi (comprese disposizioni normative europee) e regolamenti, del Codice Etico, del Modello 231 nonché del sistema di regole e procedure vigenti in società;

- garantisce, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità del segnalante, di coloro che sono coinvolti nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione stessa e della relativa documentazione;
- contempla misure di protezione per gli autori della segnalazione, della divulgazione pubblica o della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile, nonché per gli altri soggetti specificamente individuati dal D.Lgs. n. 24/2023 (ad esempio, facilitatori, colleghi ecc.);
- vieta il compimento di ogni forma di ritorsione a danno della persona che effettua una segnalazione, una divulgazione pubblica o una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile, nonché degli altri soggetti specificamente individuati dal D.Lgs. n. 24/2023 (ad esempio, ai facilitatori, ai colleghi ecc.).

Nel rispetto dell'art. 6, comma 2-*bis*, del Decreto 231 e del d.lgs. n. 24/2023, il presente Modello 231 estende l'applicazione di cui al Sistema Disciplinare anche nei confronti di chi viola le norme sulla gestione della segnalazione e/o le misure poste a tutela del segnalante, nonché nei confronti del segnalante nei casi di cui all'articolo 16, comma 3, del D.Lgs. n. 24/2023, salvo quanto previsto dall'articolo 21, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 24/2023 (cfr. *infra-paragrafo* 11 Sistema Disciplinare).

Le segnalazioni possono essere trasmesse:

In forma scritta:

- ✓ attraverso il Portale informatico, accessibile dalla pagina dedicata al *Whistleblowing* presente sia sul sito internet di GIMA S.P.A. sia sulla intranet aziendale https://www.gimaitaly.com/it/assets/Procedura_Whistleblowing.pdf

In forma orale:

- ✓ tramite casella vocale

Le segnalazioni possono essere altresì trasmesse:

- ✓ in forma orale, mediante richiesta di incontro diretto;
- ✓ attraverso il canale esterno gestito da ANAC;

- ✓ attraverso denuncia all’Autorità Giudiziaria;
- ✓ attraverso divulgazione pubblica.

Il canale interno è prioritario rispetto quello esterno.

Per ulteriori approfondimenti rispetto a quanto illustrato nel presente paragrafo si rimanda alla Procedura *Whistleblowing*.

8. IL REGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (*GENERAL DATA PROTECTION REGULATION*)

Una delle principali novità legislative del 2018, caratterizzate dalla decisiva influenza sulle procedure aziendali, è il nuovo regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali, Regolamento Ue 2016/679, (GDPR, ossia “*General Data Protection Regulation*”), che deve essere obbligatoriamente applicato da tutti i soggetti destinatari, quali imprese, enti privati e pubblici, professionisti che hanno il dovere di garantire il massimo rispetto della normativa in materia di riservatezza e protezione dei dati personali.

Il GDPR è destinato a tutte quelle aziende che raccolgono e/o elaborano dati personali di cittadini europei e ha effetto anche se le imprese che possiedono i dati hanno sede al di fuori dei confini dell’UE, offrendo servizi o prodotti all’interno del mercato unico.

La nuova normativa si applica a tutte le aziende, ovunque stabilite, al fine di offrire una tutela diretta ai cittadini, imponendo alle aziende di adeguarsi alla nuova disciplina.

Rispetto alla precedente regolamentazione, il Regolamento impone alcuni adempimenti che consentono di implementare, completandolo, il sistema di trattamento e protezione dei dati già adottato dai soggetti obbligati. In particolare, le regole imposte dal nuovo regolamento possono essere così sintetizzate:

- definire una politica di conservazione dei dati;
- aggiornare le informative ai sensi dell’art. 13 del GDPR;
- verificare le condizioni di liceità dei trattamenti e delle fattispecie per cui è necessario richiedere il consenso (artt. da 6 a 10);
- revisionare i rapporti con tutti i responsabili esterni dei trattamenti (con ritrattazione degli obblighi previsti all’art. 28);

- revisionare/aggiornare l'analisi dei rischi per la definizione di misure di sicurezza adeguate (art. 32);
- per gli enti pubblici (e per i privati qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 37 comma 1), individuare e nominare un *Data Protection Officer* (DPO).

Il GDPR ha ampliato la definizione di dato personale e sensibile, che non è più riferito a dati quali indirizzo o numero di telefono, ma ricomprende anche i dati identificativi *online* come *cookie*, indirizzi IP, geolocalizzazione ed *e-mail*.

Per adeguarsi al nuovo regolamento, nel raccogliere i dati, le aziende devono seguire le seguenti regole:

- permettere all'utente di fornire il proprio consenso in modo esplicito e tracciabile;
- predisporre un'informativa sul trattamento dei dati personali trasparente, chiara e facilmente accessibile;
- garantire che i dati raccolti siano pertinenti, adeguati e limitati alle finalità per cui vengono richiesti e trattati.

La richiesta di consenso deve essere chiara, comprensibile e deve essere presentata in una schermata facilmente riconoscibile. Bisogna, inoltre, garantire all'utente il diritto di revocare il proprio consenso in qualsiasi momento.

Nel regolamento viene introdotto il diritto alla "portabilità" dei propri dati personali; pertanto, viene concessa la possibilità a qualsiasi utente di trasferire i dati da un titolare del trattamento a un altro. Il cittadino, cioè, deve poter ottenere facilmente una copia dei propri dati personali, in un formato leggibile e facilmente trasferibile.

Sono stati poi ampliati gli obblighi sussistenti in capo al Titolare e al Responsabile del trattamento (artt. 24 e ss.).

Essi non dovranno solo garantire il rispetto delle regole fissate per il trattamento dei dati personali, ma dovranno adottare una serie di misure giuridiche, organizzative e tecniche per la protezione dei dati personali, anche attraverso l'elaborazione di specifici modelli organizzativi, adeguati al settore di interesse in cui svolge la propria attività.

Eventuali violazioni di dati personali vanno comunicate all’Autorità Garante da parte del Titolare del trattamento; il mancato o ritardato adempimento della comunicazione espone alla possibilità di sanzioni amministrative.

Tra i principali obblighi cui le aziende devono attenersi vi è l’adozione del Registro dei trattamenti di dati personali (art. 30).

Il titolare dovrà informare in modo chiaro, semplice e immediato anche tutti gli interessati e offrire indicazioni su come intende limitare i danni; potrà decidere di non informarli qualora ritenga che la violazione non comporti un rischio elevato per i loro diritti o se dimostrerà di avere già adottato misure di sicurezza o ancora nell’eventualità in cui informare gli interessati potrebbe comportare uno sforzo sproporzionato al rischio.

L’Autorità Garante potrà imporre al titolare del trattamento di informare gli interessati, sulla base di una propria valutazione dei rischi correlati alla violazione commessa.

A seguito del recepimento del Regolamento UE sulla *privacy*, la società ha adottato nuove misure in linea con quanto prescritto dalla normativa.

9. IL SISTEMA DISCIPLINARE E SANZIONATORIO

9.1 Principi generali

Ai fini dell’efficace attuazione del modello di organizzazione, gestione e controllo, il Decreto 231 richiede la predisposizione di un adeguato Sistema Disciplinare (art. 6, comma II, lett. e) e art. 7, comma IV, lett. b) del Decreto 231).

Il Sistema Disciplinare adottato da GIMA S.p.A. è finalizzato a sanzionare il mancato rispetto dei principi, delle misure e regole comportamentali indicate nel Modello 231 stesso nonché nelle procedure ad esso relative, compresa la Procedura *Whistleblowing*.

L’applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dalla circostanza che il comportamento imputato al lavoratore (sia egli subordinato, in posizione apicale o collaboratore) integri una violazione da cui scaturisca o possa scaturire un procedimento penale e/o l’applicazione di eventuali sanzioni di altra natura.

Il Sistema Disciplinare è adottato dalla Società in coerenza con i seguenti principi:

- **Specificità ed autonomia:** il Sistema Disciplinare adottato è finalizzato a sanzionare ogni violazione del Modello 231, indipendentemente dal fatto che da essa consegua o meno la commissione di un reato. Il Sistema Disciplinare è, pertanto, autonomo rispetto ad altre eventuali misure sanzionatorie, essendo la Società chiamata a sanzionare la violazione del Modello 231 indipendentemente dall'eventuale instaurazione di un procedimento penale e dall'esito del conseguente giudizio;
- **Compatibilità:** il procedimento di accertamento e di applicazione della sanzione devono essere coerenti con le norme di legge e con le regole contrattuali applicabili al rapporto in essere con la Società;
- **Idoneità:** il sistema dev'essere efficiente ed efficace ai fini della prevenzione del rischio di commissione di comportamenti illeciti, avendo particolare riguardo alle condotte rilevanti ai fini dell'integrazione dei reati presupposto del Decreto 231;
- **Proporzionalità:** la sanzione deve essere proporzionata alla violazione rilevata. La proporzionalità dovrà essere valutata alla stregua di due criteri: (i) la gravità della violazione e (ii) la tipologia di rapporto di lavoro in essere con il prestatore (subordinato, parasubordinato, dirigenziale ecc.), tenuto conto della specifica disciplina sussistente sul piano legislativo e contrattuale;
- **Redazione per iscritto ed idonea divulgazione:** il Sistema Disciplinare deve essere formalizzato e deve costituire oggetto di informazione e formazione puntuale per tutti i Destinatari.

Il rispetto delle disposizioni presenti nel Modello 231 è richiesto nell'ambito dei contratti di lavoro autonomo, anche coordinati e continuativi e/o etero organizzati e di lavoro subordinato, ferma restando per questi ultimi la applicazione della disciplina di riferimento per quanto attiene alle sanzioni disciplinari (art. 7 della L. 20 maggio 1970, n. 300 - c.d. "*Statuto dei Lavoratori*" e CCNL applicabile).

All'Organismo di Vigilanza compete, con il supporto della Funzione HRO, il monitoraggio del funzionamento e dell'effettività del Sistema Disciplinare.

Il procedimento disciplinare è avviato su impulso della Funzione HRO o a seguito di comunicazione da parte dell'OdV di inosservanze e/o possibili infrazioni del Modello 231 alle funzioni preposte.

Nei casi in cui è previsto, come più oltre richiamato, che l'OdV non conduca l'istruttoria di accertamento delle possibili inosservanze e/o infrazioni del Modello 231, l'OdV svolge una funzione consultiva. In tutti i casi l'OdV svolge altresì una funzione consultiva nel procedimento disciplinare di irrogazione delle sanzioni.

In particolare, all'OdV deve essere fornita informazione preventiva in merito all'eventuale proposta di archiviazione di un procedimento disciplinare o di irrogazione di una sanzione disciplinare per violazione del Modello 231, affinché esprima se del caso il proprio parere; il parere dell'OdV dovrà pervenire entro i termini previsti per la conclusione del procedimento disciplinare.

Lo svolgimento e la definizione del procedimento disciplinare sono affidati, in considerazione del tipo di contratto di lavoro e/o incarico coinvolto, agli Organi Sociali e/o alle funzioni aziendali che risultano competenti in virtù dei poteri e delle attribuzioni loro conferiti dalla normativa applicabile, dallo Statuto e dai regolamenti interni della Società.

Resta salva la facoltà per la Società di rivalersi per ogni danno e/o responsabilità che alla stessa possano derivare da comportamenti di dipendenti, componenti degli Organi Sociali e Soggetti Terzi in violazione del Modello 231.

Il Sistema Disciplinare adottato da GIMA S.p.A. è coerente con le leggi e le altre disposizioni regolamentari vigenti, nonché con i contratti collettivi nazionali del lavoro applicabili al settore, avendo anche riguardo, per quanto concerne il procedimento applicativo delle sanzioni con riferimento al lavoro subordinato, all'art. 7 dello Statuto dei lavoratori.

Per i destinatari che sono legati da contratti di natura diversa da un rapporto di lavoro dipendente (ivi inclusi i componenti gli Organi Sociali e in generale i Soggetti Terzi), le misure applicabili e le procedure disciplinari sono coerenti con la legge e con le relative condizioni contrattuali.

9.2 Soggetti destinatari

I Destinatari hanno l'obbligo di uniformare la propria condotta ai principi e alle regole sancite nel Modello 231.

Ai fini del Sistema Disciplinare, costituisce condotta rilevante per l'applicazione delle sanzioni ogni azione od omissione posta in essere - anche in concorso con altri soggetti – in violazione ai suddetti principi e regole.

In particolare, a mero titolo esemplificativo e oltre quanto previsto dalla regolamentazione aziendale di riferimento e quale specificazione della stessa, costituisce illecito disciplinare:

- l'inosservanza o la violazione delle regole etico-comportamentali previste dal Modello 231;
- l'omissione di segnalazioni all'OdV di violazioni del Modello 231 di cui si abbia avuto conoscenza;
- qualsiasi ritorsione da intendersi come comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica in materia di *whistleblowing* e che provoca o può provocare, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia o che ha effettuato una divulgazione pubblica e/o agli altri soggetti specificamente individuati dal D.Lgs. n. 24/2023;
- la mancata istituzione di canali di segnalazione interna;
- la mancata adozione di procedure per l'effettuazione e la gestione delle segnalazioni;
- l'adozione di procedure per l'effettuazione e la gestione delle segnalazioni non conforme alle prescrizioni di cui agli articoli 4 e 5 del D.Lgs. n. 24/2023;
- l'omessa attività di verifica e analisi con riguardo alle segnalazioni ricevute;
- la messa in atto di azioni o comportamenti con i quali la segnalazione è stata ostacolata o si è tentato di ostacolarla;
- la violazione dell'obbligo di riservatezza in ordine all'identità del segnalante, delle persone coinvolte o, comunque, menzionate nella segnalazione nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

Nei casi di cui all'articolo 16, comma III, del D.Lgs. n. 24/2023 (*i.e.* in caso di accertamento con sentenza, anche non definitiva di primo grado, nei confronti del segnalante della responsabilità penale per i reati di calunnia o diffamazione o comunque per i medesimi reati connessi alla denuncia all'autorità giudiziaria o contabile, ovvero della responsabilità civile, per aver riferito informazioni false riportate intenzionalmente con dolo o colpa grave), salvo

quanto previsto dall'articolo 21, comma I, lettera c) del D.Lgs. n. 24/2023, la Società darà corso al procedimento disciplinare secondo quanto previsto dal presente Sistema Disciplinare, dal CCNL TLC e dalla legge.

Ogni comportamento in violazione delle previsioni del Modello 231 rappresenta, se accertato:

- nel caso di dipendenti (inclusi i dirigenti), un inadempimento contrattuale in relazione alle obbligazioni che derivano dal rapporto di lavoro ai sensi degli artt. 2104 c.c. e 2106 c.c.;
- nel caso di Consiglieri e di componenti del Collegio Sindacale, l'inosservanza dei doveri loro imposti dall'ordinamento e/o dallo statuto;
- nel caso di Soggetti Terzi, grave inadempimento contrattuale tale da legittimare, nei casi più gravi, la risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., fatta salva la possibilità di agire per ottenere il risarcimento del danno eventualmente subito.

Il procedimento per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari tiene dunque conto delle particolarità derivanti dalla qualifica del soggetto nei cui confronti si procede.

9.3 Sanzioni nei confronti dei lavoratori dipendenti

9.3.1 Misure nei confronti di Impiegati e Quadri.

La violazione delle norme di condotta e delle procedure indicate nel Modello costituisce un illecito disciplinare, ai sensi dell'art. 2104, comma II, c.c..

In particolare, si prevede che:

- incorre nei provvedimenti di richiamo verbale, ammonizione scritta, multa o sospensione dal lavoro e dalla retribuzione, secondo la gravità della violazione, il lavoratore che violi le procedure interne previste dal presente Modello (ad es. che non osservi le procedure prescritte, ometta di dare comunicazione all'OdV delle informazioni prescritte, ometta di svolgere controlli, ecc.) o adotti, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, dovendosi ravvisare in tali comportamenti una violazione del contratto che comporta un pregiudizio alla disciplina dell'azienda;
- incorre, inoltre, anche nel provvedimento di licenziamento con preavviso, il lavoratore che ponga in essere nell'espletamento delle attività nelle aree a rischio un notevole

inadempimento in violazione delle prescrizioni del Modello, dovendosi ravvisare in tali comportamenti violazioni più gravi di quelle individuate al precedente punto;

- incorre, infine, anche nel provvedimento di licenziamento senza preavviso il lavoratore che adotti, nell'espletamento delle attività nelle aree a rischio un comportamento diretto in modo univoco al compimento di un reato sanzionato dal Decreto ovvero posto in essere in violazione delle prescrizioni del Modello, tale da determinare la concreta applicazione a carico della società di misure previste dal Decreto, dovendosi ravvisare nel suddetto comportamento, una gravissima violazione tale da provocare "all'Azienda grave nocimento morale e/o materiale", nonché da costituire "delitto".

Tali sanzioni potranno essere irrogate anche per le condotte identificate come violazioni ai sensi del Decreto *Whistleblowing*.

9.3.2 Misure nei confronti dei Dirigenti.

In caso di violazione, da parte di dirigenti, del presente Modello o di adozione, nell'espletamento delle Attività Sensibili, di un comportamento non conforme alle prescrizioni dello stesso, ovvero in caso di violazione, in qualsivoglia modo, delle misure a tutela del segnalante o di effettuazione con dolo o colpa grave di segnalazioni che si rivelano infondate, la Società provvede ad applicare nei confronti dei responsabili le misure più idonee in conformità a quanto normativamente previsto e in conformità con quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dei Dirigenti industriali.

L'individuazione e l'applicazione delle sanzioni deve tener conto dei principi di proporzionalità, gradualità e di adeguatezza rispetto alla violazione contestata.

A tale proposito, assumono rilievo le seguenti circostanze:

- tipologia della condotta contestata;
- circostanze concrete in cui si è realizzata la condotta;
- modalità di commissione della condotta;
- gravità della violazione tenuto conto degli elementi soggettivi di seguito elencati:
 - eventuale commissione di più violazioni nell'ambito della medesima condotta
 - eventuale condivisione di responsabilità con più soggetti che abbiano concorso nel determinare la violazione
 - eventuale recidiva dell'autore

- livello di responsabilità gerarchica o tecnica riferibile al soggetto autore della violazione;
- gravità della violazione oggettiva, tenuto conto dei seguenti tre elementi, graduati in ordine crescente:
 - violazioni del Modello che non hanno comportato esposizione a rischio o hanno comportato una modesta esposizione a rischio
 - violazioni del Modello che hanno comportato una apprezzabile o significativa esposizione a rischio
 - violazioni del Modello che hanno integrato un fatto penalmente rilevante.

In particolare:

- laddove la violazione di una o più prescrizioni del Modello sia di gravità tale da ledere irreparabilmente il rapporto di fiducia, non consentendo la prosecuzione anche provvisoria del rapporto di lavoro, il dirigente incorre nel provvedimento del licenziamento senza preavviso;
- in caso di violazione di minore entità di una o più prescrizioni del Modello, ma pur sempre di gravità tale da ledere irreparabilmente il vincolo fiduciario, il dirigente incorre nel provvedimento del licenziamento giustificato con preavviso;
- in caso di violazione non grave di una o più regole procedurali o comportamentali previste nel Modello, il dirigente incorre nel richiamo scritto all'osservanza del Modello, la quale costituisce condizione necessaria per il mantenimento del rapporto fiduciario con la Società, e nella comminazione di una multa.

Tali sanzioni potranno essere irrogate anche per le condotte identificate come violazioni ai sensi del Decreto *Whistleblowing*.

9.4 Procedimento per la determinazione ed irrogazione delle sanzioni nei confronti dei lavoratori dipendenti

Il processo relativo alla rilevazione dell'infrazione da parte dei lavoratori dipendenti (impiegati, quadri e dirigenti) e della determinazione ed irrogazione della sanzione è regolato dalle disposizioni normative vigenti nonché dei contratti collettivi applicabili, e viene articolato nelle seguenti tre fasi:

- i. Fase istruttoria;
- ii. Contestazione della violazione all'interessato;

iii. Determinazione e irrogazione della sanzione.

La determinazione della violazione sarà rilevata sulla base di un'istruttoria svolta dall'Organismo di Vigilanza.

Più precisamente, l'OdV, in tutti i casi in cui riceva una segnalazione ovvero acquisisca, nel corso della propria attività di vigilanza e di verifica, gli elementi idonei a configurare il pericolo di una violazione del Modello, ha l'obbligo di attivarsi al fine di espletare gli accertamenti ed i controlli rientranti nell'ambito della propria attività.

Espletata l'attività di verifica, l'OdV, sulla base degli elementi in proprio possesso, esprime una valutazione circa l'avvenuta violazione e ne informa il Vertice Aziendale. Tale valutazione sarà formalizzata mediante una relazione che dovrà contenere le seguenti informazioni:

- le generalità del soggetto responsabile della violazione;
- la descrizione della condotta contestata;
- l'indicazione delle previsioni del Modello che risultano essere state violate;
- gli eventuali documenti ed elementi a supporto della contestazione.

9.4.1 Procedimento nei confronti di Impiegati e Quadri.

In caso di violazione del Modello e del Codice Etico da parte dei dipendenti la suddetta relazione dell'OdV viene trasmessa all'Ufficio Personale che, entro dieci giorni dall'acquisizione della relazione, provvederà ad inviare al Dipendente una comunicazione di contestazione scritta contenente:

- l'indicazione puntuale della condotta contestata;
- le previsioni del Modello oggetto di violazione;
- l'avviso della facoltà di formulare eventuali deduzioni e/o giustificazioni scritte entro cinque giorni dalla ricezione della comunicazione, nonché di richiedere l'intervento del rappresentante dell'associazione sindacale cui il dipendente aderisce o conferisce mandato.

A seguito delle eventuali controdeduzioni dell'interessato l'Ufficio Personale determinerà l'entità dei provvedimenti da assumere in merito all'applicazione della sanzione. Se il provvedimento non verrà comminato entro i 30 giorni successivi a tali giustificazioni, le stesse si intenderanno accolte.

Il relativo provvedimento è comunicato altresì all'OdV, che verifica, inoltre, l'effettiva applicazione della sanzione irrogata.

Il Dipendente, ferma restando la possibilità di adire l'Autorità Giudiziaria, può, nei venti giorni successivi la ricezione del provvedimento, promuovere la costituzione di un Collegio di conciliazione ed arbitrato, restando in tal caso la sanzione sospesa fino alla relativa pronuncia. Nell'ambito dell'iter sopra descritto, è previsto che il Consiglio di Amministrazione di GIMA S.p.A. sia informato in merito agli esiti delle verifiche interne ed al profilo sanzionatorio applicato nei confronti dei dipendenti.

9.4.2 Procedimento nei confronti dei Dirigenti.

In caso di violazione del Modello e del Codice Etico da parte dei Dirigenti la suddetta relazione dell'OdV viene trasmessa agli amministratori e all'Ufficio Personale.

Entro cinque giorni dall'acquisizione della relazione dell'OdV, l'Amministratore Delegato convoca il Dirigente interessato mediante una comunicazione di contestazione contenente:

- l'indicazione della condotta constatata e l'oggetto di violazione ai sensi delle previsioni del Modello;
- l'avviso della data della audizione e la facoltà dell'interessato di formulare, anche in quella sede, eventuali considerazioni, sia scritte che verbali, sui fatti.

A seguire l'Amministratore Delegato e/o il Consiglio di Amministrazione, di concerto con l'Ufficio Personale definirà la posizione dell'interessato nonché l'implementazione del relativo procedimento sanzionatorio.

Se il soggetto per cui è stata attivata la procedura di contestazione ricopre posizioni apicali con attribuzione di deleghe da parte degli amministratori e nel caso in cui l'attività di indagine ne comprovi il coinvolgimento ai sensi del D.Lgs. n. 231/01 è previsto che:

- gli amministratori possano decidere nel merito della revoca delle deleghe attribuite in base alla natura dell'incarico;
- gli amministratori possano attivarsi per la definizione della posizione del soggetto ed implementare il relativo procedimento sanzionatorio.

Il provvedimento di comminazione della sanzione è comunicato per iscritto all'interessato, entro sei giorni dalla ricezione delle giustificazioni da parte del dirigente. Tale termine decorrerà dalla data in cui sono state rese le giustificazioni scritte ovvero, se successive, le giustificazioni orali.

L'Ufficio Personale invia comunicazione formale all'OdV degli eventuali provvedimenti comminati. L'OdV verifica la documentazione attestante l'effettiva comminazione della sanzione.

Ferma restando la facoltà di adire l'autorità giudiziaria, il dirigente, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione scritta del licenziamento, può ricorrere al Collegio di Conciliazione e Arbitrato secondo le modalità previste dalla contrattazione applicabile.

In caso di nomina del Collegio, la sanzione disciplinare resta sospesa fino alla pronuncia di tale organo.

9.5 Misure e relativo procedimento nei confronti degli Amministratori e del Sindaco

Nel caso di violazione del Modello e del Codice Etico e/o di violazioni rilevanti ai sensi del Decreto *Whistleblowing*, da parte di uno o più Amministratori e/o Sindaco, l'OdV informa gli organi societari, i quali, in base alla rispettive competenze, procederanno ad assumere le iniziative più opportune ed adeguate coerentemente con la gravità della violazione e conformemente ai poteri previsti dalla legge (ad esempio: dichiarazioni nei verbali delle adunanze, diffida formale, decurtazione degli emolumenti o del corrispettivo, revoca dell'incarico, ecc.).

Nell'ipotesi in cui si ravvisino violazioni del Modello da parte degli Amministratori, tali da compromettere il rapporto di fiducia con l'esponente aziendale ovvero sussistano comunque gravi ragioni connesse alla tutela dell'interesse e/o dell'immagine della Società (ad esempio, applicazione di misure cautelari ovvero rinvio a giudizio di Amministratori in relazione alla commissione di reati da cui possa derivare la responsabilità amministrativa della Società), si procederà alla convocazione del Consiglio di Amministrazione per deliberare in merito alla revoca del mandato.

In tutti gli altri casi, potranno essere applicate le seguenti sanzioni:

- richiamo formale scritto;
- sanzione pecuniaria, pari all'importo da due a cinque volte gli emolumenti calcolati su base mensile;
- revoca, totale o parziale, di procure e/o deleghe.

Per le violazioni del Modello che non hanno comportato esposizione a rischio o hanno comportato una modesta esposizione a rischio potrà essere comminato il richiamo scritto.

Per le violazioni del Modello che hanno comportato un'apprezzabile o significativa esposizione a rischio, potrà essere comminata la sanzione pecuniaria e/o la revoca, totale o parziale di deleghe e/o procure.

Per le violazioni del Modello che hanno integrato un fatto penalmente rilevante, sarà revocato l'incarico.

9.6 Misure e relativo procedimento nei confronti di Collaboratori, Consulenti, partner, controparti ed altri soggetti terzi

Ogni comportamento posto in essere nell'ambito di un rapporto contrattuale dai collaboratori, revisori, consulenti, *partner*, controparti ed altri soggetti esterni in contrasto con le linee di condotta indicate dal presente Modello e nel Codice Etico potrà determinare, grazie all'attivazione di opportune clausole, la risoluzione del rapporto contrattuale.

Al fine di consentire l'assunzione delle iniziative previste dalle clausole contrattuali indicate, l'OdV, a seguito dello svolgimento della fase di istruttoria, trasmette al responsabile della Direzione/Funzione o Unità Organizzativa che gestisce il rapporto contrattuale, nonché al Presidente del Consiglio di Amministrazione e/o all'Amministratore Delegato, la relazione di cui al precedente paragrafo.

La suddetta relazione, qualora il contratto sia stato deliberato dal Consiglio di Amministrazione dovrà essere trasmessa anche all'attenzione del medesimo e del Collegio sindacale.

Il Responsabile della Direzione/Funzione o Unità Organizzativa che gestisce il rapporto contrattuale, sulla base delle eventuali determinazioni nel frattempo assunte dal Consiglio di Amministrazione e/o dall'Amministratore Delegato e dal Collegio Sindacale nei casi previsti, invia all'interessato una comunicazione scritta contenente l'indicazione della condotta constatata, le previsioni del Modello oggetto di violazione nonché l'indicazione delle specifiche clausole contrattuali di cui si chiede l'applicazione.

9.7 Misure nei confronti dei componenti dell'Organismo di Vigilanza

In caso di violazione del presente Modello e/o di violazioni ai sensi del Decreto Whistleblowing, da parte di uno o più membri dell'Organismo di Vigilanza, gli altri membri dell'OdV ovvero uno qualsiasi tra i Sindaci o tra gli Amministratori, informeranno immediatamente il Collegio Sindacale ed il Consiglio di Amministrazione dell'accaduto.

Il Consiglio di Amministrazione prenderà, dunque, gli opportuni provvedimenti, tra cui, ad esempio, la revoca dell'incarico ai membri dell'OdV che hanno violato il Modello e la conseguente nomina di nuovi membri in sostituzione degli stessi ovvero la revoca dell'incarico all'intero organismo e la conseguente nomina di un nuovo OdV.

9.8 Misure in tema di whistleblowing

La GIMA S.p.A. non tollera minacce o ritorsioni di qualsivoglia genere nei confronti del segnalante o di chi abbia collaborato alle attività di riscontro della fondatezza della segnalazione e si riserva il diritto di adottare le opportune azioni contro chiunque ponga in essere o minacci

di porre in essere atti di ritorsione contro coloro che hanno presentato segnalazioni nell'ambito di questo modello e più in generale nell'ambito della *policy* in tema di *whistleblowing*.

Le sanzioni nei confronti di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate sono ricomprese tra le misure delineate nei paragrafi precedenti.

10. FORMAZIONE DELLE RISORSE UMANE E DIFFUSIONE DEL MODELLO

10.1 Formazione

La formazione costituisce uno strumento imprescindibile per un'efficace implementazione del Modello 231 e per una diffusione capillare dei principi di comportamento e di controllo adottati da GIMA S.p.A. al fine di garantire una ragionevole prevenzione dei reati di cui al Decreto 231.

All'interno dei piani di formazione previsti dalla Società, è inserita anche la formazione/informazione in materia di *whistleblowing*.

I requisiti che lo strumento della formazione deve rispettare sono i seguenti:

- essere adeguata alla posizione ricoperta e al livello di inquadramento dei soggetti all'interno dell'organizzazione (Soggetti Apicali, Soggetti Sottoposti, neoassunti, impiegati, dirigenti, ecc.);
- i contenuti devono differenziarsi in funzione dell'attività svolta dal soggetto all'interno dell'azienda ed al profilo di rischio Reato 231 associato;
- la periodicità dell'attività di formazione deve avvenire in funzione degli aggiornamenti normativi a cui il Decreto 231 è soggetto e alla rilevanza dei cambiamenti organizzativi che la società adotta;
- la partecipazione al programma di formazione deve essere obbligatoria e devono essere definiti appositi meccanismi di controllo per verificare la presenza dei soggetti e il grado di apprendimento di ogni singolo partecipante.

A supporto dell'adozione del Modello 231, la società assicura, per tutti i dipendenti, moduli, attività e progetti formativi sulle tematiche 231 sulla base delle seguenti logiche:

- formazione mirata, specificamente finalizzata all'aggiornamento e al miglioramento delle competenze in materia di Decreto 231 dei ruoli aziendali maggiormente coinvolti sia in termini di responsabilità definite nell'ambito del Modello 231;
- formazione diffusa rivolta a target molto ampi della popolazione aziendale in maniera tendenzialmente indifferenziata;
- specifiche iniziative di *on-boarding* nei confronti dei dipendenti neoassunti a seguito dell'inserimento in organico.

Gli interventi formativi, per i quali è prevista specifica pianificazione annuale, trovano realizzazione attraverso:

- il raccordo tra le strutture della *Compliance* e quelle incaricate della formazione all'interno della Funzione *Human Resources* ("Funzione HRO") nel momento dell'ideazione, della progettazione e della *delivery* delle iniziative formative;
- la tracciabilità di tutte le iniziative svolte, assicurata anche da specifici sistemi di rendicontazione e supporto della Funzione HRO.

La mancata partecipazione all'attività di formazione senza giustificazione da parte degli Esponenti Aziendali costituisce una violazione dei principi contenuti nel presente Modello e, pertanto, potrà essere oggetto di sanzione ai sensi di quanto indicato nel precedente Capitolo.

10.2 Informazione

In linea con quanto disposto dal Decreto 231 e dalle Linee Guida di Confindustria, la Società promuove un'adeguata diffusione del presente Modello 231, al fine di assicurarne la piena conoscenza da parte dei Destinatari.

In particolare, si prevede che la comunicazione sia:

- effettuata mediante canali di comunicazione appropriati e facilmente accessibili sia dai dipendenti che dai Soggetti Terzi, quali il portale intranet e il sito internet della Società;
- differenziata in termini di contenuto in rapporto ai diversi Destinatari e tempestiva ai fini di consentirne l'aggiornamento.

GIMA S.p.A. attua, altresì, azioni di sensibilizzazione sull'etica d'impresa rispetto ai Soggetti Terzi nell'ambito dei rapporti d'affari con la Società, attraverso l'adozione di apposite clausole

contrattuali che prevedono l'impegno esplicito di tali soggetti ad operare nel rispetto del Decreto 231 e a tenere un comportamento conforme ai principi e alle regole etico-comportamentali contenuti nel Modello 231, pena, nei casi più gravi, la risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c..

PARTE SPECIALE

PREMESSA ALLA PARTE SPECIALE

L'art. 6, comma I, del D.Lgs. n. 231/2001 individua le esigenze alle quali deve rispondere il MOG. Nello specifico il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (nel prosieguo MOG), può fungere da scriminante ed esimente della responsabilità amministrativa introdotta dal Decreto se:

- a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- c) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;
- d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla lettera b).

Nell'individuazione delle procedure il presente Modello ha predisposto una serie di principi che devono essere osservati nello svolgimento di tutte le attività da parte della Società.

Nello specifico, si tratta di assicurare:

- una chiara e organica distribuzione di compiti all'interno della Società;
- la tracciabilità di ogni operazione rilevante ai fini del Decreto 231;
- il flusso costante delle informazioni rilevanti all'OdV.

Quanto riportato nella presente Parte Speciale del MOG viene applicato ai soggetti inseriti nell'organigramma societario ed operanti nelle aree di attività a rischio, come di seguito individuate in relazione a ciascuna fattispecie di reato illustrata.

Ai destinatari del MOG è fatto assoluto divieto di:

- attuare comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato considerate nella Parte Speciale;
- porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate, possano potenzialmente diventarlo.

PARTE SPECIALE – A –

Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’Autorità Giudiziaria.

CAPITOLO A.1

Criteri per la definizione di pubblica amministrazione, di pubblici ufficiali e di soggetti incaricati di un pubblico servizio.

I reati di cui alla presente Parte Speciale trovano tutti come presupposto l’instaurazione di rapporti con la P.A. (includendo in tale definizione anche la P.A. di Stati esteri).

Si indicano pertanto qui di seguito alcuni criteri generali per la definizione di “*Pubblica Amministrazione*”, “*Pubblici Ufficiali*” e “*Incaricati di Pubblico Servizio*”.

A.1.1 Enti della Pubblica Amministrazione

Agli effetti della legge penale, viene comunemente considerato come “*Ente della Pubblica Amministrazione*” qualsiasi persona giuridica che abbia in cura interessi pubblici e che svolga attività legislativa, giurisdizionale o amministrativa in forza di norme di diritto pubblico e di atti autoritativi.

A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, si possono indicare quali soggetti della Pubblica Amministrazione, i seguenti Enti o categorie di Enti:

- enti ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo (quali, ad esempio, Ministeri, Camera e Senato, Agenzia delle Entrate, Magistratura ordinaria e amministrativa);
- Regioni e Comuni;
- società municipalizzate;
- stazioni appaltanti;
- Istituto Superiore della Sanità;
- enti ospedalieri;
- Autorità di Vigilanza (quali ad esempio Banca d’Italia, Consob, AGCM);

- Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, e loro associazioni;
- tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali (quali, ad esempio, INPS, CNR, INAIL, ISTAT, ENASARCO);
- ASL e ATS;
- enti e Monopoli di Stato;
- soggetti di diritto privato che esercitano un pubblico servizio (ad esempio, Cassa Depositi e Prestiti e Ferrovie dello Stato);
- fondazioni di previdenza ed assistenza;
- SIAE;
- Autorità doganali;
- Ispettorato del lavoro.

Ferma restando la natura puramente esemplificativa di tale elenco, si evidenzia come non tutte le persone fisiche che agiscono nella sfera ed in relazione ai suddetti enti siano soggetti nei confronti dei quali (o ad opera dei quali) si perfezionano le fattispecie di Reati nei rapporti con la P.A.

In particolare, le figure che assumono rilevanza a tal fine sono soltanto quelle dei “*Pubblici Ufficiali*” e degli “*Incaricati di Pubblico Servizio*”.

A.1.2 *Pubblici Ufficiali*

L’art. 357 c.p. definisce pubblici ufficiali “*coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa*”, precisando che “*è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi*”.

Il codice penale prevede tre tipi di pubbliche funzioni: legislativa, giudiziaria ed amministrativa.

Le prime due (legislativa e giudiziaria) non sono definite espressamente dall’art. 357 c.p. perché presentano caratteristiche tipiche che consentono una loro immediata individuazione; infatti:

- la funzione legislativa è l'attività svolta dagli organi pubblici (Parlamento, Regioni e Governo) che, secondo la Costituzione italiana, hanno il potere di emanare atti aventi valore di legge;
- la funzione giudiziaria è l'attività svolta dagli organi giudiziari (civili, penali e amministrativi) e dai loro ausiliari (cancelliere, segretario, perito, interprete, ecc.), per l'applicazione della legge al caso concreto.

La funzione amministrativa, così come definita dal comma secondo dell'art. 357 c.p., è un'attività che si caratterizza per il fatto di essere disciplinata da norme di diritto pubblico o da atti autoritativi della P.A. (e ciò la differenzia dalle attività di natura privatistica che sono disciplinate da strumenti di diritto privato, quali il contratto) e per la circostanza di essere accompagnata dalla titolarità di almeno uno dei seguenti tre poteri:

- potere di formare e manifestare la volontà della P.A. (ad esempio, sindaco o assessore di un comune, componenti di commissioni di gare di appalto, dirigenti di aziende pubbliche, ecc.);
- potere autoritativo, che comporta l'esercizio di potestà attraverso le quali si esplica il rapporto di supremazia della P.A. nei confronti dei privati cittadini (ad esempio, gli appartenenti alle forze dell'ordine, i componenti delle commissioni di collaudo di lavori eseguiti per un ente pubblico, i funzionari delle Autorità di Vigilanza, ecc.);
- potere certificativo, vale a dire potere di redigere documentazione alla quale l'ordinamento giuridico attribuisce efficacia probatoria privilegiata (ad esempio, notai).

La Corte di Cassazione - ai fini della determinazione della qualifica di "*pubblico ufficiale*" - ha statuito che è sempre necessario valutare le "*specifiche mansioni svolte*" dal soggetto laddove queste siano "*funzioni prettamente pubblicistiche*", tale qualifica può dirsi integrata (Cass. pen., Sez. V, 28 giugno 2017, n. 31676, fattispecie in cui la Suprema Corte ha ritenuto qualificabile come pubblico ufficiale il *project manager* di una società partecipata da un ente pubblico).

A.1.3 Incaricati di un pubblico servizio

La definizione della categoria di "*soggetti incaricati di un pubblico servizio*" si rinviene all'art. 358 c.p., a norma del quale "*sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei*

poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale”.

Il legislatore puntualizza la nozione di “*pubblico servizio*” attraverso due ordini di criteri, uno positivo e uno negativo. Il servizio, affinché possa definirsi pubblico, deve essere disciplinato, del pari alla “*pubblica funzione*”, da norme di diritto pubblico, ma con la differenziazione relativa alla mancanza dei poteri di natura certificativa, autorizzativa e deliberativa propri della pubblica funzione.

Esempi di incaricati di pubblico servizio sono: i dipendenti delle Autorità di Vigilanza che non concorrono a formare la volontà dell’Autorità e che non hanno poteri autoritativi, i dipendenti degli enti che svolgono servizi pubblici anche se aventi natura di enti privati, gli impiegati degli uffici pubblici, ecc..

CAPITOLO A.2

Le fattispecie dei reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 del D.Lgs. n. 231/2001) e la fattispecie di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’Autorità Giudiziaria (art. 25-decies del D.Lgs. n. 231/2001)

La presente Parte Speciale si riferisce ai reati realizzabili nell’ambito dei rapporti tra la Società e la P.A. e la fattispecie di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’Autorità Giudiziaria.

A.2.1 Reati di tipo corruttivo

Il reato di corruzione, in generale, consiste in un accordo criminoso avente ad oggetto il mercimonio dell’attività funzionale della pubblica amministrazione, a fronte della promessa o dazione di una somma di danaro o altra utilità da parte del privato nei confronti del pubblico ufficiale.

È sufficiente a configurare il reato in esame, anche la sola accettazione della promessa inerente la suddetta dazione. Il codice distingue innanzitutto la corruzione propria dalla corruzione impropria.

La corruzione è propria se il mercimonio dell’ufficio concerne un atto contrario ai doveri di ufficio; la corruzione è impropria se lo stesso ha per oggetto un atto conforme ai doveri di ufficio.

La corruzione poi si scinde in antecedente e susseguente: la prima si ha se la retribuzione è pattuita anteriormente al compimento dell'atto e al fine di compierlo; la seconda si configura se la retribuzione concerne un atto già compiuto.

Nel caso di corruzione impropria susseguente, l'art. 321 esclude la punibilità del corruttore. Segnatamente, la fattispecie prevista dall'art. 318 c.p. (corruzione per un atto d'ufficio) si realizza quando il pubblico ufficiale, per compiere un atto del suo ufficio, riceve, per sé o per un terzo, in denaro o altra utilità, una retribuzione che non gli è dovuta o ne accetta la promessa. La fattispecie di cui all'art. 319 c.p. (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio) si realizza quando il pubblico ufficiale per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve per sé o per altri danaro o altra utilità o ne accetta la promessa.

CORRUZIONE PER L'ESERCIZIO DELLA FUNZIONE (ARTT. 318, 320 E 321 C.P.)

L'ipotesi di reato di cui all'art. 318 c.p. si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale, per esercitare le proprie funzioni o i propri poteri riceve indebitamente, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, non dovuti o ne accetta la promessa.

Il legislatore, con la Legge n. 190/2012, ha eliminato ogni riferimento a un atto di ufficio già compiuto o da compiere.

La norma punisce sia la compravendita di singoli atti di ufficio, precedentemente riconducibili alla fattispecie di corruzione impropria, sia la cosiddetta corruzione per asservimento, ossia la messa a libro paga del pubblico agente, svincolata dal riferimento a uno specifico atto. In quest'ultima ipotesi il pubblico amministratore non si limita a fare mercimonio di un singolo atto d'ufficio, ma concede al privato la sua generale disponibilità in vista del conseguimento di una serie indeterminata di risultati vantaggiosi (si pensi ad esempio al caso in cui, un funzionario di un ente locale, a fronte della promessa di un Esponente Aziendale, circa l'assunzione o l'attribuzione di una consulenza fittizia a un suo familiare, si impegna a garantire per un periodo prolungato l'ottenimento di una serie di autorizzazioni).

CORRUZIONE PER UN ATTO CONTRARIO AI DOVERI DI UFFICIO, CIRCOSTANZE AGGRAVANTI (ARTT. 319, 319-BIS, 320 E 321 C.P.)

L'ipotesi di reato di cui all'art. 319 c.p. si configura nel caso in cui il pubblico ufficiale, per compiere un atto contrario ai suoi doveri di ufficio o per omettere o ritardare un atto del suo ufficio riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, non dovuta o ne accetta la promessa.

Ai fini della configurabilità di tale reato in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio vanno considerati sia gli atti illegittimi o illeciti (vietati, cioè, da norme imperative o contrastanti con norme dettate per la loro validità ed efficacia) sia quegli atti che, pur formalmente regolari, siano stati posti in essere dal pubblico ufficiale violando il dovere d'imparzialità o asservendo la sua funzione ad interessi privati o comunque estranei a quelli proprio della Pubblica Amministrazione.

Per questa fattispecie di reato la pena può essere aumentata ai sensi dell'art. 319-*bis* c.p. qualora l'atto contrario ai doveri di ufficio abbia ad oggetto il conferimento di pubblici impieghi, stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene, nonché il pagamento o il rimborso di tributi.

Ai sensi dell'art. 320 c.p., le disposizioni di cui all'art. 319 c.p. si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio: in tali casi, tuttavia, le pene previste dal legislatore sono ridotte fino ad un terzo rispetto alle fattispecie delittuose che vedono coinvolto un pubblico ufficiale.

Ai sensi dell'art. 321 c.p. le pene previste dagli artt. 318 e 319 c.p. si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il danaro o altra utilità. Si sottolinea infine come le ipotesi di reato di cui agli artt. 318 e 319 c.p. si differenzino dal delitto di concussione in quanto, nelle prime, tra corrotto e corruttore esiste un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, mentre nella concussione il privato subisce la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato del pubblico servizio.

CORRUZIONE IN ATTI GIUDIZIARI (ART. 319-TER C.P.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, per favorire o danneggiare una parte in un procedimento giudiziario (penale, civile o amministrativo), si corrompa un pubblico ufficiale, e dunque un magistrato, un cancelliere o altro funzionario dell'Autorità Giudiziaria.

INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITÀ (ART. 319-QUATER C.P.)

La presente fattispecie di reato è stata introdotta dalla Legge n. 190/2012 che ha scorporato l'induzione alla corruzione dalla concussione.

Tale ipotesi di reato si configura qualora il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induca taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, danaro o altra utilità. Sono previste pene sia per il pubblico ufficiale o

incaricato di pubblico servizio che induce il privato a dare o promettere utilità sia per il privato cittadino che asseconda tale richiesta.

Il legislatore ha esteso la punibilità anche al privato che subisce l'attività induttiva, a cui è riservato un regime sanzionatorio più mite rispetto a quello previsto per il pubblico funzionario.

ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE (ART. 322 C.P.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui venga offerto o promesso danaro o altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio (per indurlo a compiere le proprie funzioni o esercitare i propri poteri ovvero a omettere o ritardare un atto di sua competenza o compiere un atto contrario ai suoi doveri di ufficio) e tale offerta o promessa non venga accettata.

PECULATO, INDEBITA DESTINAZIONE DI DENARO O COSE MOBILI, CONCUSSIONE, INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITÀ, CORRUZIONE E ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE, DI MEMBRI DELLE CORTI INTERNAZIONALI O DEGLI ORGANI DELLE COMUNITÀ EUROPEE O DI ASSEMBLEE PARLAMENTARI INTERNAZIONALI O DI ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI E DI FUNZIONARI DELLE COMUNITÀ EUROPEE E DI STATI ESTERI (art. 322 bis)

Sulla base del richiamo all'art. 322-bis operato dall'art. 25 del Decreto 231, le fattispecie di reato di previste dagli articoli 314, 314 bis, 316, da 317 a 320 e 322, III e IV comma, si configurano anche nel caso in cui il denaro o altra utilità siano dati, offerti o promessi, anche a seguito di induzione a farlo:

- ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;
- ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;
- alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;
- ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;

- a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio;
- ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale;
- alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali;
- ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali;
- alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di pubblico servizio nell'ambito di Stati non appartenenti all'Unione europea, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione.

Le disposizioni degli articoli 319-*quater*, II comma, 321 e 322, I e II comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità sono dati, offerti o promessi:

- alle persone indicate nel I comma del presente articolo;
- a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali.

Le persone indicate nel I comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio, negli altri casi

TRAFFICO DI INFLUENZE ILLECITE (ART. 346-BIS C.P.)

La norma in parola prevede la punizione di chiunque, all'infuori dei casi di concorso nei reati di cui agli artt. 318, 319 e 319-*ter*, e nei reati di corruzione di cui all'art. 322-*bis* c.p., utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o con un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'art. 322-*bis* c.p., indebitamente si fa

dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica per remunerare un pubblico ufficiale o uno degli altri soggetti di cui all'art. 322-*bis* c.p., in relazione all'esercizio delle sue funzioni ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita.

A tal fine, il secondo comma reca l'esplicita definizione di "*altra mediazione illecita*", consistente nell'intervento per indurre l'agente pubblico a compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio costituente reato, dal quale possa derivare un vantaggio indebito.

Parimenti, è punito chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità.

La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.

Le pene sono, altresì, aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'art. 322-*bis* c.p., in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.

È prevista una pena più lieve nel caso i fatti siano di particolare tenuità.

Con riferimento alle fattispecie di reato di cui al presente paragrafo A.2.1, profili di rischio in capo alla Società si individuano essenzialmente nelle ipotesi in cui gli Esponenti Aziendali, i componenti del Collegio Sindacale e/o i Consulenti della stessa agiscano quali corruttori nei confronti di pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio.

Per quanto riguarda invece la cosiddetta corruzione passiva, la Società (cioè i soggetti persona fisica che la compongono) non potrebbe commettere il reato in proprio in quanto essa è sprovvista della necessaria qualifica pubblicistica; potrebbe, tuttavia, concorrere in un reato di corruzione commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio, nel caso in cui fornisse un qualsiasi sostegno, materiale o morale ai sensi dell'art. 110 c.p., al pubblico funzionario per la commissione del reato. A tal riguardo, si precisa che sussiste l'ipotesi del concorso nel reato di corruzione anche quando si agisca quale mediatore tra il privato e il pubblico funzionario.

A.2.2 La concussione

CONCUSSIONE (ART. 317 C.P.)

L'art. 317 c.p., come modificato dalla Legge n. 190/2012 e dalla Legge n. 69/2015, punisce il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità.

Nella formulazione codicistica antecedente alla modifica apportata dalla Legge n. 69/2015, la fattispecie in esame prevedeva quale soggetto attivo solo il pubblico ufficiale. Il legislatore, con tale ultima modifica, ha riesteso la soggettività attiva del reato anche all'incaricato di pubblico servizio.

La concussione, al pari della corruzione, prevede una condotta bilaterale, che coinvolga, insomma, tanto il soggetto concussore quanto quello concusso.

Tuttavia, a differenza della corruzione, solo il concussore è assoggettato a pena, in quanto il concusso è vittima del reato: pertanto, per la natura privatistica dell'attività svolta dalla Società, i suoi esponenti non potrebbero commettere il reato in proprio in quanto sprovvisti della necessaria qualifica pubblicistica.

Inoltre, è astrattamente possibile che un dipendente della Società rivesta, al di fuori dell'attività lavorativa, una pubblica funzione o svolga un pubblico servizio: si pensi al dipendente della Società che svolga l'incarico di componente di una giunta comunale. In tale ipotesi, questi, nello svolgimento del proprio ufficio o servizio, dovrà astenersi dal tenere comportamenti che, in violazione dei propri doveri d'ufficio e/o con abuso delle proprie funzioni, siano idonei a recare un indebito vantaggio alla Società.

A.2.3 Le ipotesi di truffa (Art. 24, D.Lgs. n. 231/2001)

TRUFFA IN DANNO DELLO STATO O DI ALTRO ENTE PUBBLICO O DELL'UNIONE EUROPEA (ART. 640, COMMA II, N. 1 C.P.)

La fattispecie che viene in considerazione ai sensi del D.Lgs. n. 231/01, è l'ipotesi aggravata di cui al comma II, numero 1), dell'art. 640 c.p. per essere stato, cioè, il fatto commesso a danno dello Stato o di altro ente pubblico.

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, per realizzare un ingiusto profitto, siano posti in essere artifici o raggiri (intendendosi inclusa in tale definizione anche l'eventuale omissione

di informazioni che, se conosciute, avrebbero certamente determinato in senso negativo, o comunque diversamente, la volontà dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione europea) tali da indurre in errore e da arrecare un danno (di tipo patrimoniale) a tali enti.

Il reato in esame, può integrarsi nell'ipotesi in cui un soggetto in posizione apicale e/o sottoposto all'altrui direzione:

- ricorra a qualsiasi tipo di inganno, compreso il silenzio, su circostanze che devono essere rese note, tale da indurre in errore chiunque ed arrecare un danno allo Stato o ad altro ente pubblico ottenendo indebitamente un profitto per sé o per altri;
- utilizzi contrassegni falsificati al fine di far apparire versate tasse e contributi;
- comunichi dati non corrispondenti al vero o predisponga documentazione falsa per ottenere finanziamenti pubblici.

TRUFFA AGGRAVATA PER IL CONSEGUIMENTO DI EROGAZIONI PUBBLICHE (ART. 640-BIS C.P.)

Il reato in oggetto si perfeziona allorché i fatti di cui al precedente art. 640 c.p. riguardano l'ottenimento di contributi, finanziamenti o altre erogazioni concesse dallo Stato o da altri enti pubblici.

Si pensi ad esempio alle ipotesi di indebito ottenimento di un finanziamento pubblico finalizzato al sostegno delle attività imprenditoriali in determinati settori, mediante la produzione di falsa documentazione attestante la sussistenza dei requisiti per l'ottenimento del finanziamento.

FRODE INFORMATICA (ART. 640-TER C.P.)

Si configura il reato di frode informatica quando, procurando a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, venga alterato in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico, o si intervenga, senza diritto, su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico.

Si precisa che il reato in esame assume rilevanza ai fini del D.Lgs. n. 231/01 se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico.

Ad esempio, integra il reato la modificazione delle informazioni relative alla situazione contabile di un rapporto contrattuale in essere con un ente pubblico, ovvero l'alterazione dei dati fiscali e/o previdenziali contenuti in una banca dati facente capo alla P.A..

A.2.4 Le ipotesi di malversazione e di indebita percezione di erogazioni

MALVERSAZIONE DI EROGAZIONI PUBBLICHE (ART. 316-BIS C.P.)

Tale ipotesi di reati si configura nei confronti di chiunque, avendo ottenuto dallo Stato, da altro ente pubblico o dall'Unione europea contributi, sovvenzioni o finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, destinati alla realizzazione di una o più finalità di pubblico interesse, non li destina a tali attività.

Per l'integrazione del reato è sufficiente che anche solo una parte delle attribuzioni ricevute sia stata impiegata per scopi diversi da quelli previsti, non rilevando, in alcun modo, che l'attività programmata sia stata comunque svolta. Risultano altresì irrilevanti le finalità che l'autore del reato abbia voluto perseguire, poiché l'elemento soggettivo del reato medesimo è costituito dalla volontà di sottrarre risorse destinate ad uno scopo prefissato.

Tipico esempio è rappresentato dall'ottenimento di un finanziamento pubblico erogato in vista dell'assunzione presso la società di personale appartenente a categorie privilegiate successivamente disattesa.

INDEBITA DESTINAZIONE DI DENARO O COSE MOBILI (ART. 314 BIS C.P.)

Il delitto di "*Indebita destinazione di denaro o cose mobili*" disciplina un reato proprio, del pubblico ufficiale (art. 357 c.p.) e dell'incaricato di pubblico servizio (art. 358 c.p.), contro la pubblica amministrazione.

La previsione - che si apre con l'apposita clausola di riserva che rende il delitto sussidiario rispetto alla figura principale della fattispecie di peculato (art. 314 c.p.) - punisce l'agente pubblico che destina il denaro o altra cosa mobile altrui, di cui abbia il possesso o la disponibilità per ragione dell'ufficio o del servizio ricoperto, a un uso diverso da quello previsto da specifiche disposizioni di legge o atti aventi forza di legge dai quali non residuano margini di discrezionalità.

Ai fini dell'integrazione della nuova fattispecie è anche richiesta l'intenzionalità nel procurare un ingiusto vantaggio patrimoniale, anche per altri, o un danno ingiusto ad altri.

Si tratta di una sorta di reato a metà strada tra il vecchio peculato per distrazione e l'abrogato reato di abuso d'ufficio. Tale nuovo reato è stato introdotto tra i reati presupposto ai sensi dell'art. 25 del Decreto 231 nel solo caso in cui *il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea*.

INDEBITA PERCEZIONE DI EROGAZIONI PUBBLICHE (ART. 316-TER C.P.)

Tale ipotesi di reato si configura nei casi in cui – mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute – si ottengano, senza averne diritto, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominati, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dall'Unione europea.

In questo caso, contrariamente a quanto visto in merito al reato precedente, a nulla rileva l'uso che venga fatto delle erogazioni, poiché il reato viene a realizzarsi nel momento dell'ottenimento dei finanziamenti.

Infine, va evidenziato che tale ipotesi di reato è residuale rispetto alla fattispecie di cui all'art. 640-*bis* c.p. (truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche), nel senso che si configura solo nei casi in cui la condotta non integri gli estremi del reato di cui a quest'ultima disposizione.

FRODE NELLE PUBBLICHE FORNITURE (ART. 356 C.P.)

Tale fattispecie di reato prevede la punizione di chiunque commetta frode nell'esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali derivanti da un contratto di fornitura concluso con lo Stato, con un altro ente pubblico o con un'impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità.

Per ciò che concerne i reati di cui agli artt. 316-*bis*, 316-*ter* e 640-*bis* c.p., si precisa che i contributi e le sovvenzioni sono attribuzioni pecuniarie a fondo perduto che possono avere carattere periodico o *una tantum*, in misura fissa o determinata in base a parametri variabili, natura vincolata all'*an* o al *quantum* o di pura discrezionalità; i finanziamenti sono atti negoziali caratterizzati dall'obbligo di destinazione delle somme o di restituzione o da ulteriori e diversi oneri; i mutui agevolati sono erogazioni di somme di denaro con obbligo di restituzione per il medesimo importo, ma con interessi in misura minore a quelli praticati sul mercato.

TURBATA LIBERTÀ DEGLI INCANTI (ART. 353 C.P.)

Tale ipotesi di reato si configura nei casi in cui chiunque con violenza o minaccia o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti impedisca o turbi la gara nei pubblici incanti o

nelle licitazioni private per conto di pubbliche amministrazioni ovvero ne allontana gli offerenti.

TURBATA LIBERTÀ DI SCELTA DEL CONTRAENTE (ART. 353-BIS C.P.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, tale ipotesi di reato si configura nei casi in cui chiunque con violenza o minaccia o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti turbi il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione.

INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA (ART. 377-BIS C.P.)

La Legge n. 116/2009 ha introdotto nel D.Lgs. n. 231/2001 l'art. 25-*decies*, determinando la rilevanza, ai fini della disciplina di cui al Decreto, del reato di “*Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria*” previsto e punito dall'art. 377-*bis* c.p..

Ai sensi di tale ultimo articolo, salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti all'Autorità Giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere.

CAPITOLO A.3

A.3.1 Attività Sensibili nei rapporti con la P.A. e in relazione al reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria

Le principali Attività Sensibili nell'ambito dei Reati in oggetto che la Società ha individuato al proprio interno sono le seguenti:

- gestione dei rapporti con soggetti pubblici per l'ottenimento di autorizzazioni, concessioni e licenze per lo svolgimento delle varie attività aziendali;

- gestione nelle verifiche periodiche/ispettive svolte da personale preposto appartenente alle varie autorità e amministrazioni della P.A.;
- gestione in generale dei rapporti con la P.A. (ad esempio gestione dei rapporti con le varie autorità (Azienda delle Dogane, GDF; ASL, Agenzia delle Entrate, Comune, Provincia, Regione, Ispettorato del Lavoro, INAIL, Carabinieri, etc...) per scambi di comunicazioni, gestione dei rapporti con le Autorità nel corso di verifiche e ispezioni, gestione dei rapporti con l'amministrazione finanziaria per gli adempimenti tributari e fiscali, gestione dei rapporti con i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio in generale, gestione dei rapporti con gli enti previdenziali e assistenziali per gli adempimenti retributivi e previdenziali connessi al personale dipendente e ai collaboratori esterni, gestione con le pubbliche autorità preposte alla sicurezza sui luoghi di lavoro;
- conferimento di deleghe o procure per lo svolgimento di attività di intermediazione con la P.A.;
- partecipazione a procedure per l'ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti agevolati da parte di organismi pubblici italiani o comunitari;
- gestione dei rapporti in cui la P.A. è controparte del cliente;
- gestione degli affari legali e di attività giudiziali e stragiudiziali;
- gestione dei flussi monetari e finanziari (ad esempio, gestione della contabilità e dei pagamenti);
- gestione e utilizzo dell'infrastruttura tecnologica e dei sistemi informativi e telematici (ad esempio, attività di trasmissione di dati su supporti informatici a P.A.);
- gestione di erogazioni liberali (ad esempio, gestione di omaggi, liberalità, sponsorizzazioni e donazioni).

CAPITOLO A4

A.4.1 Il sistema in linea generale

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di prevenire il verificarsi dei Reati in essa considerati.

Tutte le Attività Sensibili devono essere svolte conformandosi alle leggi vigenti, ai valori e alle politiche della Società e alle regole contenute nel presente Modello.

In linea generale, il sistema di organizzazione della Società deve rispettare i requisiti fondamentali di formalizzazione e chiarezza, comunicazione e separazione dei ruoli in

particolare per quanto attiene l'attribuzione di responsabilità, di rappresentanza, di definizione delle linee gerarchiche e delle attività operative.

La Società deve essere dotata di strumenti organizzativi (organigrammi, comunicazioni organizzative, procedure, ecc.) improntati a principi generali di:

- a) conoscibilità all'interno della Società;
- b) chiara e formale delimitazione dei ruoli, con una completa descrizione dei compiti di ciascuna funzione e dei relativi poteri.

Le procedure interne devono essere caratterizzate dai seguenti elementi:

- a) massima separazione possibile, all'interno di ciascun processo, tra il soggetto che lo inizia (impulso decisionale), il soggetto che lo esegue e conclude, e il soggetto che lo controlla;
- b) traccia scritta di ciascun passaggio rilevante del processo;
- c) adeguato livello di formalizzazione;
- d) attenzione ad evitare che i sistemi premianti dei soggetti con poteri di spesa o facoltà decisionali a rilevanza esterna siano basati su *target* di *performance* sostanzialmente irraggiungibili (se operando con modalità lecite).

A.4.2 Il sistema di deleghe e procure

Il sistema di deleghe e procure di GIMA S.p.A. è (e deve essere) strutturato in modo da garantire l'attribuzione di responsabilità, la segregazione delle attività tra coloro che autorizzano, coloro che eseguono, coloro che contabilizzano e coloro che controllano le operazioni svolte all'interno di attività a rischio reato e il rispetto di una serie di principi di controllo adottati dalla società, il tutto in conformità al sistema di *corporate governance* e al sistema organizzativo attuato da GIMA.

In ogni caso, nessuno può gestire in autonomia un intero processo in applicazione del principio di separazione di funzioni attuato dalla società.

L'Organo Amministrativo, i Dirigenti, i responsabili delle funzioni coinvolte nelle attività a rischio reato e nei relativi processi strumentali, nonché i collaboratori coinvolti nella gestione

di attività a rischio, sono ritenuti “responsabili” e referenti diretti di ogni singola operazione a rischio compiuta direttamente o nell’ambito della funzione di riferimento.

Con riferimento alle deleghe e procure, coloro che intrattengono rapporti con la Pubblica Amministrazione devono essere dotati di una delega in tal senso, in cui sono specificati in modo chiaro i limiti e l’oggetto della delega.

Il sistema di deleghe e procure deve essere caratterizzato da elementi di “certezza” ai fini della prevenzione dei reati e consentire la gestione efficiente dell’attività aziendale. Si intende per “delega” quell’atto interno di attribuzione di funzioni e compiti, riflesso nel sistema di comunicazioni organizzative. Si intende per “procura” il negozio giuridico unilaterale con cui la società attribuisce ad un singolo soggetto il potere di agire in rappresentanza della stessa.

I requisiti essenziali del sistema di deleghe e procure sono i seguenti:

- a) tutti coloro che intrattengono per conto della Società rapporti con la Pubblica Amministrazione devono essere dotati di delega formale in tal senso e - ove occorra - anche di procura;
- b) a ciascuna procura che comporti il potere di rappresentanza della società nei confronti dei terzi deve corrispondere una delega interna che descriva il relativo potere di gestione;
- c) c) le deleghe devono coniugare ciascun potere alla relativa responsabilità e ad una posizione adeguata nell’organigramma;
- d) d) ciascuna delega deve definire in modo specifico ed inequivoco:
 1. i poteri del delegato, precisandone i limiti;
 2. il soggetto (organo o individuo) cui il delegato riporta gerarchicamente.
- e) al delegato devono essere riconosciuti poteri di spesa adeguati alle funzioni conferite;
- f) la procura deve prevedere esplicitamente i casi di decadenza dai poteri conferiti (revoca, trasferimento a diverse mansioni incompatibili con quelle per le quali la procura era stata conferita, licenziamento, ecc.);
- g) il sistema delle deleghe e delle procure deve essere tempestivamente aggiornato.

A nessuno devono essere attribuiti poteri illimitati; i poteri autorizzativi e di firma sono attribuiti in base alla funzione ricoperta dal soggetto interessato, valutato il relativo livello gerarchico, e nel rispetto delle procedure aziendali e dei livelli di poteri ed autorizzazione ivi previsti. Il sistema delle deleghe e delle procure deve conciliare la posizione di ciascun soggetto e la relativa responsabilità con i poteri conferiti.

In ogni caso, qualora un soggetto cessi di ricoprire una determinata funzione, le deleghe e procure devono essere, senza indugio, revocate o modificate.

L'Organismo di Vigilanza verifica periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, il sistema di deleghe e procure in vigore e la loro coerenza con tutto il sistema delle comunicazioni organizzative, raccomandando eventuali modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti al delegato o vi siano altre anomalie.

Il Sistema delle deleghe e procure costituisce protocollo di controllo applicabile a tutte le attività sensibili.

A.4.3 Principi generali di comportamento

I seguenti principi di carattere generale si applicano ai Destinatari del Modello sia direttamente che in forza di apposite clausole contrattuali.

È, innanzitutto, fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, considerati individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate; sono, altresì, proibite le violazioni ai principi ed alle procedure aziendali previste nella presente Parte Speciale.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti è fatto divieto in particolare di:

- a) effettuare elargizioni in denaro a pubblici funzionari italiani o stranieri;
- b) accordare vantaggi di qualsiasi natura in favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione italiana o straniera che possano determinare le stesse conseguenze previste al precedente punto;

- c) in qualsivoglia contesto, fornire informazioni che non siano veritiere alla Pubblica Amministrazione ovvero indurre terzi a comportarsi in tal senso;
- d) eseguire prestazioni e riconoscere compensi in favore dei Consulenti, dei Fornitori e dei *Partner* che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi, in relazione al tipo di incarico da svolgere ed alle prassi vigenti in ambito locale;
- e) presentare dichiarazioni non veritiere ad organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati;
- f) destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati.

CAPITOLO A. 5

Principi procedurali specifici

A.5.1 Principi procedurali specifici generalmente applicabili

Ai fini dell'attuazione delle regole e divieti elencati al precedente Capitolo, devono rispettarsi, oltre alle Regole e Principi Generali già contenuti nella Parte Generale del presente Modello, quelli qui di seguito descritti.

Le regole qui di seguito descritte, devono essere rispettate nell'esplicazione dell'attività della Società sia in territorio italiano sia all'estero.

A.5.2. Principi procedurali specifici relativi alle Attività Sensibili

In relazione alle Attività Sensibili individuate nel precedente Capitolo A.3, la Società – anche eventualmente adottando apposite procedure – garantisce il rispetto dei seguenti principi specifici:

1) Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione (ad esempio, in relazione alla richiesta e all'ottenimento di provvedimenti autorizzativi, licenze e concessioni per l'esercizio delle attività aziendali, gestione dei rapporti con soggetti pubblici per l'ottenimento di contributi, erogazioni, finanziamenti e/o crediti di imposta; gestione delle visite ispettive).

1. Ai Destinatari del Modello che materialmente intrattengono rapporti con la P.A. per conto della Società, ove necessario, deve essere formalmente conferito potere in tal senso dalla stessa Società (con apposita delega per i Dipendenti e gli Organi Sociali ovvero nel relativo mandato, contratto di consulenza o di *partnership* per gli altri soggetti indicati). Ove necessaria, sarà rilasciata ai soggetti predetti specifica procura scritta che rispetti tutti i criteri previsti nella Parte Generale del presente Modello;
2. i Destinatari del Modello che materialmente intrattengono rapporti con la P.A. per conto della Società informano su base continuativa l'Amministratore delegato e su base periodica l'OdV circa gli esiti degli incontri con la P.A., in particolare laddove questi abbiano carattere di particolare rilevanza (ad esempio, laddove si tratti di incontri di carattere ispettivo e non meramente esecutivo/tecnico);
3. l'Organismo di Vigilanza deve essere informato con nota scritta di qualunque criticità o conflitto di interesse sorga nell'ambito del rapporto con la P.A.;
4. alle ispezioni giudiziarie, tributarie e amministrative in generale, e altresì alle eventuali interlocuzioni *de visu* con la P.A. devono partecipare almeno due soggetti a ciò espressamente delegati;
5. di tutto il procedimento relativo all'ispezione, o delle eventuali interlocuzioni *de visu* con la P.A., devono essere redatti e conservati gli appositi verbali. Nel caso il verbale conclusivo evidenziasse criticità, deve esserne trasmessa copia all'Organismo di Vigilanza da parte del responsabile della funzione coinvolta;
6. tutta la corrispondenza intercorsa con la P.A. deve avvenire con modalità tracciabili (posta raccomandata, posta elettronica certificata) ed essere debitamente archiviata;
7. i soggetti che intrattengono rapporti con la P.A. per conto della Società devono ricevere adeguata formazione circa i principi comportamentali che gli stessi sono tenuti a rispettare nell'ambito di tali rapporti.

2) Richiesta e gestione di finanziamenti pubblici

- a) I ruoli e le responsabilità delle funzioni interne coinvolte nella richiesta e nella gestione di eventuali erogazioni pubbliche (ancorché sotto forma di mero incentivo fiscale) devono essere espressamente individuati, nel rispetto del principio della segregazione dei ruoli e del doppio controllo; a tali soggetti compete, *inter alia*,

1. la previa valutazione – da condursi eventualmente anche tramite il ricorso a Consulenti – circa l’astratta candidabilità della Società alla percezione dell’erogazione;
 2. la verifica circa il mantenimento nel tempo dei requisiti che giustifichino la percezione dell’erogazione;
 3. laddove l’erogazione sia stata effettuata per scopi definiti, la verifica circa l’effettivo impiego della stessa a detti fini;
 4. la produzione e l’invio di apposite relazioni di aggiornamento all’organo amministrativo e all’OdV in merito alla gestione delle erogazioni pubbliche;
- b) la Società garantisce che il contenuto delle informazioni comunicate alla P.A. sia veritiero e che i rapporti con i pubblici funzionari, per lo svolgimento di tutti gli adempimenti preliminari e successivi all’ottenimento dei finanziamenti pubblici e di qualsiasi tipo di erogazione pubblica in generale (incluse le attività di rendicontazione all’ente erogatore), siano condotti nel rispetto dei criteri della trasparenza e della correttezza;
- c) la Società prevede un *iter* autorizzativo da parte dei vertici aziendali, in merito alla partecipazione della Società a bandi pubblici ovvero per formulare richieste volte all’ottenimento di finanziamenti, erogazioni pubbliche e fondi pubblici di qualsiasi genere (sia provenienti dalla P.A. nazionale sia da parte di istituzioni ed enti dell’Unione europea);
- d) l’Organismo di Vigilanza deve essere informato di eventuali criticità riscontrate in relazione ad erogazioni pubbliche.

3) Gestione dei rapporti con l’Autorità Giudiziaria (gestione di procedimenti in cui l’ente è parte attiva/passiva o terza interessata) e partecipazione di esponenti aziendali a processi penali

- a) I rapporti tra la Società e i Consulenti per la gestione dei contenziosi devono essere definiti per iscritto in tutte le loro condizioni e termini e rispettare quanto indicato *infra*, in relazione all’attività sensibile “*Selezione dei Fornitori e dei Consulenti e gestione dei relativi rapporti*”;
- b) ai Consulenti che assistono la Società nell’ambito di un contenzioso viene richiesta sia in fase di primo incarico sia periodicamente, la documentazione comprovante il possesso dei necessari requisiti di professionalità e onorabilità, con l’obbligo per gli stessi di comunicare senza ritardo alla Società l’eventuale venir meno di uno di questi (controllando, ad esempio, che non siano mai stati soggetti a sanzioni disciplinari da parte dell’ordine di appartenenza);

c) l'Organismo di Vigilanza deve essere informato tramite nota scritta sullo stato dei procedimenti che interessano la Società e viene periodicamente aggiornato in occasione di eventi di rilievo, quali udienze importanti alle quali partecipino esponenti della Società.

A.5.3. Principi procedurali specifici relativi alle Attività Strumentali alla commissione di reati contro la Pubblica Amministrazione

Al fine di presidiare le Attività Sensibili e limitare il rischio di commissione di reati contro la Pubblica Amministrazione la Società – anche adottando apposite procedure – rispetta nell'ambito delle Attività Strumentali i seguenti principi specifici:

a) Selezione e assunzione del personale

1. I ruoli e le responsabilità delle funzioni interne coinvolte nel processo di selezione e assunzione del personale devono essere espressamente individuati, nel rispetto del principio della segregazione dei ruoli e del doppio controllo;
2. il processo di selezione e assunzione del personale deve avvenire secondo criteri di trasparenza basati sui seguenti parametri:
 - i. strutturazione del processo di selezione e assunzione lungo più fasi, con coinvolgimento di più funzioni/soggetti;
 - ii. applicazione di criteri oggettivi – basati sulla valorizzazione del merito e della professionalità – nella scelta del candidato più idoneo all'assunzione e nell'individuazione del relativo inquadramento e trattamento;
 - iii. verifica dell'assenza di elementi ostativi all'instaurazione del rapporto di lavoro e della professionalità adeguata rispetto all'incarico o alle mansioni da assegnare;
 - iv. esclusione di qualsiasi interferenza da parte di soggetti terzi nel processo di assunzione del personale dipendente;
 - v. conservazione della documentazione relativa al processo di selezione, anche al fine di consentirne la consultazione da parte dell'OdV nell'espletamento dell'attività di vigilanza e controllo;
3. eventuali avanzamenti interni di carriera e riconoscimenti di premi (ivi compresa l'eventuale previsione, nel trattamento retributivo, di una componente variabile legata al raggiungimento di specifici obiettivi) devono essere assegnati secondo criteri oggettivi, basati sulla valorizzazione del merito e della professionalità. In generale, la Società non tollera

comportamenti illeciti posti in essere da parte dei dipendenti e volti al raggiungimento degli obiettivi prodromici all'ottenimento del trattamento premiante; in particolare:

- i. il riconoscimento di trattamenti retributivi premianti (*i.e. bonus*) deve avvenire in conformità al raggiungimento di obiettivi predeterminati;
- ii. gli avanzamenti di carriera sono valutati sulla base dei requisiti professionali e delle valutazioni risultanti dai colloqui di *performance review* effettuati con il responsabile dell'area organizzativa;

la Società garantisce che ciascun neoassunto:

- i. riceva, al momento dell'instaurazione del rapporto, copia aggiornata del Modello della Società;
- ii. sottoscriva una dichiarazione di ricezione e di impegno al rispetto dello stesso;
- iii. riceva, nell'ambito dell'attività formativa che viene svolta nelle prime giornate lavorative, una formazione di base in merito alla normativa di cui al Decreto 231.

b) Gestione di omaggi, liberalità e sponsorizzazioni

- a) È fatto divieto di offrire omaggi, prestazioni gratuite o altre liberalità al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale. In particolare, ai rappresentanti della P.A. o a loro familiari non deve essere offerta, né direttamente né indirettamente, alcuna forma di regalo, dono o gratuite prestazioni che possano apparire, comunque, connessi con l'attività della Società o miranti ad influenzare l'indipendenza di giudizio del ricevente o indurre quest'ultimo ad assicurare un qualsiasi vantaggio indebito alla Società. Tali doni, prestazioni gratuite o liberalità non possono, in generale, superare il valore di euro 150,00. Anche in relazione a soggetti provenienti da Paesi in cui offrire regali o doni costituisca una prassi diffusa in segno di cortesia, gli eventuali regali devono essere di natura appropriata e non contrastare con le disposizioni di legge e non devono, comunque, essere interpretati come richiesta di favori in contropartita;
- b) la Società prevede specifici *iter* autorizzativi per gli omaggi o regalie eventualmente ammessi, nonché una lista di omaggi/regalie eventualmente ammessi;
- c) sull'ammissibilità di eventuali eccezioni ai presidi posti in materia di omaggi o regalie è previsto il coinvolgimento del vertice aziendale e – ancorché solo a titolo informativo – dell'Organismo di Vigilanza;

- d) è previsto un *iter* di valutazione della richiesta (o iniziativa autonoma) di *corporate giving*/sponsorizzazione, volto ad accertare l'affidabilità dell'ente richiedente (o, comunque, destinatario);
- e) la Società garantisce una reportistica periodica (annuale) verso l'Organismo di Vigilanza circa gli omaggi, le sponsorizzazioni e le donazioni effettuati nel periodo di riferimento.

c) Gestione dei rimborsi spese

- a) La Società garantisce la previsione di specifici limiti e modalità per il rimborso di spese anticipate da esponenti aziendali e dipendenti per l'esercizio delle attività sociali;
- b) tutte le note spese vengono registrate;
- c) tutte le spese di viaggio e di rappresentanza sostenute dal personale e dai consulenti della Società devono essere comprovate da idonea documentazione e giustificate da stretta attinenza all'attività lavorativa;
- d) le spese che superino una certa soglia di rilevanza possono essere rimborsate solo se preventivamente autorizzate;
- e) il rimborso delle spese sostenute avviene con modalità tracciabili.

d) Gestione dei flussi finanziari

- a) La Società garantisce l'individuazione, tanto *a priori* quanto *a posteriori*, del soggetto titolato a effettuare ogni transazione finanziaria, attraverso il conferimento di apposite procure dalle quali siano desumibili i poteri di spesa al medesimo attribuiti (prevedendo eventuali soglie autorizzative in ragione degli importi di spesa);
- b) con riferimento alla gestione finanziaria, la Società effettua controlli sia formali sia sostanziali sui flussi finanziari aziendali in entrata e uscita; tali controlli tengono conto della sede legale della società controparte e del luogo di destinazione o provenienza del denaro in uscita o in entrata (ad esempio, i cosiddetti paradisi fiscali, Paesi rientranti nelle *black-list* internazionali, ecc.);
- c) la Società verifica preventivamente che il conto destinatario del pagamento non sia intestato a soggetto diverso da quello che ha diritto di riceverlo, ovvero che non sia ubicato in un Paese diverso da quello ove detto soggetto ha sede;
- d) gli eventuali aumenti nel listino prezzi già concordato con i fornitori nonché altre ed eventuali condizioni economiche, quale la percentuale di sconto da applicare sugli ordini,

devono essere comunicati/pattuiti per iscritto (anche nei casi in cui con il fornitore non sia stato sottoscritto un contratto);

e) è fatto espresso divieto di effettuare pagamenti con modalità non tracciabili, fatta eccezione per pagamenti di modesto importo (cui si proceda tramite la cosiddetta “piccola cassa”) che devono nondimeno essere debitamente autorizzati e documentati;

f) è prevista l’effettuazione di verifiche sull’effettiva esecuzione del servizio da parte dei Fornitori e Consulenti e sulla congruità del prezzo pattuito, prima di procedere al relativo pagamento;

g) coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi all’espletamento delle suddette attività (pagamento di fatture, destinazione di finanziamenti ottenuti dallo Stato o da altri organismi, ecc.) devono riferire immediatamente all’Organismo di Vigilanza eventuali situazioni di irregolarità o anomalie riscontrate.

e) Selezione dei Fornitori e dei Consulenti, negoziazione dei relativi accordi e gestione dei relativi rapporti

a) I rapporti tra la Società, i Fornitori e i Consulenti devono essere definiti per iscritto in tutte le loro condizioni e termini e rispettare quanto indicato ai successivi punti (tali rapporti devono essere regolati da accordi scritti, almeno per la parte relativa alle condizioni economiche del rapporto di fornitura/consulenza);

b) Fornitori e Consulenti devono essere scelti con metodi trasparenti – nel rispetto di criteri oggettivi di valorizzazione del merito e della professionalità – e secondo modalità standardizzate, che prevedano lo svolgimento di procedure competitive oppure il ricorso a soggetti già previamente individuati e inseriti in apposita *vendor list* (documento contenente l’elenco dei Fornitori e Consulenti legati alla Società da rapporto di lunga data e di comprovata affidabilità, come da principio indicato *infra*);

c) la Società verifica, sia in fase di primo incarico sia periodicamente, la sussistenza dei requisiti di professionalità e onorabilità in capo ai Fornitori e ai Consulenti, richiedendo a questi ultimi di comunicare senza ritardo alla Società l’eventuale venir meno di uno di detti requisiti (ad esempio, nel caso in cui fosse intervenuta una condonna in relazione a uno dei reati previsti dal Decreto 231);

d) la Società formalizza una lista (cosiddetta “*vendor list*”) di fornitori fidelizzati, a cui si rivolge periodicamente o su base continuativa, in cui siano indicati il nome del fornitore, il volume d’affari annuale e le principali formalità adottate nell’ambito dello specifico rapporto

commerciale (ad esempio, se viene adottato un tariffario fisso ovvero se i prezzi sono negoziati di volta in volta, se si procede per ordini di acquisto ovvero è stato formalizzato un contratto di fornitura);

e) i contratti con i Fornitori e i Consulenti devono contenere clausole *standard* (cosiddette “*Clausole 231*”);

f) nel caso in cui i rapporti con i Fornitori/Consulenti siano già in essere ovvero non possano essere regolati da un vero e proprio contratto scritto, la Società invia ai Fornitori/Consulenti una “informativa 231”, con richiesta di sottoscrizione, contenente le Clausole 231, di cui al precedente punto.

CAPITOLO A.6

I controlli dell’OdV

L’OdV effettua dei periodici controlli diretti a verificare il corretto adempimento da parte dei Destinatari, nei limiti dei rispettivi compiti e attribuzioni, delle regole e principi contenuti nella presente Parte Speciale e nelle procedure aziendali cui la stessa fa esplicito o implicito richiamo.

In particolare, è compito dell’Organismo di Vigilanza:

- monitorare l’efficacia dei principi procedurali ivi previsti ovvero dei principi contenuti nelle *policy* aziendali adottate ai fini della prevenzione dei Reati previsti nella presente Parte Speciale;
- proporre eventuali modifiche delle Attività Sensibili in ragione di eventuali mutamenti nell’operatività della Società;
- esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo, da terzi o da qualsiasi Dipendente o Esponente Aziendale ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

L’informativa all’OdV dovrà essere data senza indugio nel caso in cui si verificano violazioni ai principi procedurali specifici contenuti nella presente Parte Speciale ovvero alle procedure, *policy* e normative aziendali attinenti alle Attività Sensibili sopra individuate.

È, altresì, attribuito all’OdV il potere di accedere o di richiedere ai propri delegati di accedere a tutta la documentazione e a tutti i siti aziendali rilevanti per lo svolgimento dei propri compiti.

PARTE SPECIALE – B –

Reati Societari (ivi comprese le fattispecie di corruzione tra privati)

CAPITOLO B.1

Reati societari (art. 25-ter del D.Lgs. n. 231/2001)

La presente Parte Speciale si riferisce ai reati societari e alle fattispecie di corruzione tra privati richiamati all'interno dell'art. 25-ter del Decreto. Si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei reati contemplati nella presente Parte Speciale, così come indicati all'art. 25-ter del Decreto (di seguito i "Reati Societari").

B.1.1 Le ipotesi di falsità

FALSE COMUNICAZIONI SOCIALI (ART. 2621 C.C.)

L'ipotesi di reato di cui all'art. 2621 c.c. si configura nel caso in cui, consapevolmente, *“al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, vengano esposti nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero, ovvero vengano omesse informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione”*.

Soggetti attivi di tali reati sono gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori.

Si precisa che:

- ai sensi dell'art. 2621-bis c.c., la pena può essere ridotta se i fatti di cui alla disposizione citata siano di lieve entità o se riguardino società che non superino i limiti indicati dall'art. 1, comma 2, del Regio Decreto del 16 marzo 1942 n. 267;
- ai sensi dell'art. 2621-ter c.c., la condotta non è punibile se il fatto è di particolare tenuità.

FALSE O OMESSE DICHIARAZIONI PER IL RILASCIO DEL CERTIFICATO PRELIMINARE (ART. 54, D.LGS. N. 19/2023)

Tale ipotesi di reato potrebbe essere commessa nell'ambito di un'operazione di fusione transfrontaliera effettuata dalla Società. In tale occasione, il reato potrebbe configurarsi laddove fossero alterati ovvero falsificati i documenti da presentare al notaio per il rilascio del certificato preliminare alla fusione oppure laddove fossero rese dichiarazioni false ovvero si omettesse di rendere al notaio informazioni rilevanti per il rilascio del suddetto certificato. Il fine è quello di far apparire adempiute le condizioni previste dalla normativa per il rilascio del suddetto certificato.

Nello specifico, l'art. 29 del D.Lgs. n. 19/2023 prevede che, su richiesta della società italiana partecipante alla fusione transfrontaliera, il notaio rilasci il certificato preliminare attestante il regolare adempimento, in conformità alla legge, degli atti e delle formalità preliminari alla formalizzazione della fusione.

B.1.2 La tutela del capitale sociale

INDEBITA RESTITUZIONE DEI CONFERIMENTI (ART. 2626 C.C.)

Il reato in questione, come quello previsto dal successivo art. 2627 c.c., riguarda la tutela dell'integrità del capitale sociale e si compie quando gli amministratori, in assenza di legittime ipotesi di riduzione del capitale sociale, provvedono a restituire, anche per equivalente, i conferimenti effettuati dai soci ovvero liberano i soci dall'obbligo di eseguirli. Il reato in esame assume rilievo solo quando, per effetto degli atti compiuti dagli amministratori, si intacca il capitale sociale e non i fondi o le riserve. Per questi ultimi, eventualmente, sarà applicabile il reato contemplato dal successivo art. 2627 c.c..

La restituzione dei conferimenti può essere palese (quando gli amministratori restituiscono beni ai soci senza incasso di alcun corrispettivo o rilasciano dichiarazioni dirette a liberare i soci dai loro obblighi di versamento) ovvero, più probabilmente, simulata (quando per realizzare il loro scopo gli amministratori utilizzano stratagemmi o artifici quali, per esempio, la distribuzione di utili fittizi con somme prelevate dal capitale sociale e non dalle riserve, oppure la compensazione del credito vantato dalla società con crediti inesistenti vantati da uno o più soci).

Soggetti attivi del reato possono essere solo gli amministratori. La legge, cioè, non ha inteso punire anche i soci beneficiari della restituzione o della liberazione, escludendo il concorso necessario. Resta, tuttavia, la possibilità del concorso eventuale, in virtù del quale risponderanno del reato, secondo le regole generali del concorso di cui all'art. 110 c.p., anche i soci che hanno svolto un'attività di istigazione o di determinazione della condotta illecita degli amministratori.

ILLEGALE RIPARTIZIONE DEGLI UTILI E DELLE RISERVE (ART. 2627 C.C.)

Tale ipotesi di reato consiste nella ripartizione di utili (o acconti sugli utili) non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero nella ripartizione di riserve (anche non costituite con utili) che non possono per legge essere distribuite.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori. La legge, cioè, non ha inteso punire anche i soci beneficiari della ripartizione degli utili o delle riserve, escludendo il concorso necessario. Resta, tuttavia, la possibilità del concorso eventuale, in virtù del quale risponderanno del reato, secondo le regole generali del concorso di cui all'art. 110 c.p., anche i soci che hanno svolto un'attività di istigazione o di determinazione della condotta illecita degli amministratori.

ILLECITE OPERAZIONI SULLE AZIONI O QUOTE SOCIALI O DELLA SOCIETÀ CONTROLLANTE (ART. 2628 C.C.)

Tale ipotesi di reato consiste nel procedere – fuori dai casi consentiti dalla legge – all'acquisto o alla sottoscrizione di azioni o quote emesse dalla società (o dalla società controllante) che cagionino una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

La norma è diretta alla tutela dell'effettività e integrità del capitale sociale e non può prescindere dall'analisi di cui all'art. 2357 c.c. il quale prevede che la società per azioni non può acquistare azioni proprie, nemmeno tramite società fiduciaria o interposta persona, se non nei limiti degli utili distribuibili o delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato. La norma prevede che le azioni debbano essere interamente liberate.

Tra le fattispecie tramite le quali può essere realizzato l'illecito vanno annoverate non solo le ipotesi di semplice acquisto ma anche quelle di trasferimento della proprietà delle azioni, per

esempio, mediante permuta o contratti di riporto, o anche quelle di trasferimento senza corrispettivo, quale la donazione.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori. Inoltre, è configurabile una responsabilità a titolo di concorso degli amministratori della controllante con quelli della controllata, nell'ipotesi in cui le operazioni illecite sulle azioni della controllante medesima siano effettuate da questi ultimi su istigazione dei primi.

OPERAZIONI IN PREGIUDIZIO DEI CREDITORI (ART. 2629 C.C.)

Tale ipotesi di reato consiste nell'effettuazione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di riduzioni del capitale sociale o di fusioni con altra società o di scissioni, tali da cagionare danno ai creditori.

Si fa presente che:

- il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato;
- il reato è punibile a querela di parte;
- soggetti attivi del reato sono gli amministratori.

FORMAZIONE FITTIZIA DEL CAPITALE (ART. 2632 C.C.)

Tale ipotesi di reato è integrata dalle seguenti condotte:

- formazione o aumento in modo fittizio del capitale sociale, anche in parte, mediante attribuzione di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale;
- sottoscrizione reciproca di azioni o quote; sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura, di crediti, ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori e i soci conferenti.

B.1.3 La tutela del corretto funzionamento della società

IMPEDITO CONTROLLO (ART. 2625 C.C.)

Tale ipotesi di reato consiste nell'impedire od ostacolare, mediante occultamento di documenti o con altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali.

L'illecito può essere commesso esclusivamente dagli amministratori.

B.1.4 La tutela penale contro le frodi

AGGIOTAGGIO (ART. 2637 C.C.)

Tale ipotesi di reato consiste nel diffondere notizie false ovvero nel realizzare operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero nell'incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari.

Si pensi, ad esempio, al caso in cui vengano diffusi dalla Società studi su società non quotate con previsioni di dati e suggerimenti esagerati e/o falsi.

Anche questo è un reato comune, che può essere commesso da “chiunque” ponga in essere la condotta criminosa.

CAPITOLO B.2

B.2.1 Le fattispecie di corruzione tra privati (art. 25-ter, comma I, lettera s-bis, del D.Lgs. n. 231/2001)

La Legge n. 190/2012, recante “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*”, ha introdotto nel nostro ordinamento, attraverso la modifica dell'art. 2635 c.c. – fattispecie che originariamente puniva l’*“infedeltà a seguito di dazione o promessa di utilità”* – il reato di *“corruzione tra privati”*.

L'Articolo in parola è poi stato oggetto di ulteriori modifiche, a seguito delle quali, oggi recita come segue:

“1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell’ambito organizzativo della società o dell’ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.

2. Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

3. Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è punito con le pene ivi previste.

4. Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell’Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell’art. 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

5. Fermo quanto previsto dall’articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse e offerte”.

Il D.Lgs. n. 38/2017 ha introdotto nell’ordinamento una nuova fattispecie di reato, denominata “*istigazione alla corruzione tra privati*” prevista e punita dall’art. 2635-bis c.c. L’Articolo in parola – anch’esso inserito nel novero dei reati presupposto – è poi stato oggetto di ulteriori modifiche, a seguito delle quali, oggi recita come segue:

“1. Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un’attività lavorativa con l’esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l’offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell’articolo 2635, ridotta di un terzo.

2. La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata”.

Ai fini dell'applicazione della responsabilità amministrativa degli enti ex Decreto 231 rileva la fattispecie di corruzione tra privati cosiddetta “attiva”, in virtù del richiamo che l'art. 25-ter, lett. s-bis, del Decreto 231 fa al terzo comma dell'art. 2635 (“*Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà [...]*”) e al primo comma dell'art. 2635-bis c.c. (“*Chiunque offre o promette [...]*”).

CAPITOLO B.3

B.3.1 Attività Sensibili nell'ambito dei Reati Societari

Le principali Attività Sensibili nell'ambito dei Reati Societari che la Società ha individuato al proprio interno sono le seguenti:

- 1) tenuta della contabilità, redazione del bilancio, predisposizione delle comunicazioni relative alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società;
- 2) comunicazioni esterne: gestione di dati e notizie verso l'esterno relativi alla società (comunicazioni con i soci, con il pubblico e con le varie Autorità);
- 3) influenza sull'Assemblea;
- 4) operazioni sul capitale sociale;
- 5) processi di ristrutturazione o riorganizzazione aziendale.

B.3.2 Attività Sensibili e Strumentali nell'ambito delle fattispecie di corruzione tra privati

Le principali Attività Sensibili nell'ambito delle fattispecie di corruzione tra privati che la Società ha individuato al proprio interno sono le seguenti:

- 1) gestione dei rapporti con gli enti certificatori;
- 2) gestione delle controversie e conclusione di accordi transattivi;

- 3) gestione dei rapporti con istituti di credito e con compagnie assicurative.

Costituiscono, invece, Attività Strumentali alla realizzazione delle fattispecie di corruzione tra privati le seguenti:

1. selezione e assunzione del personale;
2. gestione di omaggi, liberalità e sponsorizzazioni;
3. gestione dei rimborsi spese;
4. gestione dei flussi finanziari;
5. selezione dei fornitori e dei consulenti, negoziazione dei relativi accordi e gestione dei relativi rapporti.

CAPITOLO B.4

Principi generali di comportamento

La presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto a carico dei Dipendenti e degli Organi Sociali della Società di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25-ter, D.Lgs. n. 231/2001) e che sebbene non costituiscano di per sé un'ipotesi di reato, possano esserne il presupposto (ad esempio, mancato controllo). Sono, altresì, proibite le violazioni ai principi ed alle procedure aziendali potenzialmente rilevanti ai fini della presente Parte Speciale.

A livello generale, nell'ambito dei Reati Societari:

- a) tutte le comunicazioni sociali devono essere redatte in modo tale che siano determinati con chiarezza e completezza i dati e le notizie che ciascuna funzione fornisce, i criteri contabili per l'elaborazione dei dati e la tempistica per la loro consegna alle funzioni responsabili;
- b) la rilevazione dei dati di bilancio e la loro elaborazione ai fini della predisposizione della bozza di bilancio deve seguire i principi di veridicità, correttezza, precisione e completezza dei dati e delle informazioni contenute nel bilancio ovvero negli altri documenti contabili oltre che nei documenti a questi ultimi connessi;

c) tutte le operazioni sul capitale sociale nonché la costituzione di società, l'acquisto e la cessione di partecipazioni, le fusioni e le scissioni devono essere effettuate nel rispetto della normativa vigente.

Con riferimento alle fattispecie di corruzione tra privati, in via generale è vietato a tutti i Destinatari del presente Modello porre in essere condotte che possano, direttamente o indirettamente, configurare tali reati. In particolare, è fatto divieto a tutti i Destinatari del presente Modello di:

- a) promettere, concedere o autorizzare qualunque remunerazione indebita o ogni altro vantaggio a favore di soggetti corruttibili (amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili, sindaci, liquidatori o soggetti che esercitano altre funzioni direttive) dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo di società o consorzi;
- b) servirsi di intermediari, quali, Fornitori, Consulenti o altri terzi al fine di convogliare i pagamenti da destinare a soggetti corruttibili, a loro amici o familiari nonché a società, associazioni no profit, dipendenti o *partner* commerciali degli stessi.

Tutti i Destinatari del presente Modello - ed in particolare coloro che intrattengono rapporti commerciali con Fornitori, Consulenti e qualsiasi altra controparte contrattuale - sono tenuti ad adottare condotte trasparenti, virtuose, leali e corrette, nel pieno rispetto della normativa nazionale, regolamentare e aziendale vigente, anche a tutela della libera e corretta concorrenza tra imprese.

Inoltre, tutti i Destinatari del presente Modello si impegnano a comunicare all'OdV qualsiasi comportamento che possa direttamente o indirettamente configurare un'ipotesi di reato di corruzione tra privati.

La Società, a sua volta, al fine di prevenire condotte di tipo corruttivo:

- a) assicura che i poteri di spesa siano adeguati ai ruoli e alle responsabilità ricoperte nell'organigramma aziendale, nonché alle esigenze di operatività ordinaria;
- b) adotta politiche di remunerazione per il *management* in linea con gli obiettivi strategici, la redditività e l'equilibrio dell'impresa nel lungo termine, evitando politiche basate in modo

esclusivo o prevalente su risultati difficilmente raggiungibili e/o tali da indurre i destinatari ad esporsi a tenere comportamenti illeciti;

c) nella gestione delle finanze e della contabilità, adotta procedure aziendali idonee ad assicurare che tutti i flussi finanziari in entrata e in uscita siano correttamente e regolarmente tracciati e che non siano creati conti segreti o scritture non registrate;

d) assicura che la selezione e l'assunzione del personale dipendente avvenga nel rispetto delle procedure aziendali che prevedono più *step* progressivi (a partire dall'apertura della posizione fino all'autorizzazione del contratto) nonché, in generale, criteri di valutazione basati sulla professionalità e sul merito dei candidati.

CAPITOLO B.5

Principi procedurali specifici relativi alle Attività Sensibili individuate in relazione ai Reati Societari

Ai fini dell'attuazione delle regole elencate al precedente Capitolo, oltre ai principi generali contenuti nella Parte Generale del presente Modello, la Società cura che siano rispettati – anche adottando apposite procedure – i principi qui di seguito descritti.

1) Tenuta della contabilità e formazione del bilancio

1. È fatto obbligo di tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle consolidate prassi aziendali, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed ai terzi una informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società.

Nell'ambito dell'attività in oggetto, è fatto, in particolare, divieto di:

- rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilanci, relazioni e prospetti o altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;

- omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- restituire conferimenti ai soci o liberare gli stessi dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale;
- ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva;

2. nell'ambito delle attività di tenuta della contabilità e formazione del bilancio è garantita la partecipazione di più soggetti, allo scopo di garantire un livello di controllo quantomeno doppio in merito alle singole fasi di tali attività;

3. è fatto obbligo di garantire la massima tracciabilità di ogni fase dei processi inerenti alle attività in oggetto, onde permettere l'individuazione di eventuali errori/scostamenti;

4. è fatto obbligo di prevedere un flusso informativo specifico nei confronti dell'Organismo di Vigilanza in merito alle fasi salienti del processo di approvazione del bilancio, nonché, eventualmente, occasioni di confronto tra l'OdV e tutti i soggetti coinvolti in detto processo: la funzione Amministrazione, i commercialisti, il Consiglio di Amministrazione, il Collegio Sindacale e la società di revisione.

2) Gestione delle operazioni sul capitale e delle attività assembleari

È fatto obbligo di osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere. Nell'ambito dell'attività in oggetto, è fatto, in particolare, divieto di:

- a) acquistare o sottoscrivere azioni della Società fuori dai casi previsti dalla legge, con lesione all'integrità del capitale sociale;
- b) effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, provocando ad essi un danno;
- c) procedere a formazione e/o aumenti fittizi del capitale sociale, attribuendo azioni per un valore inferiore al loro valore nominale in sede di aumento del capitale sociale.

Nella gestione delle operazioni sul capitale è garantita:

- l'identificazione di tutti gli adempimenti e delle scadenze previste dalle disposizioni normative;
- il monitoraggio di tutte le attività svolte dai vari soggetti coinvolti.

3) Gestione dei rapporti con gli organi di controllo

L'attività in oggetto si articola nelle seguenti attività sensibili: Predisposizione del Bilancio di Esercizio.

La regolamentazione dell'attività di gestione dei rapporti con la società di revisione prevede:

- una esatta individuazione dei responsabili delle attività di ricezione, raccolta, consolidamento e trasmissione dei dati e delle informazioni richieste dagli organi sociali e dalla società di revisione, nell'ambito delle funzioni coinvolte nella fattispecie di attività sensibile, nel rispetto del principio di segregazione dei compiti;
- la previsione di specifici sistemi di controllo che garantiscano la provenienza e la verifica della veridicità e della completezza dei dati, anche mediante il confronto con i dati e le informazioni contenute in documenti e/o atti già comunicati a detti soggetti;
- l'obbligo di indire specifiche riunioni di condivisione dei dati e/o delle informazioni trasmesse, al fine di garantire che le stesse siano comprensibili dai soggetti che esercitano il controllo e l'obbligo di verbalizzazione delle relative statuizioni;
- specifici flussi informativi tra le funzioni coinvolte nel processo e la documentazione e tracciabilità dei singoli passaggi, nell'ottica della massima collaborazione e trasparenza;
- l'obbligo di fornire, con la massima completezza, trasparenza, accuratezza, veridicità e tempestività, tutti i dati, le informazioni e i documenti richiesti dal revisore o dal Collegio Sindacale;
- criteri di selezione della società di revisione contabile e norme per mantenere l'indipendenza del revisore o della società di revisione, nel periodo del mandato;
- la formalizzazione delle risultanze delle principali riunioni tenute con le società di revisione (ad esempio: quelli di apertura e chiusura lavori).

4) operazioni relative al capitale sociale: gestione dei conferimenti, dei beni sociali, degli utili e delle riserve, operazioni sulle partecipazioni e sul capitale

L'attività in oggetto si articola nelle seguenti attività sensibili: Predisposizione del Bilancio di Esercizio, Gestione adempimenti in materia societaria. La regolamentazione dell'attività prevede:

- una chiara identificazione di ruoli e responsabilità relativamente alla valutazione dell'operazione, predisposizione della documentazione destinata agli organi sociali;
- il controllo della documentazione a supporto delle delibere degli Organi Sociali;
- l'esistenza di regole di gestione delle operazioni di valutazione, autorizzazione e gestione delle operazioni sul capitale;
- l'archiviazione degli atti di delibera e relativi documenti a supporto predisposti.

5) comunicazione, svolgimento e verbalizzazione assemblee e riunioni Consiglio di Amministrazione

L'attività in oggetto si articola nelle seguenti attività sensibili:

- gestione adempimenti in materia societaria.

La regolamentazione dell'attività prevede:

1. devono essere strettamente osservate le norme di legge e statutarie sul funzionamento delle assemblee e delle riunioni del Consiglio di Amministrazione;
2. devono essere adottate regole per l'esercizio: devono essere definite regole formalizzate per il controllo dell'esercizio del diritto di voto e della raccolta ed esercizio delle deleghe di voto;
3. deve esistere una disposizione aziendale chiara e formalizzata che identifichi ruoli e responsabilità, relativamente alla trascrizione, pubblicazione ed archiviazione del verbale di Assemblea.

CAPITOLO B.6

Principi procedurali specifici relativi alle Attività Sensibili in relazione alle fattispecie di corruzione tra privati

Ai fini dell'attuazione delle regole elencate al precedente Capitolo, oltre ai principi generali contenuti nella Parte Generale del presente Modello, la Società cura che siano rispettati – anche adottando apposite procedure – i principi qui di seguito descritti.

1) Gestione dei rapporti con enti certificatori

- a. La Società prevede un sistema autorizzativo e organizzativo che:
- i. definisce i ruoli e le responsabilità delle principali funzioni coinvolte nei rapporti con società di certificazione, individuando formalmente *ex ante* i soggetti deputati a gestire i rapporti con gli stessi;
 - ii. assicura la tracciabilità dei contatti con tali controparti, al fine di prevenire eventuali condotte irregolari;
 - iii. garantisce, in occasione delle ispezioni tese al rilascio della certificazione (o alla conferma della stessa), la presenza di almeno due soggetti durante tutte le interlocuzioni con i certificatori (ovvero, quantomeno, nella fase conclusiva dell'ispezione, allorquando gli esiti di questa potrebbero essere anticipati oralmente prima di venire formalizzati per iscritto);
- b. L'Organismo di Vigilanza riceve flussi informativi periodici nonché ad evento con riferimento allo stato delle certificazioni e a ogni eventuale accadimento di rilevanza durante l'*iter* per il rilascio ovvero per l'aggiornamento delle stesse.

2) Gestione delle controversie e conclusione di accordi transattivi

- a. La Società adotta specifici presidi volti a stabilire:
- i. i ruoli e le responsabilità dei soggetti incaricati di gestire il contenzioso e la conclusione di accordi transattivi;
 - ii. l'effettuazione di controlli preventivi e periodici sulla professionalità dei consulenti;
 - iii. la trasparenza e la tracciabilità degli *iter* negoziali volti alla conclusione di accordi transattivi;
 - iv. che l'affidamento degli incarichi ai legali esterni sia tracciato e che i relativi contratti contemplino la Clausola 231;
 - v. che sia monitorata con continuità l'attività di gestione dei contenziosi (incluse le fasi di precontenzioso) osservando l'obbligo di condivisione della vicenda e delle relative azioni con

le diverse funzioni coinvolte, stabilendo i ruoli e le responsabilità di ciascuno nella risoluzione della controversia e della sua gestione.

b. L'Organismo di Vigilanza deve essere coinvolto (ancorché a solo titolo informativo) lungo tutto le fasi salienti delle vertenze di rilievo.

3) Gestione dei rapporti con istituti di credito e con compagnie assicurative

1. La Società adotta specifici presidi volti a:

- i. definire i ruoli e le responsabilità delle principali funzioni coinvolte nei rapporti con finanziatori privati (banche o istituti finanziari) e con compagnie assicurative;
- ii. assicurare la tracciabilità dei contatti intrapresi con tali controparti, al fine di prevenire eventuali condotte irregolari.

2. L'Organismo di Vigilanza deve essere informato con riferimento a eventuali anomalie nei rapporti con istituti di credito e compagnie assicurative e in merito a qualsivoglia controversia dovesse sorgere nell'ambito dei rapporti con gli stessi;

3. l'Organismo di Vigilanza deve, altresì, essere informato in merito a eventuali sinistri di particolare rilevanza per la Società.

Principi procedurali specifici relativi alle Attività Strumentali individuate in relazione alle fattispecie di corruzione tra privati

1) Selezione e assunzione del personale

a. I ruoli e le responsabilità delle funzioni interne coinvolte nel processo di selezione e assunzione del personale devono essere espressamente individuati, nel rispetto del principio della segregazione dei ruoli e del doppio controllo;

b. il processo di selezione e assunzione del personale deve avvenire secondo criteri di trasparenza basati sui seguenti parametri:

- i. strutturazione del processo di selezione e assunzione lungo più fasi, con coinvolgimento di più funzioni/soggetti;

- ii. applicazione di criteri oggettivi – basati sulla valorizzazione del merito e della professionalità – nella scelta del candidato più idoneo all’assunzione e nell’individuazione del relativo inquadramento e trattamento;
- iii. verifica dell’assenza di elementi ostativi all’instaurazione del rapporto di lavoro e della professionalità adeguata rispetto all’incarico o alle mansioni da assegnare;
- iv. esclusione di qualsiasi interferenza da parte di soggetti terzi nel processo di assunzione del personale dipendente;
- v. conservazione della documentazione relativa al processo di selezione, anche al fine di consentirne la consultazione da parte dell’OdV nell’espletamento dell’attività di vigilanza e controllo;

c. eventuali avanzamenti interni di carriera e riconoscimenti di premi (ivi compresa l’eventuale previsione, nel trattamento retributivo, di una componente variabile legata al raggiungimento di specifici obiettivi) devono essere assegnati secondo criteri oggettivi, basati sulla valorizzazione del merito e della professionalità. In generale, la Società non tollera comportamenti illeciti posti in essere da parte dei dipendenti e volti al raggiungimento degli obiettivi prodromici all’ottenimento del trattamento premiante; in particolare:

- i. il riconoscimento di trattamenti retributivi premianti (*i.e. bonus*) deve avvenire in conformità al raggiungimento di obiettivi predeterminati;
- ii. gli avanzamenti di carriera sono valutati sulla base dei requisiti professionali e delle valutazioni risultanti dai colloqui di performance review effettuati con il responsabile dell’area organizzativa;

d. la Società garantisce che ciascun neoassunto:

- i. riceva, al momento dell’instaurazione del rapporto, copia aggiornata del Modello della Società;
- ii. sottoscriva una dichiarazione di ricezione e di impegno al rispetto dello stesso;
- iii. riceva, nell’ambito dell’attività formativa che viene svolta nelle prime giornate lavorative, una formazione di base in merito alla normativa di cui al Decreto 231.

2) Gestione di omaggi, liberalità e sponsorizzazioni

a) La Società adotta specifici presidi volti a disciplinare le finalità, le modalità e i limiti per l’offerta di omaggi e liberalità a soggetti terzi. Ciò al fine di assicurare che le medesime non

influenzino impropriamente o possano essere recepite come impropriamente influenti l'indipendenza di giudizio del beneficiario;

b) tali doni, prestazioni gratuite o liberalità non possono, in generale, superare il valore di euro 150,00. Anche in relazione a soggetti di Paesi in cui offrire regali o doni costituisca una prassi diffusa in segno di cortesia, gli eventuali regali devono essere di natura appropriata e non contrastare con le disposizioni di legge e non devono, comunque, essere interpretati come richiesta di favori in contropartita;

c) la Società prevede specifici *iter* autorizzativi per gli omaggi o regalie eventualmente ammessi, nonché una lista di omaggi/regalie eventualmente ammessi;

d) sull'ammissibilità di eventuali eccezioni ai presidi posti in materia di omaggi o regalie è previsto il coinvolgimento del vertice aziendale e dell'Organismo di Vigilanza;

e) è previsto un *iter* di valutazione per le richieste di *corporate giving*/sponsorizzazione, volto ad accertare l'affidabilità del destinatario;

f) la Società garantisce una reportistica periodica (come previsto nel paragrafo relativo ai flussi informativi) verso l'Organismo di Vigilanza circa gli omaggi, le sponsorizzazioni e le donazioni effettuati nel periodo di riferimento.

3) Gestione dei rimborsi spese

a) La Società garantisce la previsione di specifici limiti e modalità per il rimborso di spese anticipate da esponenti aziendali e dipendenti per l'esercizio delle attività sociali;

b) tutte le note spese vengono registrate;

c) tutte le spese di viaggio e di rappresentanza sostenute dal personale e dai consulenti della Società devono essere comprovate da idonea documentazione e giustificate da stretta attinenza all'attività lavorativa;

d) le spese che superino una certa soglia di rilevanza possono essere rimborsate solo se preventivamente autorizzate;

e) il rimborso delle spese sostenute avviene con modalità tracciabili.

4) Gestione dei flussi finanziari

a) La Società garantisce l'individuazione, tanto *a priori* quanto *a posteriori*, del soggetto titolato a effettuare ogni transazione finanziaria, attraverso il conferimento di apposite procure

dalle quali siano desumibili i poteri di spesa al medesimo attribuiti (prevedendo eventuali soglie autorizzative in ragione degli importi di spesa);

b) con riferimento alla gestione finanziaria, la Società effettua controlli sia formali sia sostanziali dei flussi finanziari aziendali in entrata e uscita: tali controlli tengono conto della sede legale della società controparte e del luogo di destinazione o provenienza del denaro in uscita o in entrata (ad esempio, paradisi fiscali, Paesi rientranti nelle *black-list* internazionali, ecc.);

c) la Società verifica preventivamente che il conto destinatario del pagamento non sia intestato a soggetto diverso da quello che ha diritto di riceverlo, ovvero che non sia ubicato in un Paese diverso da quello ove detto soggetto ha sede;

d) gli eventuali aumenti nel listino prezzi già concordato con i fornitori nonché altre ed eventuali condizioni economiche, quale la percentuale di sconto da applicare sugli ordini a fine anno, devono essere comunicati/pattuiti per iscritto (anche nei casi in cui con il fornitore non sia stato sottoscritto un contratto);

e) è fatto espresso divieto di effettuare pagamenti con modalità non tracciabili, fatta eccezione per pagamenti di modesto importo espressamente autorizzati (che devono, nondimeno, essere debitamente documentati);

f) è prevista l'effettuazione di verifiche sull'effettiva esecuzione del servizio da parte dei Fornitori e Consulenti e sulla congruità del prezzo pattuito, prima di procedere al relativo pagamento;

g) coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi all'espletamento delle suddette attività (pagamento di fatture, destinazione di finanziamenti ottenuti dallo Stato o da altri organismi, ecc.) devono porre particolare attenzione sull'attuazione degli adempimenti stessi e riferire immediatamente all'Organismo di Vigilanza eventuali situazioni di irregolarità o anomalie.

5) Selezione dei Fornitori e dei Consulenti, negoziazione dei relativi accordi e gestione dei relativi rapporti

a) I rapporti tra la Società, i Fornitori e i Consulenti devono essere definiti per iscritto in tutte le loro condizioni e termini e rispettare quanto indicato ai successivi punti (tali rapporti devono essere regolati da accordi scritti, almeno per la parte relativa alle condizioni economiche del rapporto di fornitura/consulenza);

- b) Fornitori e Consulenti devono essere scelti con metodi trasparenti – nel rispetto di criteri oggettivi di valorizzazione del merito e della professionalità – e secondo modalità standardizzate, che prevedano lo svolgimento di procedure competitive oppure il ricorso a soggetti già previamente individuati e inseriti in apposita *vendor list* (documento contenente l'elenco dei Fornitori e Consulenti legati alla Società da rapporto di lunga data e di comprovata affidabilità, come da principio indicato *infra*);
- c) la Società verifica, sia in fase di primo incarico sia periodicamente, la sussistenza dei requisiti di professionalità e onorabilità in capo ai Fornitori e ai Consulenti, richiedendo a questi ultimi di comunicare senza ritardo alla Società l'eventuale venir meno di uno di detti requisiti (ad esempio, nel caso in cui fosse intervenuta una condonna in relazione a uno dei reati previsti dal Decreto 231);
- d) la Società formalizza una lista di fornitori fidelizzati (cosiddetta “*vendor list*”) a cui si rivolge periodicamente in cui siano indicati il nome del fornitore, il volume d'affari annuale e le principali formalità adottate nell'ambito dello specifico rapporto commerciale (ad esempio, se viene adottato un tariffario fisso ovvero se i prezzi sono negoziati di volta in volta, se si procede per ordini di acquisto ovvero è stato formalizzato un contratto di fornitura);
- e) i contratti con i Fornitori e i Consulenti devono contenere Clausole 231;
- f) nel caso in cui i rapporti con i Fornitori/Consulenti siano già in essere ovvero non possano essere regolati da un vero e proprio contratto scritto, la Società invia ai Fornitori/Consulenti una “informativa 231”, con richiesta di sottoscrizione, contenente le Clausole 231.

CAPITOLO B.7

I controlli dell'OdV

B.7.1 Il controllo in generale

L'OdV effettua dei periodici controlli diretti a verificare il corretto adempimento da parte dei Destinatari, nei limiti dei rispettivi compiti e attribuzioni, delle regole e principi contenuti nella presente Parte Speciale e nelle procedure aziendali cui la stessa fa esplicito o implicito richiamo.

In particolare, è compito dell'Organismo di Vigilanza:

- monitorare l'efficacia dei principi procedurali ivi previsti ovvero dei principi contenuti nelle *policy* aziendali adottate ai fini della prevenzione dei Reati previsti nella presente Parte Speciale;
- proporre eventuali modifiche delle Attività Sensibili in ragione di eventuali mutamenti nell'operatività della Società;
- esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo, da terzi o da qualsiasi Dipendente o Esponente Aziendale ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

L'informativa all'OdV dovrà essere data senza indugio nel caso in cui si verificano violazioni ai principi procedurali specifici contenuti nella presente Parte Speciale ovvero alle procedure, *policy* e normative aziendali attinenti alle Attività Sensibili sopra individuate.

È, altresì, attribuito all'OdV il potere di accedere o di richiedere ai propri delegati di accedere a tutta la documentazione e a tutti i siti aziendali rilevanti per lo svolgimento dei propri compiti.

PARTE SPECIALE – C –

Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio e finanziamento del terrorismo e delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti

CAPITOLO C.1

La presente Parte Speciale si riferisce rispettivamente ai Reati di Riciclaggio introdotti nel *corpus* del D.Lgs. n. 231/2001, all'art. 25-*octies*, attraverso il D.Lgs. n. 231/2007 (“*Decreto Antiriciclaggio*”), nonché ai Delitti con finalità di terrorismo (in particolare al Reato di Finanziamento del Terrorismo) previsti all'art. 25-*quater* del D.Lgs. n. 231/2001 e ai Delitti commessi con strumenti di pagamento diversi dai contanti introdotti all'art. 25-*octies*.1 del D.Lgs. n. 231/2001, tenuto conto dell'affinità dei presidi aziendali finalizzata alla prevenzione di entrambe le fattispecie.

C.1.1. I reati di ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (Art. 25-*octies*, D.Lgs. n. 231/2001)

Per quanto concerne la presente Parte speciale, si provvede qui di seguito a fornire l'elenco dei reati indicati nell'art. 25-*octies* del Decreto relativi a ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita e infine l'autoriciclaggio introdotto ad opera della Legge n. 186/2014 e rubricato all'art.648-*ter*.1., del codice penale.

Il presupposto delle quattro ipotesi di reato è il medesimo: la provenienza da delitto del denaro o di altra utilità oggetto di ricezione da parte del soggetto attivo e la consapevolezza di tale provenienza. Relativamente in particolare al reato di autoriciclaggio, esso si sostanzia nell'attività di occultamento dei proventi derivanti da crimini propri; si riscontra soprattutto in correlazione a particolari reati come ad esempio l'evasione fiscale, la corruzione e l'appropriazione di beni sociali. Per quanto riguarda nello specifico la responsabilità degli enti per tutti i menzionati delitti il legislatore ha previsto un sistema di aggravanti oltre all'applicazione di misure interdittive.

RICETTAZIONE (ART. 648 C.P.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un soggetto, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta danaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto o contravvenzione, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare.

Per “*acquisto*” si intende l’effetto di un’attività negoziale, a titolo gratuito ed oneroso, mediante la quale l’agente consegue il possesso del bene.

Per “*ricezione*” si intende ogni forma di conseguimento del possesso del bene proveniente dal delitto, anche se solo temporaneamente.

Per “*occultamento*” si intende il nascondimento del bene proveniente da delitto dopo averlo ricevuto.

Perché sussista il reato non è necessario che il denaro o i beni debbano provenire direttamente o immediatamente da un qualsiasi reato, ma è sufficiente anche una provenienza mediata, a condizione che l’agente sia consapevole di tale provenienza. Ricorre pertanto il delitto in esame non solo in relazione al prodotto o al profitto del reato, ma anche al denaro o alle cose che costituiscono il prezzo del reato, cioè alle cose acquistate col denaro di provenienza delittuosa oppure al denaro conseguito dall’alienazione di cose della medesima provenienza (si pensi al caso in cui la Società, al fine di ottenere un prezzo vantaggioso, acquisti beni da un soggetto che, parallelamente alla fornitura di tali beni, notoriamente svolga attività illecite quali lo spaccio di stupefacenti o faccia parte di un’associazione di tipo mafioso e utilizzi i profitti derivanti da tali attività illecite per investirli nell’attività lecita).

RICICLAGGIO (ART. 648-BIS C.P.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un soggetto sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto o contravvenzione, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l’identificazione della loro provenienza delittuosa.

Per “*sostituzione*” si intende la condotta consistente nel rimpiazzare il denaro, i beni o le altre utilità di provenienza illecita con valori diversi.

Per “*trasferimento*” si intende la condotta consistente nel ripulire il denaro, i beni o le altre utilità mediante il compimento di atti negoziali.

Per la realizzazione di tale reato, dunque, è richiesto un *quid pluris* rispetto al reato di ricettazione, ovvero il compimento di atti o fatti diretti alla sostituzione del denaro.

IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA (ART. 648-TER C.P.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso di impiego in attività economiche o finanziarie di denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto o contravvenzione.

La punibilità per tale reato è prevista solo per coloro i quali non siano già compartecipi del reato principale ovvero non siano imputabili a titolo di ricettazione o riciclaggio.

Il termine “*impiegare*” è normalmente sinonimo di “*utilizzo per qualsiasi scopo*”. Tuttavia, considerato che il fine ultimo perseguito dal legislatore consiste nell’impedire il turbamento del sistema economico e dell’equilibrio concorrenziale attraverso l’utilizzo di capitali illeciti reperibili a costi inferiori rispetto a quelli leciti, si ritiene che per “*impiegare*” debba intendersi in realtà “*investire*”. Pertanto, dovrebbe ritenersi rilevante un utilizzo a fini di profitto.

Premesso che presupposto comune di tutte e tre le fattispecie incriminatrici di cui agli artt. 648, 648-bis e 648-ter c.p. è quello costituito dalla provenienza da reato del denaro o di qualsiasi altra utilità di cui l’agente sia venuto a disporre, si precisa che tali fattispecie si distinguono sotto il profilo soggettivo, per il fatto che la prima di esse richiede, oltre alla consapevolezza della su indicata provenienza, necessaria anche per le altre, solo una generica finalità di profitto, mentre la seconda o la terza richiedono la specifica finalità di far perdere le tracce dell’origine illecita, con l’ulteriore peculiarità, quanto alla terza, che detta finalità deve essere perseguita mediante l’impiego delle risorse in attività economiche o finanziarie.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell’esercizio dell’attività professionale.

AUTORICICLAGGIO (ART. 648-TER.1 C.P.)

L’art. 648-ter.1 c.p. prevede la punizione di chi “*avendo commesso o concorso a commettere un delitto, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali*

o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa” e una specifica pena “quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi”.

Il secondo comma dell'art. 648-ter.1 c.p. prevede, inoltre, una circostanza attenuante se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

La fattispecie, pertanto, prevede e punisce una condotta tale per cui l'autore, dopo aver commesso o concorso a commettere un reato, cerca di *“ostacolare concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa”* del provento ricavato dal primo reato attraverso il suo riutilizzo *“in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative”*.

Costituiscono circostanze aggravanti:

- l'aver commesso tale reato con le modalità di cui all'art. 416-bis c.p., concernente il reato di *“Associazioni di tipo mafioso anche straniere”* ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso: in tal caso troveranno, in ogni caso, applicazione le pene previste dal primo comma dell'art. 648-ter.1 c.p.;
- l'aver commesso tale reato nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

Costituisce invece una circostanza attenuante – che comporta la diminuzione della pena fino alla metà – il fatto che il reo *“si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto”* (art. 648-ter.1, comma VI, c.p.).

Non è invece punibile, ai sensi dell'art. 648-ter.1 c.p., l'autore del Reato di Autoriciclaggio allorquando il denaro, i beni o le altre utilità vengano destinati *“alla mera utilizzazione o al godimento personale”*.

C.1.2. I reati di finanziamento del terrorismo

Tra le fattispecie di reati di agevolazione del terrorismo, le uniche che, pur se solo astrattamente, potrebbero realizzarsi sono quelle consistenti nel “*finanziamento di condotte con finalità di terrorismo*” (art. 270-*quinquies*.1 c.p.).

Ai sensi dell’art. 270-*quinquies*.1 c.p., per finanziamento di condotte con finalità di terrorismo si intende qualsiasi attività diretta alla raccolta, al deposito, alla custodia o all’erogazione di fondi o di risorse economiche, in qualunque modo realizzati, destinati ad essere, in tutto o in parte, utilizzati al fine di compiere uno o più delitti con finalità di terrorismo o in ogni caso diretti a favorire il compimento di uno o più delitti con finalità di terrorismo previsti dal codice penale, e ciò indipendentemente dall’effettivo utilizzo dei fondi e delle risorse economiche per la commissione dei delitti anzidetti.

C.1.3. Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti

INDEBITO UTILIZZO E FALSIFICAZIONE DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI (ART. 493-TER C.P.)

L’art. 493-*ter* c.p. punisce la condotta di chiunque, al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all’acquisto di beni o alla prestazione di servizi, o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti.

Il primo comma della norma prevede che è, altresì, punito chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera gli strumenti o i documenti di cui al primo periodo, ovvero possiede, cede o acquisisce tali strumenti o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi.

DETENZIONE E DIFFUSIONE DI APPARECCHIATURE, DISPOSITIVI O PROGRAMMI INFORMATICI DIRETTI A COMMITTERE REATI RIGUARDANTI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI (ART. 493-QUATER C.P.)

Ai sensi dell’art. 493-*quater* c.p., è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di farne uso o di consentirne ad altri l’uso nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, produce, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione o in qualsiasi modo procura a sé o a altri

apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico- costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere tali reati, o sono specificamente adattati al medesimo scopo.

FRODE INFORMATICA (ART. 640-TER C.P.)

Si configura il reato di frode informatica quando, procurando a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, venga alterato in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico, o si intervenga, senza diritto, su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico.

Il reato di frode informatica è richiamato dall'art. 25-octies.1 con riferimento alla sola ipotesi aggravata di cui al secondo comma dell'art. 640-ter c.p. ("se il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale o è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema").

TRASFERIMENTO FRAUDOLENTO DI VALORI (ART. 512-BIS C.P.)

Si configura il reato di trasferimento fraudolento di valori quando venga attribuita fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648 648-bis e 648-ter.

CAPITOLO C.2

C.2.1 Attività Sensibili nell'ambito dei reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio e finanziamento del terrorismo

Le principali Attività Sensibili nell'ambito dei reati in oggetto che la Società ha individuato al proprio interno sono le seguenti:

1. selezione dei fornitori e dei consulenti, negoziazione dei relativi accordi e gestione dei relativi rapporti;
2. gestione dei flussi finanziari;
3. acquisto di beni e materie prime;

4. gestione degli adempimenti fiscali;
5. attività di investimento e operazioni straordinarie.

CAPITOLO C.3

Principi generali di comportamento

Obiettivo della presente Parte Speciale, al fine di prevenire la commissione dei Reati nella stessa considerati, è che tutti i Destinatari del Modello si attengano al rispetto di tutte le procedure e ai principi che siano direttamente o indirettamente funzionali alla prevenzione del fenomeno del riciclaggio adottati dalla Società come presidio fondamentale per il buon funzionamento, l'affidabilità e la reputazione della Società.

In particolare, i soggetti sopra indicati, anche in relazione al tipo di rapporto posto in essere con la Società, dovranno attenersi ai seguenti principi di condotta:

1. astenersi dal tenere comportamenti tali da integrare le fattispecie previste dalla presente Parte Speciale;
2. astenersi dal tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
3. tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla gestione anagrafica di fornitori/clienti/controparti contrattuali anche stranieri;
4. non intrattenere rapporti commerciali con soggetti (fisici o giuridici) dei quali sia conosciuta o sospettata l'appartenenza ad organizzazioni criminali o comunque operanti al di fuori della liceità;
5. non utilizzare strumenti anonimi per il compimento di operazioni di trasferimento di importi rilevanti;
6. effettuare un costante monitoraggio dei flussi finanziari aziendali.

Al fine di prevenire nello specifico la commissione del reato di Autoriciclaggio, è fatto divieto di:

1. emettere fatture o altri documenti contabili relativi ad operazioni in tutto o in parte inesistenti;

2. emettere fatture o altri documenti contabili per corrispettivi superiori agli importi reali;
3. effettuare pagamenti a fronte dell'emissione di fatture relative ad attività non ricevute.

Devono, altresì, essere rispettati i seguenti obblighi:

1. la Società disciplina l'interazione tra tutte le figure coinvolte nella compilazione delle dichiarazioni di natura contabile (tra cui i bilanci) e fiscale, attraverso una precisa specificazione dei singoli ruoli;
2. la Società assicura la custodia in modo corretto e ordinato delle scritture contabili e degli altri documenti di cui sia obbligatoria la conservazione ai fini fiscali;
3. la Società assicura l'attuazione di un periodico monitoraggio del rispetto dei principi che regolano la compilazione, tenuta e conservazione delle dichiarazioni di natura contabile.

CAPITOLO C.4

C.4.1. Principi procedurali specifici

Nello svolgimento delle Attività Sensibili individuate nella presente parte Speciale, la Società – anche adottando apposite procedure – cura che siano rispettati i principi qui di seguito descritti.

1) Selezione dei Fornitori e dei Consulenti, negoziazione dei relativi accordi e gestione dei relativi rapporti

- a) I rapporti tra la Società, i Fornitori e i Consulenti devono essere definiti per iscritto in tutte le loro condizioni e termini e rispettare quanto indicato ai successivi punti (tali rapporti devono essere regolati da accordi scritti, almeno per la parte relativa alle condizioni economiche del rapporto di fornitura/consulenza);
- b) Fornitori e Consulenti devono essere scelti con metodi trasparenti – nel rispetto di criteri oggettivi di valorizzazione del merito e della professionalità – e secondo modalità standardizzate, che prevedano lo svolgimento di procedure competitive oppure il ricorso a soggetti già previamente individuati e inseriti in apposita *vendor list* (documento contenente l'elenco dei Fornitori e Consulenti legati alla Società da rapporto di lunga data e di comprovata affidabilità);
- c) la Società verifica, sia in fase di primo incarico sia periodicamente, la sussistenza dei requisiti di professionalità e onorabilità in capo ai Fornitori e ai Consulenti, richiedendo a questi

ultimi di comunicare senza ritardo alla Società l'eventuale venir meno di uno di detti requisiti (ad esempio, nel caso in cui fosse intervenuta una condanna in relazione a uno dei reati previsti dal Decreto 231);

d) la Società formalizza una lista di fornitori fidelizzati (cd. *vendor list*) a cui si rivolge periodicamente in cui siano indicati il nome del fornitore, il volume d'affari annuale e le principali formalità adottate nell'ambito dello specifico rapporto commerciale (ad esempio, se viene adottato un tariffario fisso ovvero se i prezzi sono negoziati di volta in volta, se si procede per ordini di acquisto ovvero è stato formalizzato un contratto di fornitura, anche tacitamente rinnovabile);

e) i contratti con i Fornitori e i Consulenti devono contenere le Clausole 231;

f) nel caso in cui i rapporti con i Fornitori/Consulenti siano già in essere ovvero non siano regolati da un contratto scritto, la Società invia ai Fornitori/Consulenti una "informativa 231", con richiesta di sottoscrizione, contenente le Clausole 231.

2) Gestione dei flussi finanziari

a) La Società garantisce l'individuazione, tanto a priori quanto a posteriori, del soggetto titolato a effettuare ogni transazione finanziaria, attraverso il conferimento di apposite procure dalle quali siano desumibili i poteri di spesa al medesimo attribuiti (prevedendo eventuali soglie autorizzative in ragione degli importi di spesa);

b) con riferimento alla gestione finanziaria, la Società effettua controlli sia formali sia sostanziali dei flussi finanziari aziendali in entrata e uscita: tali controlli tengono conto della sede legale della società controparte e del luogo di destinazione o provenienza del denaro in uscita o in entrata (ad esempio, paradisi fiscali, Paesi rientranti nelle *black-list* internazionali, ecc.);

c) la Società verifica preventivamente che il conto destinatario del pagamento non sia intestato a soggetto diverso da quello che ha diritto di riceverlo, ovvero che non sia ubicato in un Paese diverso da quello ove detto soggetto ha sede;

d) gli eventuali aumenti nel listino prezzi già concordato con i fornitori nonché altre ed eventuali condizioni economiche, quale la percentuale di sconto da applicare sugli ordini, devono essere comunicati/pattuiti per iscritto (anche nei casi in cui con il fornitore non sia stato sottoscritto un contratto);

- e) è fatto espresso divieto di effettuare pagamenti con modalità non tracciabili, fatta eccezione per pagamenti di modesto importo espressamente autorizzati (che devono, nondimeno, essere debitamente documentati);
- f) è prevista l'effettuazione di verifiche sull'effettiva esecuzione del servizio da parte dei Fornitori e Consulenti e sulla congruità del prezzo pattuito, prima di procedere al relativo pagamento;
- g) coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi all'espletamento delle suddette attività (pagamento di fatture, destinazione di finanziamenti ottenuti dallo Stato o da organismi comunitari, ecc.) devono porre particolare attenzione sull'attuazione degli adempimenti stessi e riferire immediatamente all'Organismo di Vigilanza eventuali situazioni di irregolarità o anomalie.

3) Acquisto di beni e materie prime

La Società, nell'ambito dell'acquisto di qualsivoglia bene (macchinario, prodotto, strumento di lavoro, oggettistica in genere) e materia prima, pone particolare attenzione al fatto che:

- i. detti beni e materie prime provengano solo da canali regolari (Fornitori autorizzati);
- ii. sia correttamente rendicontata la quantità e la qualità dei beni acquistati con ogni ordine.

4) Gestione degli adempimenti fiscali

- a) Nella predisposizione delle dichiarazioni annuali relative alle imposte sui redditi e sul valore aggiunto, la Società adotta presidi formalizzati volti a far sì che:
- non vengano indicati elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi;
 - non venga indicata una base imponibile in misura inferiore a quella effettiva;
 - non vengano fatti decorrere inutilmente i termini previsti dalla normativa applicabile per la presentazione delle medesime così come per il successivo versamento delle imposte da esse risultanti.
- b) La Società si impegna a garantire la corrispondenza tra i certificati rilasciati, o comunque dovuti, in qualità di sostituto d'imposta e l'effettivo versamento delle ritenute;
- c) La Società si impegna, altresì, a garantire l'attuazione del principio di segregazione dei ruoli in relazione alle attività di gestione delle contabilità aziendale e nella successiva

trasposizione nelle dichiarazioni tributarie (con riferimento, a titolo esemplificativo, alla verifica della veridicità delle dichiarazioni rispetto alle scritture contabili).

5) Attività di investimento e operazioni straordinarie

a) Nell'effettuazione di eventuali investimenti e/o di eventuali operazioni straordinarie, la Società si impegna a garantire:

- i. la coerenza degli stessi con l'oggetto sociale;
- ii. l'adozione di modalità trasparenti e tracciabili per tutti i passaggi del relativo *iter* e per quanto riguarda le movimentazioni di denaro che gli stessi comportano;
- iii. il coinvolgimento (ancorché a solo titolo informativo), per gli investimenti di maggiore rilevanza e per ogni operazione straordinaria, dell'Organismo di Vigilanza;

b) la Società assicura la trasparenza e la tracciabilità degli eventuali accordi/*joint venture* con altre società per la realizzazione di investimenti, in Italia ed all'estero e ne verifica la congruità economica (rispetto dei prezzi medi di mercato, anche attraverso il supporto di professionisti di fiducia).

CAPITOLO C.5

I controlli dell'OdV

L'OdV effettua dei periodici controlli diretti a verificare il corretto adempimento da parte dei Destinatari, nei limiti dei rispettivi compiti e attribuzioni, delle regole e principi contenuti nella presente Parte.

In particolare, è compito dell'Organismo di Vigilanza:

- monitorare l'efficacia delle procedure/regole interne in relazione alla prevenzione dei Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio e finanziamento del terrorismo;
- proporre eventuali modifiche nelle Attività Sensibili in ragione di eventuali mutamenti nell'operatività della Società;

- esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo, da terzi o da qualsiasi esponente della Società ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

L'informativa all'OdV dovrà essere data senza indugio nel caso in cui si verificano violazioni ai principi procedurali specifici contenuti nella presente Parte Speciale ovvero alle procedure, *policy* e normative aziendali attinenti alle Attività Sensibili sopra individuate.

È, altresì, attribuito all'OdV il potere di accedere o di richiedere ai propri delegati di accedere a tutta la documentazione e a tutti i siti aziendali rilevanti per lo svolgimento dei propri compiti.

PARTE SPECIALE – D –

Reati di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro

CAPITOLO D.1

D.1.1. Le fattispecie dei reati commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (Art. 25-septies, D. Lgs. n. 231/2001)

Si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei reati commessi in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro indicati all'art. 25-septies del Decreto.

Tale articolo, originariamente introdotto dalla Legge 3 agosto 2007, n. 123, e successivamente sostituito ai sensi dell'art. 300 del Testo Unico Sicurezza, prevede l'applicazione di sanzioni pecuniarie ed interdittive agli Enti i cui esponenti commettano i reati di cui agli artt. 589 (omicidio colposo) e 590, III comma. c.p. (lesioni personali colpose gravi o gravissime), in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

Si precisa che l'elemento essenziale ed unificante delle varie e possibili forme di responsabilità del datore di lavoro ai fini dell'applicabilità dell'art. 25-septies del D.Lgs. n. 231/2001, è uno solo ed è rappresentato dalla mancata adozione di tutte le misure di sicurezza e prevenzione

tecnicamente possibili e concretamente attuabili alla luce dell'esperienza e delle più avanzate conoscenze tecnico- scientifiche.

Al fine di garantire l'adozione di un valido presidio avverso la potenziale commissione dei Reati di cui all'art. 25-*septies* del Decreto, la Società ha deciso di dotarsi anche della presente Parte Speciale, in conformità a quanto disposto dall'art. 30 del Testo Unico Sicurezza.

OMICIDIO COLPOSO (ART. 589 C.P.)

Il reato si configura ogni qualvolta un soggetto cagioni per colpa la morte di altro soggetto.

Le condotte che interessano la presente parte speciale sono descritte nell'art. 589, comma II, c.p. che configura una circostanza aggravante del delitto di omicidio colposo; la stessa sussiste non solo quando sia contestata la violazione di specifiche norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, ma in ogni caso in cui la contestazione riguardi una condotta contraria all'art. 2087 c.c., che prevede il preciso obbligo dell'imprenditore di eliminare ogni situazione di pericolo dalla quale possa derivare un evento dannoso.

LESIONI PERSONALI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME (ART. 590 COMMA 3 C.P.)

Il reato si configura ogni qualvolta un soggetto, in violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, cagioni per colpa ad altro soggetto lesioni gravi o gravissime.

Ai sensi del comma I dell'art. 583 c.p., la lesione è considerata grave nei seguenti casi:

- 1) *“se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;*
- 2) *se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo”.*

Ai sensi del comma 2 dell'art. 583 c.p., la lesione è considerata invece gravissima se dal fatto deriva:

- *“una malattia certamente o probabilmente insanabile;*
- *la perdita di un senso;*

- *la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;*
- *la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso”.*

CAPITOLO D.2

D.2.1. Attività Sensibili in relazione ai reati di omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro

Tutte le Aree aziendali sono potenzialmente a rischio di inadempimento ai dettami richiesti dalla normativa relativa alla sicurezza sul lavoro. Pertanto, notevole importanza assumono le attività di verifica degli adempimenti richiesti dalle normative antinfortunistiche e di tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, nonché la previsione di procedure informative sulla gestione delle strutture e sulla valutazione sanitaria degli ambienti di lavoro.

Il contesto aziendale di riferimento deve considerarsi, in ragione della natura dell'attività esercitata, esposto ai rischi riguardanti sicurezza sul lavoro.

Posta questa premessa, è possibile individuare le seguenti attività sensibili:

- attività di valutazione dei rischi;
- sorveglianza sanitaria;
- affidamento di lavori a terzi all'interno dei locali della Società;
- gestione delle emergenze (primo soccorso, incendi, etc.);
- aspetti organizzativi (deleghe, nomine di RSPP, RLS, *budget* e spese);
- formazione/informazione del personale.

Per le ragioni di alto rischio tutta l'organizzazione viene costantemente sensibilizzata e formata sul tema della sicurezza sul lavoro. Per il medesimo indirizzo tutte le funzioni sono coinvolte nella gestione del processo di attuazione del D.Lgs n. 81/2008 ognuno per le sue competenze/ruolo anche sensibilizzando la struttura vista la specifica applicazione della legge.

CAPITOLO D.3

D.3.1 Principi generali di comportamento nell'ambito dei reati in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

Al fine di consentire l'attuazione dei principi finalizzati alla protezione della salute e della sicurezza dei Lavoratori così come individuati dall'art. 15, Testo Unico Sicurezza, nonché in ottemperanza a quanto previsto dagli artt. 18, 19 e 20 del medesimo decreto si prevede quanto segue.

La politica aziendale in tema di sicurezza

La politica per la sicurezza e salute sul lavoro della Società deve porsi come obiettivo quello di enunciare i principi cui si ispira ogni azione aziendale e a cui tutti devono attenersi in rapporto al proprio ruolo ed alle responsabilità assunte all'interno della Società, nell'ottica della salute e sicurezza di tutti i Lavoratori.

Tale politica deve prevedere:

- una chiara affermazione della responsabilità dell'intera organizzazione aziendale, nella gestione delle tematiche relative alla salute e sicurezza sul lavoro, ciascuno per le proprie attribuzioni e competenze;
- l'impegno a considerare tali tematiche come parte integrante della gestione aziendale; l'impegno al miglioramento continuo e alla prevenzione;
- l'impegno a fornire le risorse umane e strumentali necessarie;
- l'impegno a garantire che i destinatari del Modello, nei limiti delle rispettive attribuzioni, siano sensibilizzati a svolgere la propria attività nel rispetto delle norme sulla tutela della salute e sicurezza;
- l'impegno ad un riesame periodico della politica per la salute e sicurezza adottato al fine di garantire la sua costante adeguatezza alla struttura organizzativa della Società.

Si precisa che in materia di salute e sicurezza sul lavoro, GIMA si è dotata di una struttura organizzativa conforme a quella prevista dalla normativa prevenzionistica vigente, nell'ottica di eliminare, ovvero, laddove ciò non sia possibile, ridurre – e quindi gestire – i rischi per i

lavoratori; sono stati, inoltre, definiti i compiti e le responsabilità in materia di salute e sicurezza sul lavoro a partire dal Datore di Lavoro fino al singolo Lavoratore.

Per i principi generali di comportamento si rimanda, pertanto, al Documento Generale di Valutazione Rischi predisposto ai sensi del D. Lgs. 81/08 nonché a tutte le procedure interne in tema di sicurezza sul lavoro.

Compiti e responsabilità

Nella definizione dei compiti organizzativi ed operativi dei Lavoratori, in particolare, devono essere esplicitati e resi noti anche quelli relativi alle attività di sicurezza di loro competenza, nonché le responsabilità connesse all'esercizio delle stesse e i compiti di ispezione, verifica e sorveglianza in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

L'attribuzione di compiti e responsabilità compete esclusivamente al Datore di Lavoro, fatti salvi i limiti previsti dalle norme di legge.

Responsabile Servizio Prevenzione Protezione – RSPP:

- è prevista una sua formale designazione;
- sono definiti, in considerazione dell'ambito di attività, i requisiti specifici che,
- coerentemente con le disposizioni di legge in materia, devono caratterizzare tale
- figura;
- è prevista la tracciabilità delle verifiche svolte in ordine al possesso dei requisiti
- previsti dalla normativa in materia;
- è prevista la tracciabilità della formale accettazione dell'incarico da parte del
- RSPP (Responsabile Sistema Prevenzione e Protezione).

Addetti del servizio di prevenzione e protezione – SPP:

- prevista una formale designazione;
- sono definiti, in considerazione dell'ambito di attività, requisiti specifici che, coerentemente alle disposizioni di legge in materia, devono caratterizzare tale figura;
- è prevista la tracciabilità delle verifiche svolte in ordine al possesso dei requisiti previsti dalla normativa in materia;

- è prevista la tracciabilità della formale accettazione da parte degli addetti SPP.

Medico competente:

- è prevista la tracciabilità delle verifiche svolte in ordine al possesso dei requisiti previsti dalla normativa in materia;
- è definita la documentazione sanitaria e di rischio da predisporre secondo normativa vigente;
- è prevista la tracciabilità della formale accettazione da parte del medico competente.

Incaricati Emergenze:

- è prevista una formale designazione dei lavoratori incaricati di attuare le misure di emergenza, prevenzione incendi e primo soccorso previsti ai sensi della normativa vigente;
- sono definiti, in considerazione dell'ambito di attività, requisiti specifici che, coerentemente alle disposizioni di legge in materia, devono caratterizzare tale figura;
- è prevista la tracciabilità delle verifiche svolte in ordine al possesso dei requisiti previsti dalla normativa in materia;
- è prevista la tracciabilità della formale accettazione dell'incarico da parte degli incaricati.

CAPITOLO D.4

D.4.1 Principi procedurali specifici nell'ambito dei reati in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

I destinatari del MOG devono astenersi dal porre in essere comportamenti tali da integrare una delle fattispecie di reato individuate dall'art. 25 *septies* del Decreto, ovvero dal porre in essere comportamenti che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle descritte.

Nello svolgimento delle Attività Sensibili individuate nella presente parte Speciale, la Società – anche adottando apposite procedure – cura che siano rispettati i principi qui di seguito descritti.

1) *Gestione degli adempimenti ex Testo Unico Sicurezza*

La Società rispetta le prescrizioni contenute nel Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul lavoro, di cui al D.Lgs. n. 81/08. A tal fine la società si è dotata del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), il quale individua i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori; predispone una serie di strumenti e di criteri di prevenzione al fine di fornire mezzi di protezione e misure di informazione al personale; assicura il costante aggiornamento dei dispositivi di sicurezza. Il Modello richiama integralmente le prescrizioni contenute nel DVR adottato dalla nostra società. L'Azienda garantisce la partecipazione periodica del personale ai corsi di formazione in materia di sicurezza sul lavoro.

Al fine di prevenire infortuni e malattie nei luoghi di lavoro, la Società:

1. adempie puntualmente alle disposizioni normative applicabili in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
2. prevede che le riunioni *ex art. 35* Testo Unico Sicurezza vengano indette almeno una volta all'anno e che ad esse partecipi il Datore di Lavoro o un soggetto appositamente delegato da quest'ultimo;
3. cura che – laddove opportuno – siano conferite deleghe di funzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro. La delega – alla quale deve essere data adeguata pubblicità – deve:
 - i. risultare da atto scritto recante data certa;
 - ii. essere accettata formalmente dal delegato, il quale deve possedere tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
 - iii. attribuire al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo nonché l'autonomia di spesa richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
4. fornisce adeguata informazione e formazione ai Dipendenti e a tutti coloro che svolgano attività lavorative presso gli uffici della Società circa i rischi specifici dell'impresa, per quanto limitati, sulle conseguenze di questi e sulle misure di prevenzione e protezione adottate;
5. provvede a conservare i documenti relativi alla gestione della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
6. assicura un controllo periodico delle misure di prevenzione e protezione adottate sui luoghi di lavoro. In particolare, assicura un controllo periodico su: i) le misure preventive e protettive predisposte per la gestione della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; ii) l'adeguatezza e la funzionalità di tali misure;

7. sulla base degli esiti delle attività di controllo, pianifica gli interventi necessari per eliminare le criticità rilevate: ciò al fine di assicurare che il sistema di salute e sicurezza sia adeguatamente attuato e siano raggiunti gli obiettivi prefissati;
8. prevede flussi informativi periodici tra l'Organismo di Vigilanza e i soggetti coinvolti nei processi ritenuti sensibili in relazione ai reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

CAPITOLO D.5

I controlli dell'OdV

Fermo restando il potere discrezionale dell'OdV di attivarsi con specifiche verifiche a seguito delle segnalazioni ricevute (per le quali si rinvia a quanto esplicitato nella Parte Generale del presente Modello Organizzativo), l'OdV può:

1. partecipare agli eventuali incontri organizzati dalla Società tra le funzioni preposte alla sicurezza ed igiene sul lavoro, valutando quali tra essi rivestano rilevanza per il corretto svolgimento dei propri compiti;
2. accedere a tutta la documentazione aziendale disponibile in materia.

La Società istituisce altresì a favore dell'Organismo di Vigilanza flussi informativi idonei a consentire a quest'ultimo di acquisire le informazioni utili per il monitoraggio degli infortuni, delle criticità nonché notizie di eventuali malattie professionali accertate o presunte.

L'informativa all'OdV dovrà essere data senza indugio nel caso in cui si verificano violazioni ai principi procedurali specifici contenuti nella presente Parte Speciale ovvero alle procedure, *policy* e normative aziendali attinenti alle Attività Sensibili sopra individuate.

È, altresì, attribuito all'OdV il potere di accedere o di richiedere ai propri delegati di accedere a tutta la documentazione e a tutti i siti aziendali rilevanti per lo svolgimento dei propri compiti.

L'Organismo di Vigilanza, nell'espletamento delle attività di cui sopra, può avvalersi di tutte le risorse competenti in azienda (ad esempio: il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione; il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza; il Medico Competente; gli incaricati dell'attuazione delle misure di emergenza e primo soccorso).

PARTE SPECIALE – E –

Delitti informatici e in materia di violazione del diritto d'autore

CAPITOLO E.1

E.1.1. Le fattispecie dei delitti informatici (art. 24-bis del Decreto 231) e in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies del Decreto 231)

La presente Parte Speciale si riferisce ai delitti informatici (art. 24-bis), nonché ai delitti in materia di violazione del diritto d'autore introdotti dalla Legge n. 99/2009 tra i reati presupposto sanzionabili ai sensi del Decreto 231 (art. 25-novies).

La Legge 90/2024, “*Disposizioni in materia di rafforzamento della cybersicurezza nazionale e di reati informatici*” (anche “*legge sulla cybersicurezza*”), ha introdotto nuove disposizioni per rafforzare la *cybersicurezza* nel nostro ordinamento. Questa legge ha un impatto sulla responsabilità amministrativa degli enti disciplinata dal D.Lgs. n. 231/01, poiché modifica diversi aspetti del reato presupposto dell'art. 24-bis “*Delitti informatici e trattamento illecito di dati*”.

Innanzitutto, il I comma dell'art. 24-bis del D.Lgs. n. 231/01 è stato oggetto di un generale innalzamento delle sanzioni pecuniarie inflitte all'ente in relazione alla commissione di uno dei reati informatici ivi contemplati, *ora da 500 a 700 quote*, in luogo della precedente cornice edittale *da 100 a 200 quote*.

Al comma II dell'articolo 24-bis, i riferimenti all'articolo 615-quinquies (“*Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico*”), abrogato dalla L. n. 90/2024, sono stati rimossi e sostituiti con l'articolo 635-*quater*.1 “*Danneggiamento di sistemi informatici o telematici*” i cui contenuti sono comunque sovrapponibili, seppur inaspriti dalla previsione di due nuove circostanze aggravanti.

Infine, è stato introdotto il nuovo comma I-bis, che accoglie una nuova fattispecie di reato introdotta nel codice penale dalla Legge n. 90/2024: estorsione mediante reati informatici (art. 629, comma III, c.p.) per cui è prevista la sanzione pecuniaria da *trecento a ottocento quote* e

le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma II, del D.Lgs. n. 231/2001 per una durata non inferiore ai due anni.

È stata estesa, infine, l'applicazione della sanzione interdittiva *ex art. 9* anche alla fattispecie prevista dal nuovo comma *I-bis*.

Ciò posto, si descrivono qui di seguito le singole fattispecie previste dagli artt. *24-bis* e *25-novies* del D.Lgs. n. 231/2001 risultate (ancorché astrattamente) rilevanti per GIMA. A tal riguardo si sottolinea che, nonostante le due tipologie di reati tutelino interessi giuridici differenti, si è ritenuto opportuno trattarli un'unica Parte Speciale in quanto:

- entrambe le fattispecie presuppongono un corretto utilizzo delle risorse informatiche;
- le Attività Sensibili risultano, in virtù di tale circostanza, in parte sovrapponibili;
- i principi comportamentali mirano, in entrambi i casi, a garantire la sensibilizzazione dei Destinatari in merito alle molteplici conseguenze derivanti da un non corretto utilizzo delle risorse informatiche.

E.1.2. Delitti informatici

FALSITÀ IN DOCUMENTI INFORMATICI (ART. 491-BIS C.P.)

L'articolo in oggetto stabilisce che tutti i delitti relativi alla falsità in atti, tra i quali rientrano sia le falsità ideologiche che le falsità materiali in atti pubblici sono punibili anche nel caso in cui la condotta riguardi non un documento cartaceo bensì un documento informatico.

I documenti informatici, pertanto, sono equiparati a tutti gli effetti ai documenti tradizionali.

Per documento informatico deve intendersi la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti (art. 1, comma I, lett. p, D.Lgs. n. 82/2005, salvo modifiche ed integrazioni).

A titolo esemplificativo, integrano il delitto di falsità in documenti informatici la condotta di inserimento fraudolento di dati falsi nelle banche dati pubbliche oppure la condotta dell'addetto alla gestione degli archivi informatici che proceda, deliberatamente, alla modifica di dati in modo da falsificarli.

Inoltre, il delitto potrebbe essere integrato tramite la cancellazione o l'alterazione di informazioni a valenza probatoria presenti sui sistemi dell'ente, allo scopo di eliminare le prove di un altro reato.

ACCESSO ABUSIVO AD UN SISTEMA INFORMATICO O TELEMATICO (ART. 615-TER C.P.)

Tale reato si realizza quando un soggetto *“abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha diritto ad escluderlo”*.

Il reato è punito con la reclusione fino a tre anni.

La pena è aumentata da due a dieci anni:

- 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri, o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;
- 2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;
- 3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento ovvero la sottrazione, anche mediante riproduzione o trasmissione, o l'inaccessibilità al titolare dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.

Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da tre a dieci anni e da quattro a dodici anni.

Il delitto di accesso abusivo al sistema informatico rientra tra i delitti contro la libertà individuale. Il bene che viene protetto dalla norma è il domicilio informatico seppur vi è chi sostiene che il bene tutelato è, invece, l'integrità dei dati e dei programmi contenuti nel sistema

informatico. L'accesso è abusivo poiché effettuato contro la volontà del titolare del sistema, la quale può essere implicitamente manifestata tramite la predisposizione di protezioni che inibiscano a terzi l'accesso al sistema.

Risponde del delitto di accesso abusivo a sistema informatico anche il soggetto che, pur essendo entrato legittimamente in un sistema, vi si sia trattenuto contro la volontà del titolare del sistema oppure il soggetto che abbia utilizzato il sistema per il perseguimento di finalità differenti da quelle per le quali era stato autorizzato.

Il delitto di accesso abusivo a sistema informatico si integra, ad esempio, nel caso in cui un soggetto accede abusivamente ad un sistema informatico e procede alla stampa di un documento contenuto nell'archivio del PC altrui, pur non effettuando alcuna sottrazione di file, ma limitandosi ad eseguire una copia (accesso abusivo in copiatura), oppure procedendo solo alla visualizzazione di informazioni (accesso abusivo in sola lettura).

Il delitto potrebbe essere astrattamente commesso da parte di qualunque dipendente della Società accedendo abusivamente ai sistemi informatici di proprietà di terzi (*outsider hacking*), ad esempio, per prendere cognizione di dati riservati di un'impresa concorrente, ovvero tramite la manipolazione di dati presenti sui propri sistemi come risultato dei processi di business allo scopo di produrre un bilancio falso o, infine, mediante l'accesso abusivo a sistemi aziendali protetti da misure di sicurezza, da parte di utenti dei sistemi stessi, per attivare servizi non richiesti dalla clientela.

DETENZIONE, DIFFUSIONE E INSTALLAZIONE ABUSIVA DI APPARECCHIATURE, CODICI E ALTRI MEZZI ATTI ALL'ACCESSO A SISTEMI INFORMATICI O TELEMATICI (ART. 615-QUATER C.P.)

Tale reato si realizza quando un soggetto, *“al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti, codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo”* .

Il legislatore ha introdotto questo reato al fine di prevenire le ipotesi di accessi abusivi a sistemi informatici. Per mezzo dell'art. 615-*quater* c.p., pertanto, sono punite le condotte preliminari all'accesso abusivo poiché consistenti nel procurare a sé o ad altri la disponibilità di mezzi di accesso necessari per superare le barriere protettive di un sistema informatico.

I dispositivi che consentono l'accesso abusivo ad un sistema informatico sono costituiti, ad esempio, da codici, *password* o schede informatiche (*badge*, carte di credito, *bancomat* e *smart card*).

Questo delitto si integra sia nel caso in cui il soggetto che sia in possesso legittimamente dei dispositivi di cui sopra (operatore di sistema) li comunichi senza autorizzazione a terzi soggetti, sia nel caso in cui tale soggetto si procuri illecitamente uno di tali dispositivi. La condotta è abusiva nel caso in cui i codici di accesso siano ottenuti a seguito della violazione di una norma, ovvero di una clausola contrattuale, che vieti detta condotta (ad esempio, *policy Internet*).

L'art. 615-*quater*, inoltre, punisce chi rilascia istruzioni o indicazioni che rendano possibile la ricostruzione del codice di accesso oppure il superamento delle misure di sicurezza.

Risponde, ad esempio, del delitto di diffusione abusiva di codici di accesso, il dipendente della Società autorizzato ad un certo livello di accesso al sistema informatico che ottenga illecitamente il livello di accesso superiore, procurandosi codici o altri strumenti di accesso mediante lo sfruttamento della propria posizione all'interno della Società oppure carisca in altro modo fraudolento o ingannevole il codice di accesso.

INTERCETTAZIONE, IMPEDIMENTO O INTERRUZIONE ILLECITA DI COMUNICAZIONI INFORMATICHE O TELEMATICHE (ART. 617-QUATER C.P.)

Tale ipotesi di reato si integra qualora un soggetto - per procurare un vantaggio a sé od altri o di arrecare un danno ad altri - fraudolentemente intercetti comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero impedisce o interrompe tali comunicazioni, nonché nel caso in cui un soggetto riveli, parzialmente o integralmente, il contenuto delle comunicazioni al pubblico mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico.

La norma tutela la libertà e la riservatezza delle comunicazioni informatiche o telematiche durante la fase di trasmissione al fine di garantire l'autenticità dei contenuti e la riservatezza degli stessi.

La frodolenza consiste nella modalità occulta di attuazione dell'intercettazione, all'insaputa del soggetto che invia o cui è destinata la comunicazione.

Perché possa realizzarsi questo delitto è necessario che la comunicazione sia attuale, vale a dire in corso, nonché personale ossia diretta ad un numero di soggetti determinati o determinabili (siano essi persone fisiche o giuridiche). Nel caso in cui la comunicazione sia rivolta ad un numero indeterminato di soggetti la stessa sarà considerata come rivolta al pubblico.

Attraverso tecniche di intercettazione è possibile, durante la fase della trasmissione di dati, prendere cognizione del contenuto di comunicazioni tra sistemi informatici o modificarne la destinazione: l'obiettivo dell'azione è tipicamente quello di violare la riservatezza dei messaggi, ovvero comprometterne l'integrità, ritardarne o impedirne l'arrivo a destinazione.

Il reato si integra, ad esempio, con il vantaggio concreto dell'ente, nel caso in cui un dipendente esegua attività di sabotaggio industriale mediante l'intercettazione fraudolenta delle comunicazioni di un concorrente.

DETEZIONE, DIFFUSIONE E INSTALLAZIONE ABUSIVA DI APPARECCHIATURE E DI ALTRI MEZZI ATTI A INTERCETTARE, IMPEDIRE O INTERROMPERE COMUNICAZIONI INFORMATICHE O TELEMATICHE (ART. 617 QUINQUIES C.P.)

Tale reato si realizza quando un soggetto, fuori dai casi consentiti dalla legge, al fine di intercettare comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti fra più sistemi, ovvero di impedirle o interromperle, si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri od installa apparecchiature, programmi, codici, parole chiave o altri mezzi atti ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi.

La condotta illecita è quindi rappresentata dalla semplice installazione delle apparecchiature, a prescindere dalla circostanza che le stesse vengano o meno adoperate; non è quindi necessaria la prova dell'avvenuta intercettazione o interruzione o impedimento della comunicazione, essendo piuttosto sufficiente constatare l'oggettiva potenzialità e portata lesiva dell'apparecchiatura.

ESTORSIONE (ART. 629 C.P.)

Tra le varie novità apportate dalla legge sulla *Cybersicurezza*, spicca l'introduzione al comma terzo dell'articolo 629 del nuovo reato di "*Estorsione informatica*" che recita come segue:

“Chiunque, mediante violenza o minaccia, costringendo taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni e con la multa da euro 1.000 a euro 4.000.

La pena è della reclusione da sette a venti anni e della multa da euro 5.000 a euro 15.000, se concorre taluna delle circostanze indicate [nell'ultimo capoverso dell'articolo precedente] nel terzo comma dell'articolo 628.

Chiunque, mediante le condotte di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617-sexies, 635-bis, 635-quater e 635-quinquies ovvero con la minaccia di compierle, costringe taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procurando a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 10.000. La pena è della reclusione da otto a ventidue anni e della multa da euro 6.000 a euro 18.000, se concorre taluna delle circostanze indicate nel terzo comma dell'articolo 628 nonché nel caso in cui il fatto sia commesso nei confronti di persona incapace per età o per infermità”.

Con questa novità il legislatore ha ritenuto opportuno prevedere un'autonoma fattispecie di reato per gli attacchi c.d. *ransomware* ovvero sia per quelle condotte volte a cifrare illecitamente i dati di terzi e a chiedere il pagamento di una somma per la decifrazione degli stessi: si può trattare, per esempio, di divulgazione di informazioni sensibili dei dipendenti di un'azienda o dei suoi clienti ovvero di dati confidenziali che, se divulgati, potrebbero danneggiare la reputazione di un soggetto o di un'azienda.

Il nuovo reato di estorsione informatica è stato inserito, all'art. 24 bis del D.Lgs. n. 231/2001 e potrebbe condurre all'affermazione di responsabilità dell'ente a vantaggio del quale viene commessa, oltre all'applicazione della sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote e delle sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma II, per una durata non inferiore a due anni.

Il reato di estorsione informatica può realizzarsi nel caso di una finalità di vantaggio concorrente dell'ente, ad esempio, quando la condotta ha lo scopo accedere abusivamente al sistema informatico di un concorrente.

DANNEGGIAMENTO DI INFORMAZIONI, DATI E PROGRAMMI INFORMATICI (ART. 635- BIS C.P.)

Tale fattispecie reato si realizza quando un soggetto “*distrukge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui*”.

La pena è aggravata:

- 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;
- 2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato.

Il reato, ad esempio, si integra nel caso in cui il soggetto proceda alla cancellazione di dati dalla memoria del computer senza essere stato preventivamente autorizzato da parte del titolare del terminale.

DANNEGGIAMENTO DI SISTEMI INFORMATICI O TELEMATICI (ART. 635-QUATER C.P.)

Questo reato si realizza quando un soggetto “mediante le condotte di cui all'art. 635-*bis* (danneggiamento di dati, informazioni e programmi informatici), ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrukge, danneggia, rende,

in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento”.

La pena è aumentata se:

- 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;
- 2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato.

Si tenga conto che qualora l’alterazione dei dati, delle informazioni o dei programmi renda inservibile o ostacoli gravemente il funzionamento del sistema sarà integrato il delitto di danneggiamento di sistemi informatici e non quello di danneggiamento dei dati previsto dall’art. 635-*bis* c.p.

Il reato si integra in caso di danneggiamento o cancellazione dei dati o dei programmi contenuti nel sistema, effettuati direttamente o indirettamente (per esempio, attraverso l’inserimento nel sistema di un virus).

DETTENZIONE, DIFFUSIONE E INSTALLAZIONE ABUSIVA DI APPARECCHIATURE, DISPOSITIVI O PROGRAMMI INFORMATICI DIRETTI A DANNEGGIARE O INTERRUPTERE UN SISTEMA INFORMATICO O TELEMATICO (ART. 635-QUATER.1)

Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico ovvero le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l’interruzione, totale o parziale, o l’alterazione del suo funzionamento, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, dispositivi o programmi informatici è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 10.329.

La pena è della reclusione da due a sei anni quando ricorre taluna delle circostanze di cui all’articolo 615-*ter*, secondo comma, numero 1).

La pena è della reclusione da tre a otto anni quando il fatto riguarda i sistemi informatici o telematici di cui all'articolo 615- *ter*, terzo comma.

FRODE INFORMATICA (ART. 640 TER C.P.)

L'art. 640-*ter*, I comma, c.p., stabilisce che “*chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire cento mila a lire due milioni*”.

La condotta incriminata, dunque, consiste nell'alterare il funzionamento di un sistema informatico o nell'intervenire senza diritto su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico.

Ai sensi del decreto 231 la frode informatica rileva se commessa in danno dello Stato o di altro ente pubblico: tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, alterando il funzionamento di un sistema informatico o telematico o manipolando i dati in esso contenuti, si ottenga un ingiusto profitto arrecando danno allo Stato o ad altro ente pubblico. L'ipotesi di reato si potrebbe inoltre ricondurre all'alterazione di registri informatici della Pubblica Amministrazione per far risultare esistenti condizioni essenziali per la partecipazione a gare (iscrizione in albi, ecc.) ovvero per la successiva produzione di documenti attestanti fatti e circostanze inesistenti o, ancora, per modificare dati fiscali/previdenziali di interesse dell'azienda (ad esempio, Modello 770), già trasmessi all'Amministrazione. Il reato in esame potrebbe anche configurarsi qualora, una volta ottenuto un finanziamento, venisse violato il sistema informatico della Pubblica Amministrazione al fine di inserire un importo superiore a quello legittimamente ottenuto.

FRODE INFORMATICA DEL CERTIFICATORE DI FIRMA ELETTRONICA (ART. 640 QUINQUIES C.P.)

La norma sanziona il soggetto, che nell'esercizio dei propri servizi di certificazione di firma elettronica, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare un danno, viola gli obblighi di legge per il rilascio di un certificato qualificato.

L'art. 640 *quinquies* c.p. trova ragion d'essere nella sempre più capillare diffusione dei sistemi di firma elettronica e di conseguenza nella volontà del legislatore di individuare una particolare tipologia di frode informatica per la condotta illecita posta in essere dal soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, sulla base del potere certificativo che la legge gli attribuisce espressamente, è qualificabile quale pubblico ufficiale.

La violazione degli obblighi imposti dalla legge al certificatore rileva penalmente esclusivamente qualora il reato sia stato posto in essere per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero per arrecare danno ad altri.

E.1.3. Delitti in materia di violazione del diritto d'autore

L'art. 25 - *novies* concernente i “*delitti in materia di violazione del diritto d'autore*” è stato introdotto dalla Legge n. 99/2009 e modificato dalla Legge n. 93/2023.

Esso ha esteso la responsabilità amministrativa degli enti anche ai reati di cui alla Legge n. 633/1941 relativa alla protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (di seguito “*Legge sul Diritto d'Autore*”).

La legge n. 93/2023 recante “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d'autore mediante le reti di comunicazione elettronica*”, finalizzata a contrastare il fenomeno della pirateria online, ha rafforzato la tutela della proprietà intellettuale e del diritto d'autore ed ha ampliato, di fatto, il catalogo dei reati presupposto della responsabilità amministrativa degli Enti ex D.lgs. 231/2001.

Si provvede a descrivere qui di seguito le fattispecie di reato punibili ai sensi dell'art. 25- *novies* del Decreto 231 e ritenute, a seguito dell'analisi dei rischi astrattamente rilevanti per GIMA.

DIVULGAZIONE TRAMITE RETI TELEMATICHE DI UN'OPERA DELL'INGEGNO PROTETTA (ART. 171, COMMA I, LETT. A-BIS E COMMA III, LEGGE SUL DIRITTO D'AUTORE)

In relazione alla fattispecie delittuosa di cui all'art. 171 della Legge sul Diritto d'Autore, il Decreto ha preso in considerazione esclusivamente due fattispecie, ovvero:

1. (i) la messa a disposizione del pubblico, attraverso l'immissione in un sistema di reti telematiche e con connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta o di parte di essa;
2. (ii) la messa a disposizione del pubblico, attraverso l'immissione in un sistema di reti telematiche e con connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore o alla reputazione dell'autore.

Se dunque nella prima ipotesi ad essere tutelato è l'interesse patrimoniale dell'autore dell'opera, che potrebbe vedere lese le proprie aspettative di guadagno in caso di libera circolazione della propria opera in rete, nella seconda ipotesi il bene giuridico protetto non è, evidentemente, l'aspettativa di guadagno del titolare dell'opera, ma il suo onore e la sua reputazione.

Tale reato potrebbe ad esempio essere commesso nell'interesse della Società qualora venissero caricati sulla rete aziendale dei contenuti coperti dal diritto d'autore affinché gli stessi potessero essere utilizzati nell'ambito dell'attività lavorativa.

DUPLICAZIONE, A FINI DI LUCRO, DI PROGRAMMI INFORMATICI O IMPORTAZIONE, DISTRIBUZIONE, VENDITA, DETENZIONE PER FINI COMMERCIALI DI PROGRAMMI CONTENUTI IN SUPPORTI NON CONTRASSEGNA TI DALLA SIAE (ART. 171-BIS LEGGE SUL DIRITTO D'AUTORE)

La norma in esame è volta a tutelare il corretto utilizzo dei *software* e delle banche dati.

Per ciò che concerne i *software*, è prevista la rilevanza penale dell'abusiva duplicazione nonché dell'importazione, distribuzione, vendita e detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale e locazione di programmi "pirata".

Il reato in ipotesi si configura nel caso in cui chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE.

Il fatto è punito anche se la condotta ha ad oggetto qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori.

Il secondo comma della stessa norma punisce inoltre chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui alla Legge sul Diritto d'Autore.

Sul piano soggettivo, per la configurabilità del reato è sufficiente lo scopo di lucro, sicché assumono rilevanza penale anche tutti quei comportamenti che non sono sorretti dallo specifico scopo di conseguire un guadagno di tipo prettamente economico (come nell'ipotesi dello scopo di profitto).

Tale reato potrebbe ad esempio essere commesso nell'interesse della Società qualora venissero utilizzati, per scopi lavorativi, programmi non originali ai fine di risparmiare il costo derivante dalla licenza per l'utilizzo di un *software* originale.

CAPITOLO E.2

E.2.1 Attività Sensibili nell'ambito dei delitti informatici e delitti in violazione del diritto d'autore

Seppur, a primo avviso, appaia improbabile la configurabilità di un delitto informatico in aziende appartenenti a settori di *business* distanti da quello *tech/cyber*, in una diversa prospettiva tale configurabilità non sembra più così remota qualora la condotta criminosa attuata tramite strumenti informatici costituisca il “*mezzo*” per la realizzazione di altri e diversi illeciti il cui rischio di commissione è statisticamente più probabile nelle realtà produttive.

Si pensi ad un ipotetico caso del neoassunto Responsabile commerciale della società Alpha S.p.A., *ex* dipendente della società Beta S.r.l., il quale - nonostante gli siano stati revocati i privilegi di accesso – riesce ad accedere abusivamente ai sistemi informatici della società Beta S.r.l. e a carpire dati personali e informazioni commerciali riservate al fine di sfruttarle a vantaggio della società Alpha S.p.A. Potrebbe ritenersi configurabile, in questo caso, un

concorso tra il delitto informatico di “*Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico*” (615-ter c.p. e 24-bis D.lgs. n. 231/2001) ed uno dei delitti contro l’industria ed il commercio di cui all’art. 25-bis.1 del D.lgs. n. 231/2001.

Ancora, si rifletta su un secondo ipotetico caso: un dipendente della società Gamma S.r.l., durante l’utilizzo di un macchinario privo di “*carter di protezione*”, subisce un infortunio grave e la scena è ripresa da una videocamera del sistema di videosorveglianza della struttura. Il direttore di stabilimento della società, prima di attivare i soccorsi, manomette il supporto del sistema di videosorveglianza sul quale erano state memorizzate le registrazioni relative all’incidente, cancellandole, per poi installare il carter di protezione sul macchinario. La condotta così descritta potrebbe rientrare nel perimetro del reato di cui all’art. 635-quater c.p. “*Danneggiamento di sistemi informatici o telematici*” previsto e punito dall’art. 24-bis del D.lgs. n. 231/2001, in quanto commessa anche nell’interesse e a vantaggio della società Gamma S.r.l., essendo volta ad evitare sia le sanzioni per le violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro, sia il probabile danno reputazionale.

Ciò posto, a seguito di una approfondita analisi della realtà aziendale, le principali Attività Sensibili che la Società ha individuato al proprio interno sono le seguenti:

- 1) utilizzo, gestione e monitoraggio dei sistemi informatici aziendali;
- 2) utilizzo dei *device* aziendali;
- 3) gestione licenze per programmi *software*;
- 4) utilizzo di banche dati;
- 5) gestione dei *server* o dei siti *internet*;
- 4) gestione delle attività di *marketing* e *advertising*.

CAPITOLO E.3

Principi di comportamento generali

Obiettivo della presente Parte Speciale è che i Dipendenti, gli Organi Sociali e i soggetti che operano a livello periferico (consulenti, *service provider*, ecc.) nella misura in cui gli stessi possano essere coinvolti nelle Attività Sensibili, si attengano a regole di condotta conformi a

quanto prescritto dalla stessa al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei Delitti Informatici e di Delitti in violazione del Diritto d'Autore.

Nell'espletamento delle attività aziendali e, in particolare, nelle Attività Sensibili, è espressamente vietato ai soggetti sopra indicati, anche in relazione al tipo di rapporto posto in essere con la Società, di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti, anche omissivi, tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate nella presente Parte Speciale (art. 24-*bis* e 25-*novies* del Decreto).

In particolare, non è ammesso:

- porre in essere quei comportamenti che (i) integrano le fattispecie di reato o, (ii) sebbene non costituiscano di per sé un'ipotesi di reato, possano esserne il presupposto (ad esempio, mancato controllo);
- divulgare informazioni relative ai sistemi informatici aziendali che possano rivelare carenze e/o modalità di utilizzo distorte e non consentite degli stessi;
- utilizzare i sistemi informatici della Società per finalità non connesse alla mansione svolta;
- sfruttare eventuali vulnerabilità o inadeguatezze nelle misure di sicurezza dei sistemi informatici o telematici, di clienti o di terze parti, per ottenere l'accesso a risorse o informazioni diverse da quelle cui si è autorizzati ad accedere, anche nel caso in cui tale intrusione non provochi un danneggiamento a dati, programmi o sistemi;
- manomettere, sottrarre o distruggere il patrimonio informatico aziendale, di terze parti, comprensivo di archivi, dati e programmi;
- installare autonomamente nel PC in dotazione per uso aziendale *software* non autorizzati dalla Società;
- utilizzare illecitamente materiale tutelato da altrui diritto d'autore.

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni oltre alle regole di cui al Modello ed alla presente Parte Speciale, i Destinatari sono tenuti a conoscere ed osservare tutte le regole aziendali relative a:

- gestione degli accessi logici a reti, sistemi, dati e applicazioni,
- gestione delle credenziali personali (*username* e *password*);

- corretta gestione delle informazioni di cui si viene a conoscenza per ragioni operative.

Al fine di mitigare il rischio di commissione dei Delitti Informatici e dei Delitti in violazione del Diritto d'Autore e, di conseguenza, anche di assicurare il corretto adempimento degli obblighi connessi alla normativa di riferimento, la Società, in relazione alle operazioni inerenti allo svolgimento della propria attività, assolve i seguenti adempimenti:

1. fornisce, ai Destinatari, un'adeguata informazione circa il corretto utilizzo degli strumenti informatici aziendali e delle credenziali d'accesso per accedere ai principali sottosistemi informatici utilizzati presso la Società;
2. limita, attraverso abilitazioni di accesso differenti, l'utilizzo dei sistemi informatici e l'accesso agli stessi, da parte dei Destinatari, esclusivamente per le finalità connesse agli impieghi da questi ultimi svolti;
3. effettua, per quanto possibile, nel rispetto della normativa sulla *privacy*, degli accordi sindacali in essere e dello Statuto dei Lavoratori, controlli periodici sulla rete informatica aziendale al fine di individuare fenomeni anomali sulla rete aziendale;
4. predispone e mantiene adeguate difese fisiche a protezione dei *server* della Società;
5. predispone e mantiene adeguate difese, fisiche e logiche, a protezione degli ulteriori sistemi informatici aziendali;
6. effettua periodici inventari dei *software* e delle banche dati in uso presso l'azienda e verifica che l'utilizzo degli stessi sia legittimato da apposita licenza;
7. effettua, per quanto possibile, controlli sui contenuti del sito Internet aziendale.

CAPITOLO E.4

Principi procedurali specifici

Ai fini dell'attuazione delle regole e del rispetto dei divieti elencati nel precedente Capitolo, devono essere rispettati i principi qui di seguito descritti, oltre alle Regole e ai Principi Generali già contenuti nella Parte Generale del presente Modello.

In particolare, la Società cura che siano rispettate le regole qui di seguito descritte.

- 1) ***Utilizzo, gestione e monitoraggio dei sistemi informatici aziendali***
- 2) ***Utilizzo dei devices aziendali***

- a) È fatto divieto di introdurre in azienda e collegare al sistema informatico aziendale *computer*, periferiche, altre apparecchiature o *software* senza preventiva autorizzazione del soggetto responsabile dell'area IT;
 - b) è vietato modificare la configurazione di postazioni di lavoro fisse o mobili senza l'assenso del soggetto responsabile;
 - c) è vietato acquisire, possedere o utilizzare strumenti *software* e/o *hardware* che potrebbero essere adoperati per compromettere la sicurezza di sistemi informatici o telematici (sistemi per individuare le *password*, identificare le vulnerabilità, decifrare i *file* criptati, intercettare il traffico in transito, ecc.);
 - d) è vietato ottenere credenziali di accesso a sistemi informatici o telematici aziendali, dei clienti o di terze parti, con metodi differenti da quelle per tali scopi autorizzate dalla Società;
 - e) è vietato divulgare, cedere o condividere con personale interno o esterno alla Società (o, comunque, rendere accessibili a terzi) le proprie credenziali di accesso ai sistemi e alla rete aziendale, di clienti o terze parti;
 - f) è vietato accedere ad un sistema informatico altrui (anche di un collega), in assenza di espressa autorizzazione in tal senso;
 - g) è vietato manomettere, sottrarre o distruggere il patrimonio informatico aziendale, di clienti o di terze parti, comprensivo di archivi, dati e programmi;
 - h) è vietato tentare di compromettere i controlli di sicurezza di sistemi informatici o telematici di clienti o terze parti a meno che non sia esplicitamente richiesto e autorizzato da specifici contratti o previsto nei propri compiti lavorativi;
 - i) è vietato sfruttare eventuali vulnerabilità o inadeguatezze nelle misure di sicurezza dei sistemi informatici o telematici, di clienti o di terze parti, per ottenere l'accesso a risorse o informazioni diverse da quelle cui si è autorizzati ad accedere, anche nel caso in cui tale intrusione non provochi un danneggiamento a dati, programmi o sistemi;
 - j) è vietato comunicare a persone non autorizzate, interne o esterne alla Società, i controlli implementativi sui sistemi informativi e le modalità con cui sono utilizzati;
 - k) è proibito distorcere, oscurare sostituire la propria identità e inviare e-mail riportanti false generalità o contenenti virus o altri programmi in grado di danneggiare o intercettare dati;
 - l) la Società:
1. fa sottoscrivere ai Dipendenti, e agli altri soggetti eventualmente autorizzati in tal senso, uno specifico impegno al corretto utilizzo delle risorse informatiche aziendali;

2. fornisce formazione periodica in materia in favore dei dipendenti sulle tematiche in oggetto, al fine di diffondere una chiara consapevolezza sui rischi derivanti da un utilizzo improprio delle risorse informatiche aziendali;
3. diffida i Dipendenti dall'utilizzare i *devices* aziendali per scopi personali o, comunque, per scopi non consoni a quelli relativi all'attività lavorativa;
4. informa Dipendenti e gli altri soggetti eventualmente autorizzati della necessità di non lasciare incustoditi i propri sistemi informatici e della convenienza di bloccarli, qualora si debbano allontanare dalla postazione di lavoro, con i propri codici di accesso;
5. imposta i sistemi informatici in modo tale che, qualora non vengano utilizzati per un determinato periodo di tempo, si blocchino automaticamente;
6. fornisce un accesso da e verso l'esterno (connessione alla rete *Internet*) esclusivamente ai sistemi informatici dei Dipendenti o di eventuali terzi che ne abbiano la necessità ai fini lavorativi o connessi all'amministrazione societaria;
7. limita gli accessi ai locali in cui sono ubicati i *server* unicamente al personale autorizzato;
8. protegge, per quanto possibile, ogni sistema informatico societario al fine di prevenire l'illecita installazione di dispositivi *hardware* in grado di intercettare le comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico, o intercorrenti tra più sistemi, ovvero capace di impedirle o interromperle;
9. cancella gli *account*, con particolare riferimento a quelli attribuiti agli amministratori di sistema, una volta concluso il relativo rapporto contrattuale;
10. informa tempestivamente i responsabili del sistema informatico dell'avvio e della cessazione di rapporti di lavoro del personale dipendente e dei collaboratori al fine di attivare il processo di rilascio, modifica e revoca delle abilitazioni;
11. fornisce ogni sistema informatico di adeguati *firewall* e *antivirus* e far sì, ove possibile, che questi non possano venir disattivati;
12. impedisce l'installazione e l'utilizzo di *software* non approvati dalla Società e non correlati con l'attività professionale espletata per la stessa;
13. limita l'accesso ai programmi e ai siti *Internet* che possano essere veicolo di distribuzione e diffusione di *virus* capaci di danneggiare o distruggere sistemi informatici o dati in questi contenuti;
14. qualora per la connessione alla rete *Internet* si utilizzino collegamenti *wireless*, protegge gli stessi impostando una chiave d'accesso, onde impedire che soggetti terzi, esterni

alla Società, possano illecitamente collegarsi alla rete Internet tramite i *routers* della stessa e compiere illeciti ascrivibili ai Dipendenti;

15. prevede un procedimento di autenticazione mediante *username* e *password* al quale corrisponda un profilo limitato della gestione di risorse di sistema, specifico per ognuno dei Dipendenti, degli stagisti e degli altri soggetti eventualmente autorizzati all'utilizzo dei sistemi informativi;

16. informa adeguatamente i Dipendenti e gli altri soggetti eventualmente autorizzati dell'importanza di mantenere confidenziali i propri codici di accesso (*username* e *password*);

17. limita l'accesso alla rete informatica aziendale dall'esterno, adottando e mantenendo sistemi di autenticazione diversi o ulteriori rispetto a quelli predisposti per l'accesso interno dei Dipendenti e degli altri soggetti eventualmente autorizzati.

3) Gestione delle licenze per programmi software

a) La Società garantisce:

i. la predisposizione e la tenuta di un registro di tutti i *software* terzi in uso per lo svolgimento delle attività aziendali, scadenzando anche i termini d'uso delle relative licenze;

ii. l'effettuazione di controlli periodici sui *software* installati nei PC aziendali al fine di individuare eventuali installazioni di programmi non autorizzati, prevenendo anche l'eliminazione forzata di eventuali contenuti non autorizzati;

iii. l'effettuazione di periodica attività formativa/informativa in materia in favore dei dipendenti in merito alle tematiche in oggetto.

4) Gestione delle attività di marketing e advertising

a) Nell'ambito dell'attività in oggetto, la Società:

i. informa i Destinatari dell'importanza di un corretto utilizzo del materiale protetto dal diritto d'autore e, in particolare, in merito alle corrette modalità di selezione e utilizzo delle immagini in occasione della realizzazione di materiale pubblicitario;

ii. effettua, per quanto di propria competenza, un controllo sistematico e formalizzato in merito alla fonte di provenienza delle immagini utilizzate per presentazioni e/o eventuali riviste pubblicitarie;

iii. prevede che per l'eventuale utilizzo a fini promozionali di opere dell'ingegno altrui siano sempre stati previamente ottenuti dal titolare i necessari diritti di sfruttamento;

iv. prevede nei contratti stipulati con società di comunicazione o agenzie pubblicitarie – oltre, ovviamente alle *Clausole 231* – clausole che richiama al rispetto della disciplina a tutela del diritto d'autore.

b) All'interno della Società vengono individuate le figure coinvolte nel processo decisionale di modifica del sito *internet* aziendale e dei controlli sui contenuti caricati nel medesimo e negli *account social* della Società;

c) l'eventuale utilizzo tramite il sito *web* (o canali assimilabili, ad esempio, *social media*), nonché tramite la cartellonistica stradale e la pubblicità sui giornali, di opere dell'ingegno avviene solo previo ottenimento dal titolare dei necessari diritti di sfruttamento;

d) la Società prevede il processo autorizzativo del materiale che viene pubblicato, all'esito di un preventivo controllo sui contenuti, da parte delle funzioni competenti;

e) viene effettuata una verifica periodica sull'utilizzo di materiale non autorizzato;

f) la Società verifica il legittimo utilizzo di opere coperte dall'altrui diritto d'autore non solo nell'ambito dell'attività di *marketing* e promozione verso l'esterno, ma anche con riferimento alla diffusione di materiale all'interno della Società.

CAPITOLO E.5

I controlli dell'OdV

L'OdV effettua periodici controlli diretti a verificare il corretto adempimento da parte dei Destinatari, nei limiti dei rispettivi compiti e attribuzioni, delle regole e principi contenuti nella presente Parte Speciale.

In particolare, è compito dell'Organismo di Vigilanza:

- monitorare l'efficacia dei principi procedurali ivi previsti ovvero delle regole aziendali adottate ai fini della prevenzione dei Reati previsti nella presente Parte Speciale;
- proporre eventuali modifiche delle Attività Sensibili in ragione di eventuali mutamenti nell'operatività della Società;

- esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo, da terzi o da qualsiasi Dipendente o Esponente Aziendale ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

L'informativa all'OdV dovrà essere data senza indugio nel caso in cui si verificano violazioni ai principi procedurali specifici contenuti nella presente Parte Speciale ovvero alle procedure, *policy* e normative aziendali attinenti alle Attività Sensibili sopra individuate.

È, altresì, attribuito all'OdV il potere di accedere o di richiedere ai propri delegati di accedere a tutta la documentazione e a tutti i siti aziendali rilevanti per lo svolgimento dei propri compiti.

PARTE SPECIALE – F –

Reati ambientali

CAPITOLO F.1

Le fattispecie dei reati ambientali (art. 25-undecies, D.Lgs. n. 231/2001)

La presente Parte Speciale si riferisce ai reati ambientali, richiamati dalla disposizione di cui all'art. 25-undecies del D.Lgs. n. 231/2001.

Il D.Lgs. n. 121/2011 ha esteso la responsabilità amministrativa delle società e degli Enti ad una serie di reati ambientali. Successivamente, la L. n. 68/2015 ha inserito nel Libro II del codice penale il titolo VI bis – “*Delitti contro l’ambiente*” – modificando e integrando l’art. 25 undecies del D.Lgs. n. 231/01, con la previsione di ulteriori reati ambientali che, se posti in essere, determinano una responsabilità amministrativa ai sensi del Decreto.

Si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei reati contemplati nella presente indicati all’art. 25-undecies del Decreto (di seguito i “*Reati Ambientali*”), che appaiono potenzialmente rilevanti in relazione all’operatività della Società.

F.1.2 Fattispecie di cui al D.Lgs. n. 152/2006 (COD. AMB.)

ATTIVITÀ DI GESTIONE DI RIFIUTI NON AUTORIZZATA (ART. 256 COD. AMB.)

L’art. 256 è la disposizione normativa più importante nel sistema sanzionatorio in materia di gestione dei rifiuti in quanto detta una disciplina per una molteplicità di attività tutte connesse alla nozione di gestione dei rifiuti (*i.e.* la raccolta, il trasporto, il recupero, lo smaltimento, il commercio e l’intermediazione) siano essi pericolosi oppure non pericolosi.

Si osserva che, quanto all’elemento soggettivo che caratterizza la condotta, la struttura contravvenzionale della fattispecie rende punibili i reati di cui al primo comma del presente art. sia a titolo di dolo sia a titolo di colpa.

A tal fine è opportuno richiamare il rigore della giurisprudenza nell’interpretare e nell’applicare la norma, in quanto è stato ritenuto che l’intervenuta autorizzazione all’esercizio dell’attività di recupero dei rifiuti da parte di una ditta non esclude la sua responsabilità a titolo di concorso se

essa li abbia ricevuti da un intermediario o da un trasportatore che, invece, sia privo di autorizzazione, in quanto sussiste a carico del ricevente l'obbligo di controllare che coloro che forniscono i rifiuti da trattare siano muniti di regolare autorizzazione.

VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE, DI TENUTA DEI REGISTRI OBBLIGATORI E DEI FORMULARI (ART. 258 COD. AMB.)

L'art. 258 stabilisce che siano punite le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi e che non aderiscono, su base volontaria, al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti ed effettuano il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'art. 193 ovvero indicano nel formulario stesso dati incompleti o inesatti.

È, inoltre, prevista l'estensione della disciplina in materia di falsità ideologica commessa dal privato in atti pubblici in caso di predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, recante false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti stessi e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.

Vi è responsabilità anche nel caso in cui le indicazioni di cui ai commi 1 e 2 siano formalmente incomplete o inesatte, ma i dati riportati nella comunicazione al catasto, nei registri di carico e scarico, nei formulari di identificazione dei rifiuti trasportati e nelle altre scritture contabili tenute per legge consentano di ricostruire le informazioni dovute, ovvero nel caso in cui le indicazioni di cui al comma 4 siano formalmente incomplete o inesatte ma contengano tutti gli elementi per ricostruire le informazioni dovute per legge, nonché nei casi di mancato invio alle Autorità.

TRAFFICO ILLECITO DI RIFIUTI (ART. 259 COD. AMB.)

I reati di traffico illecito di rifiuti dall'art. 259, comma 1, si riferiscono esclusivamente alle spedizioni transfrontaliere di rifiuti; l'articolo *de quo*, poiché richiama il Regolamento CE n. 259/93 per la definizione di traffico illecito deve essere considerato alla stregua di una norma penale in bianco.

Il secondo comma, prevede che, in caso di condanna, sia disposta obbligatoriamente anche la confisca del mezzo di trasporto.

***SISTEMA INFORMATICO DI CONTROLLO DELLA TRACCIABILITÀ DEI RIFIUTI
(ART. 260-BIS COD. AMB.)***

L'art. 260-*bis* punisce la falsità, l'omissione o la fraudolenta alterazione della documentazione che consente la tracciabilità dei rifiuti applicando anche in questo caso l'estensione della disciplina in materia di falsità ideologica commessa dal privato in atti pubblici.

F.1.3 Fattispecie di cui al Libro II, Titolo VI *bis*, Codice Penale

INQUINAMENTO AMBIENTALE (ART. 452-BIS C.P.)

La norma punisce chi cagiona abusivamente una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili delle acque, dell'aria, del suolo o del sottosuolo, di un ecosistema o della biodiversità.

È previsto un aumento della pena da un terzo alla metà quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette. Invece, è previsto un aumento della pena da un terzo a due terzi nel caso in cui l'inquinamento causi deterioramento, compromissione o distruzione di un habitat all'interno di un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico⁷ Le aggravanti in parola sono state inserite all'articolo 452-*bis* c.p. per mano della **Legge n.137/2023** – che ha convertito il decreto- legge 10 agosto 2023, n. 105 (cd. Decreto Giustizia).

DELITTI COLPOSI CONTRO L'AMBIENTE (ART. 452-QUINQUIES C.P.)

La norma prevede che, qualora taluno dei fatti di cui agli articoli 452-*bis* e 452-*quater* sia commesso per colpa, le pene ivi previste siano diminuite da un terzo a due terzi. Le pene sono ulteriormente diminuite nel caso dalla commissione dei fatti derivi il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale.

ATTIVITÀ ORGANIZZATE PER IL TRAFFICO ILLECITO DI RIFIUTI (ART. 452-QUATERDECIES C.P.)

Per integrare la presente fattispecie occorrono una pluralità di operazioni (almeno due) tra l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, la condotta di cedere, ricevere, trasportare, esportare, importare, o comunque di gestione di rifiuti, l'ingente quantità di rifiuti, il carattere abusivo dell'attività di gestione.

Questo delitto ha natura di reato (i) necessariamente abituale, in quanto la sua integrazione richiede la realizzazione di più comportamenti della stessa specie; (ii) di pura condotta, in quanto è su di questa che si incentra tutto il disvalore penale; (iii) si caratterizza per il dolo specifico, consistente nel fine di perseguire un ingiusto profitto.

Il reato è stato introdotto dal D.Lgs. n. 21/2018 e sostituisce l'art. 260 del D.Lgs. 152/2006 abrogato dal citato Decreto. Come specificato, infatti, dall'art. 8 del D.Lgs. 21/2018, *“dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i richiami alle disposizioni abrogate dall'articolo 7, ovunque presenti, si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni del codice penale”*.

CAPITOLO F.2

Attività Sensibili nell'ambito dei reati ambientali

L'Attività Sensibile identificata dalla Società con riferimento ai reati ambientali è la seguente:

- gestione smaltimento rifiuti;
- selezione e gestione dei fornitori a rilevanza ambientale;
- gestione *compliance* ambientale (gestione degli adempimenti e dichiarazioni obbligatorie per legge in materia ambientale).

CAPITOLO F.3

Principi generali di comportamento

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di prevenire il verificarsi dei Reati in essa considerati.

Tutte le attività che presentano un profilo di rischio potenziale in relazione ai reati ambientali devono essere svolte conformandosi alle leggi vigenti, ai valori e alle politiche della Società e

alle regole contenute nel presente Modello e nei documenti richiamati. In particolare, la politica dell'impresa in materia di contenimento dei rischi di commissione dei reati ambientali si ispira ai seguenti principi:

- promozione tra tutti i Destinatari di un senso di responsabilità verso l'ambiente;
- generale valutazione delle potenziali ripercussioni delle attività svolte sull'ambiente locale;
- riduzione della produzione di rifiuti;
- cooperazione con le autorità pubbliche competenti *ratione materiae*;
- richiamo dei fornitori al rispetto ambientale;
- rispetto della normativa vigente.

Inoltre, la Società:

- garantisce l'identificazione e la corretta applicazione delle prescrizioni delle leggi e dei regolamenti applicabili in tema di tutela ambientale;
- la Società sensibilizza tutti i soggetti che, a diversi livelli, operano nell'ambito della struttura aziendale attraverso un'adeguata attività di informazione e la programmazione di piani di formazione;
- laddove la Società, ai fini dell'esercizio della propria attività, sia destinataria di un provvedimento autorizzativo/concessorio in materia ambientale, è fatto obbligo a tutti i destinatari di attenersi scrupolosamente alle condizioni e ai parametri in esso indicati.

CAPITOLO F.4

Principi procedurali specifici

Nello svolgimento dell'Attività Sensibile individuata nella presente Parte Speciale, la Società – anche adottando apposite procedure – cura che siano rispettati i principi qui di seguito descritti.

1) Gestione dei rifiuti

a. La Società, con specifico riferimento alla gestione dei rifiuti prodotti, vigila sulla corretta gestione di tali rifiuti, anche laddove affidata a terzi, segnalando eventuali irregolarità alle direzioni competenti e, in particolare:

- i.affida le attività di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti esclusivamente ad imprese autorizzate e nel rispetto delle procedure aziendali;
- ii.in sede di affidamento delle attività di smaltimento o recupero di rifiuti alle imprese autorizzate verifica: (a) la data di validità dell'autorizzazione; (b) la tipologia e la quantità di rifiuti per i quali è stata rilasciata l'autorizzazione ad esercitare attività di smaltimento o recupero; (c) la localizzazione dell'impianto di smaltimento e (d) il metodo di trattamento o recupero;
- iii.in fase di esecuzione delle attività di trasporto di rifiuti alle imprese autorizzate verifica: (a) la data di validità dell'autorizzazione; (b) la tipologia e la targa del mezzo; (c) i codici CER autorizzati;
- iv.svolge controlli periodici sulle imprese a cui sono affidate le suddette attività;
- v.nei contratti con queste ultime, cura che siano inserite – oltre, ovviamente, alla Clausola 231 – clausole a tutela della Società che prevedano la garanzia da parte dei fornitori/appaltatori/subappaltatori circa il possesso di tutte le autorizzazioni necessarie allo svolgimento dell'attività oggetto del contratto, nonché l'obbligo per gli stessi di comunicare tempestivamente ogni modifica/revoca delle autorizzazioni ricevute, ecc.

CAPITOLO F.5

I controlli dell'OdV

L'OdV effettua dei periodici controlli diretti a verificare il corretto adempimento da parte dei Destinatari, nei limiti dei rispettivi compiti e attribuzioni, delle regole e principi contenuti nella presente Parte Speciale.

In particolare, è compito dell'Organismo di Vigilanza:

- monitorare l'efficacia dei principi procedurali ivi previsti ovvero dei principi contenuti nelle *policy* aziendali adottate ai fini della prevenzione dei Reati previsti nella presente Parte Speciale;
- proporre eventuali modifiche o integrazioni rispetto all'Attività Sensibile individuata nella presente Parte Speciale, in ragione di eventuali mutamenti nell'operatività della Società;
- esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo, da terzi o da qualsiasi Dipendente o Esponente Aziendale ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

L'informativa all'OdV dovrà essere data senza indugio nel caso in cui si verificano violazioni ai principi procedurali specifici contenuti nella presente Parte Speciale ovvero alle procedure, *policy* e normative aziendali attinenti all'Attività Sensibile sopra individuata e alla prevenzione dei reati ambientali.

È, altresì, attribuito all'OdV il potere di accedere o di richiedere ai propri delegati di accedere a tutta la documentazione rilevante per lo svolgimento dei propri compiti.

PARTE SPECIALE – G –

Reati in materia di marchi e segni distintivi e delitti contro l'industria e il commercio

CAPITOLO G.1

G.1.1. Reati in materia di marchi e segni distintivi

I reati di “*Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni*” e di “*Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi*”, previsti rispettivamente dagli articoli 473 e 474 c.p., di cui all'art. 25-bis del D.Lgs. n. 231/2001, a differenza dei reati di seguito descritti (rientranti tra i “*Delitti contro l'industria e il commercio*”), rientrano tra i “*Delitti contro la pubblica fede*”.

Tali reati hanno, quindi, lo scopo di tutelare la fiducia riposta dal pubblico nell'autenticità e veridicità dei segni distintivi di prodotti industriali (marchi) o di opere dell'ingegno (brevetti, modelli industriali e disegni industriali).

Si provvede a fornire qui di seguito una breve descrizione dei reati di cui agli artt. 473 e 474 c.p., in quanto ritenuti astrattamente rilevanti in relazione all'attività svolta dalla Società.

CONTRAFFAZIONE, ALTERAZIONE O USO DI MARCHI O SEGNI DISTINTIVI OVVERO DI BREVETTI, MODELLI E DISEGNI (ART. 473 C.P.)

L'art. 473 c.p. sanziona penalmente:

- chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali;

- chiunque, senza essere incorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati.

La norma ha ad oggetto la tutela di segni distintivi o di prodotti industriali, ossia di:

- *marchi*: segni (emblema, figura, denominazione etc.) destinati a distinguere merci o prodotti di una determinata impresa;
- *brevetti*: attestati con i quali è concesso il diritto all'uso esclusivo di una invenzione o di una scoperta;
- *disegni industriali*: rappresentazione figurativa di qualsiasi bene o prodotto industriale;
- *modello industriale*: archetipo di una scoperta o di una nuova applicazione industriale (ad esempio, modelli ornamentali e modelli di utilità).

La condotta criminosa consiste nella falsificazione del segno distintivo in modo tale da ingenerare confusione nella distinzione dei segni e può quindi consistere nella:

- *contraffazione*, ossia nella creazione di cosa del tutto simile ad un'altra in modo da trarre in inganno sulla sua essenza;
- *alterazione*, ossia nella modificazione dell'aspetto, della sostanza o della natura di una cosa.

INTRODUZIONE NELLO STATO E COMMERCIO DI PRODOTTI CON SEGNI FALSI (ART. 474 C.P.)

Il reato è configurabile qualora, fuori dai casi di concorso nel reato di cui all'art. 473 c.p., vengano introdotti nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati. È inoltre punito chiunque detenga per la vendita, ponga in vendita o metta altrimenti in circolazione i prodotti contraffatti o alterati al fine di trarne profitto.

Tali reati sono punibili a condizione che siano state rispettate norme di legge, regolamenti comunitari e convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

G.1.2. Reati in materia di turbata libertà dell'industria e del commercio

La Legge n. 99/2009, recante “*Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia*”, ha introdotto (art. 15, comma VII) nel D.Lgs. n. 231/2001 l'art. 25-bis.1 “*Delitti contro l'industria e il commercio*”.

TURBATA LIBERTÀ DELL'INDUSTRIA O DEL COMMERCIO (ART. 513 C.P.)

Il reato in oggetto è commesso da chiunque adoperi violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio.

Le condotte integranti la fattispecie di reato sono state ritenute:

- uso di violenza sulle cose, che si realizza ogni qual volta la cosa venga trasformata, danneggiata o ne venga mutata la destinazione;
- ricorso a mezzi fraudolenti (atti di concorrenza sleale ex art. 2598 del c.c.):
 1. pubblicità menzognera;
 2. pubblicità denigratoria;
 3. uso di altrui marchi registrati;
 4. storno di dipendenti;
 5. concorrenza parassitaria.

ILLECITA CONCORRENZA CON MINACCIA O VIOLENZA (ART. 513-BIS C.P.)

Il reato in oggetto si realizza qualora nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque, produttiva, si compiano atti di concorrenza con violenza o minaccia.

Il tema della concorrenza sleale è noto. Per sconfinare nell'ambito penale, tuttavia, è necessario agire con minaccia o violenza al fine di controllare o quantomeno condizionare le attività commerciali, industriali o produttive incidendo sulla fondamentale regola del mercato tesa a garantire la libera concorrenza; e così, qualsiasi forma di violenza o minaccia che sfoci nell'intimidazione di un concorrente magari in occasione di una gara potrebbe rientrare nella fattispecie criminosa in oggetto.

FRODI CONTRO LE INDUSTRIE NAZIONALI (ART. 514 C.P.)

Le frodi contro le industrie nazionali si realizzano ogniqualvolta, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione (sui mercati nazionali o esteri) prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, si cagioni un danno all'industria nazionale.

FRODE NELL'ESERCIZIO DEL COMMERCIO (ART. 515 C.P.)

Il reato in oggetto si realizza qualora, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, si consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita.

VENDITA DI SOSTANZE ALIMENTARI NON GENUINE COME GENUINE (ART. 516 C.P.)

La norma in questione punisce chiunque ponga in vendita o metta altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine.

VENDITA DI PRODOTTI INDUSTRIALI CON SEGNI MENDACI (ART. 517 C.P.)

La norma in questione punisce chiunque detenga per la vendita, ponga in vendita o metta altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto.

FABBRICAZIONE E COMMERCIO DI BENI REALIZZATI USURPANDO TITOLI DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE (ART. 517-TER C.P.)

Salva l'applicazione degli artt. 473 c.p. (contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni) e 474 c.p. (introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi), è punito chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati

usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso, nonché chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma.

I delitti sopra indicati sono punibili purché siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

CAPITOLO G.2

Attività Sensibili

Le principali Attività Sensibili nell'ambito dei reati trattati nella presente Parte Speciale, che la Società ha individuato al proprio interno, sono le seguenti:

- gestione sistemi informatici, con particolare riguardo all'acquisto e gestione di licenze *software*;
- gestione dei contenuti del sito *internet*;
- gestione delle attività di *marketing* e *advertising* e predisposizione di materiale promo – pubblicitario;
- gestione delle vendite.

CAPITOLO G.3

Principi generali di comportamento

Nell'espletamento delle Attività Sensibili, i Destinatari devono in generale conoscere e rispettare:

- le regole di corretta e legittima concorrenza;
- il sistema di procedure e presidi aziendali adottati e vigenti in materia di controllo sui prodotti e sulle materie prime acquistate da terzi e destinate alla lavorazione;
- la normativa italiana generalmente applicabile in materia.

È fatto divieto in via generale di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (artt. 25-*bis* e 25-*bis*.1 del D.Lgs. n. 231/2001).

Nell'ambito dei suddetti comportamenti è fatto divieto in particolare di:

- a) usare nomi o segni distintivi nell'ambito della commercializzazione dei prodotti che siano idonei a produrre confusione con nomi o segni distintivi appartenenti o legittimamente usati da altre società;
- b) utilizzare brevetti, modelli o disegni industriali altrui senza avere previamente ottenuto la relativa licenza;
- c) effettuare una descrizione di un prodotto (ivi compresa la sua composizione) non esattamente corrispondente a quella reale;
- d) indicare una provenienza del prodotto non esattamente corrispondente al luogo di produzione in violazione della normativa rilevante;
- e) introdurre nello Stato italiano prodotti con indicazioni di provenienza non veritiere;
- f) introdurre nello Stato italiano prodotti con segni distintivi contraffatti;
- g) diffondere notizie e/o apprezzamenti sui prodotti e sull'attività di un concorrente che siano anche solo potenzialmente idonei a determinarne il discredito;
- h) rispettare rigorosamente le regole di correttezza commerciale dettate dalla Società nonché le norme di legge e regolamentari a tutela del mercato, del consumatore e del cliente finale in generale, in ossequio ai principi di trasparenza, buona fede e completezza informativa;
- i) compiere atti di concorrenza con violenza o minaccia durante l'esercizio di un'attività commerciale.

CAPITOLO G.4

G.4.1. Principi procedurali specifici di comportamento

Ai fini dell'attuazione delle regole elencate al precedente Capitolo, devono rispettarsi, oltre ai principi generali contenuti nella Parte Generale del presente Modello, i principi qui di seguito descritti:

- non porre in vendita o mettere in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali con nomi, marchi o segni distintivi nazionali od esteri atti ad indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto;
- nei contratti con i fornitori definire clausole che prevedono la garanzia da parte degli stessi di non ledere, nell'ambito dell'attività svolta, i diritti dei terzi.

CAPITOLO G. 5

I Controlli dell'OdV

L'OdV effettua dei periodici controlli diretti a verificare il corretto adempimento da parte dei Destinatari, nei limiti dei rispettivi compiti e attribuzioni, delle regole e principi contenuti nella presente Parte Speciale e nelle procedure aziendali cui la stessa fa esplicito o implicito richiamo.

In particolare, è compito dell'Organismo di Vigilanza:

- monitorare l'efficacia dei principi contenuti nelle *policy* aziendali adottate ai fini della prevenzione dei Reati previsti nella presente Parte Speciale;
- proporre eventuali modifiche delle Attività Sensibili in ragione di eventuali mutamenti nell'operatività della Società;
- esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo, da terzi o da qualsiasi Dipendente o Esponente Aziendale ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

L'informativa all'OdV dovrà essere data senza indugio nel caso in cui si verificano violazioni ai principi procedurali specifici contenuti nella presente Parte Speciale ovvero alle procedure, *policy* e normative aziendali attinenti alle Attività Sensibili sopra individuate.

È, altresì, attribuito all'OdV il potere di accedere o di richiedere ai propri delegati di accedere a tutta la documentazione e a tutti i siti aziendali rilevanti per lo svolgimento dei propri compiti.

PARTE SPECIALE – H –

Impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare e di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro

CAPITOLO H.1

H.1.1. Impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-*duodecies* D.Lgs. n. 231/2001)

La presente Parte Speciale si riferisce all’*“impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare”*, fattispecie introdotta nel novero dei Reati Presupposto del Decreto 231, all’art. 25-*duodecies*, dal D.Lgs. n. 109/2012, il quale disciplina l’attuazione della Direttiva 2009/52/CE.

Tale reato si configura qualora il soggetto che riveste la qualifica di datore di lavoro occupi alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, o sia stato revocato o annullato, laddove i lavoratori occupati siano:

- a. in numero superiore a tre;
- b. minori in età non lavorativa;
- c. sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell’art. 603-*bis* c.p.

In particolare, le condizioni lavorative di cui al punto c) che precede riguardano l’esposizione dei lavoratori a situazioni di grave pericolo con riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

Si segnala che l’art. 25-*duodecies* è stato oggetto di modifiche ad opera della Legge 161/2017, che ha introdotto il richiamo all’art. 12 del D.Lgs. n. 286 /1998 (*“Disposizioni contro le immigrazioni clandestine”*), in relazione alle condotte di procurato ingresso illecito di stranieri nel territorio dello Stato e favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. Il novellato art. 25-*duodecies* richiama l’art. 12 del D.Lgs. n. 286/1998 limitatamente ai commi 3, 3-*bis*, 3-*ter* e 5 che riguardano le condotte di chi *“dirige, organizza, finanzia, effettua il trasporto di stranieri*

nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato” o ne favorisce la permanenza “al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità”. L'art. 12, comma III, del D.Lgs. n. 286/1998 è stato da ultimo modificato per mano del D.L. n. 20/2023, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 50/2023, che ha previsto un innalzamento della pena in riferimento alla condotta ivi prevista.

CAPITOLO H.2

Attività Sensibili nell'ambito dei delitti contro la personalità individuale e impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

Con riferimento ai reati presupposto della responsabilità amministrativa ex D.Lgs. n. 231/2001 sopra individuati, le attività che integrano il maggiore rischio con riferimento ai reati presupposto di cui alla presente Sezione sono le seguenti:

- assunzione del personale e gestione delle risorse umane;
- attribuzione di incarichi in regime di appalto a soggetti terzi.

CAPITOLO H.3

Principi generali di comportamento

Obiettivo della presente Parte Speciale, al fine di prevenire la commissione dei Reati nella stessa considerati, è che tutti i Destinatari del Modello si attengano al rispetto di tutte le procedure e ai principi, che siano direttamente o indirettamente funzionali alla prevenzione dei Reati previsti dalla presente Parte Speciale, adottati dalla Società come presidio fondamentale per il buon funzionamento, l'affidabilità e la reputazione della stessa.

In particolare, i Destinatari, anche in relazione al tipo di rapporto posto in essere con la Società, dovranno attenersi ai seguenti principi di condotta:

- 1) astenersi dal tenere comportamenti tali da integrare le fattispecie previste dalla presente Parte Speciale;
- 2) astenersi dal tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;

3) tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne.

In tema di impiego diretto di cittadini di Paesi extra-UE,

- la Società adotta presidi volti ad assicurare il rispetto degli obblighi di legge in tema di impiego di lavoratori stranieri e permesso di soggiorno;
- la Società non impiega lavoratori provenienti da Paesi extra-UE privi di permesso di soggiorno o con un permesso revocato o scaduto e del quale non sia stata presentata domanda di rinnovo, documentata dalla relativa ricevuta postale;
- la Società non impiega lavoratori provenienti da Paesi extra-UE soggiornanti in Italia per motivi di turismo, anche se regolarmente muniti della prescritta dichiarazione di presenza.

CAPITOLO H.4

Principi procedurali specifici

Ai fini dell'attuazione delle regole elencate al precedente Capitolo, devono rispettarsi, oltre ai principi generali contenuti nella Parte Generale del presente Modello, i principi qui di seguito descritti.

1) Selezione ed assunzione del personale

- a. Nell'instaurazione di rapporti di lavoro, la Società:
- considera sempre prevalente la tutela dei diritti delle persone e dei lavoratori rispetto a qualsiasi considerazione economica;
 - garantisce sempre il rispetto, nei confronti dei propri lavoratori, di condizioni di lavoro dignitose.
- b. La Società adotta presidi formali volti ad assicurare il rispetto degli obblighi di legge in tema di impiego di lavoratori stranieri e permesso di soggiorno;
- c. la Società non impiega lavoratori provenienti da Paesi terzi privi di permesso di soggiorno o con un permesso revocato o scaduto, del quale non sia stata presentata domanda di rinnovo, documentata dalla relativa ricevuta postale;

- d. la Società non impiega lavoratori provenienti da Paesi terzi soggiornanti in Italia per motivi di turismo, anche se regolarmente muniti della prescritta dichiarazione di presenza;
- e. in caso di assunzione di cittadini stranieri residenti in Paesi extra-UE, la Società si attiva presso le Autorità competenti al fine di ottenere tutta la documentazione necessaria a consentire l'ingresso legale in Italia del cittadino straniero e l'instaurazione di un rapporto di lavoro regolare;
- f. in caso di assunzione di cittadini stranieri già soggiornanti in Italia, la Società garantisce la verifica che i medesimi siano in possesso di un permesso di soggiorno regolare o che, in caso di scadenza dello stesso, i medesimi abbiano provveduto ad avviare le pratiche per il rinnovo;
- g. la Società garantisce che il rinnovo del contratto di lavoro ovvero il proseguimento del rapporto di lavoro siano subordinati al mantenimento/rinnovo del permesso di soggiorno e che al venir meno del permesso di soggiorno il rapporto di lavoro si sospenda in attesa del rinnovo dello stesso;
- h. la Società assicura che, in caso di utilizzo di lavoratori con contratto di somministrazione, il rapporto con l'agenzia fornitrice sia disciplinato da accordo scritto e preveda – *inter alia* – l'obbligo dell'agenzia a non porre in essere comportamenti che violino le disposizioni di cui al Decreto 231 e a rispettare per quanto applicabile il Modello adottato dalla Società.

2) ***Gestione delle attività affidate in appalto***

Nella conclusione di contratti con imprese che utilizzano personale d'opera non qualificato (quali, ad esempio, le imprese per le pulizie e per le opere di manutenzione):

- a. vengono adottati presidi idonei a garantire che l'appaltatore e il subappaltatore non impieghino per le attività svolte in favore della Società cittadini di Paesi extra- UE privi di permesso di soggiorno o con permesso di soggiorno irregolare. A tal fine la Società assicura che nei contratti di appalto siano inseriti i seguenti presidi:
 - i. la garanzia da parte dell'appaltatore di impiegare nella prestazione di servizi a favore della Società esclusivamente lavoratori stranieri lecitamente soggiornanti in Italia e con rapporto di lavoro regolare;
 - ii. l'impegno da parte dell'appaltatore a comunicare l'elenco, con specificazione delle generalità, dei dipendenti preposti allo svolgimento del servizio in appalto e subappalto presso la Società e a comunicare con con congruo preavviso ogni eventuale variazione dell'elenco medesimo;

- iii. l'impegno da parte dell'appaltatore a fornire all'atto della sottoscrizione del contratto e successivamente con periodicità stabilita dalle parti copia del *DURC* relativo alla posizione amministrativa dell'appaltatore e dei propri subappaltatori rilasciato dalle autorità competenti;
 - iv. la facoltà da parte della Società di richiedere tutti i documenti occorrenti ad un completo e tempestivo esame della regolarità delle posizioni lavorative;
 - v. il divieto per l'appaltatore di subappaltare le attività in mancanza della preventiva autorizzazione del committente;
 - vi. l'obbligo da parte dell'appaltatore di instaurare rapporti solo con subappaltatori che garantiscano il rispetto delle disposizioni giuslavoristiche vigenti, comprese quelle relative all'assunzione di lavoratori provenienti da Paesi extra-UE, a pena di risoluzione di diritto del contratto di appalto;
- b. la Società adotta procedure di accesso al perimetro aziendale al fine di assicurare l'identificazione dei lavoratori di società terze che dovessero svolgere prestazioni a carattere continuativo per la Società e la verifica della corrispondenza dell'identità di tali soggetti rispetto ai nominativi indicati.

CAPITOLO H.5

I controlli dell'OdV

L'OdV effettua dei periodici controlli diretti a verificare il corretto adempimento da parte dei Destinatari, nei limiti dei rispettivi compiti e attribuzioni, delle regole e principi contenuti nella presente Parte Speciale.

In particolare, è compito dell'Organismo di Vigilanza:

- monitorare l'efficacia dei principi contenuti nelle *policy* aziendali adottate ai fini della prevenzione dei Reati previsti nella presente Parte Speciale;
- proporre eventuali modifiche delle Attività Sensibili in ragione di eventuali mutamenti nell'operatività della Società;
- esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo, da terzi o da qualsiasi Dipendente o Esponente Aziendale ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

L'informativa all'OdV dovrà essere data senza indugio nel caso in cui si verificano violazioni ai principi procedurali specifici contenuti nella presente Parte Speciale ovvero alle procedure, *policy* e normative aziendali attinenti alle Attività Sensibili sopra individuate.

In relazione all'impiego di cittadini di Paesi Terzi, l'Organismo di Vigilanza riceve informazioni in merito ad eventuali assunzioni di dipendenti residenti in Paesi *extra-UE*.

È altresì attribuito all'OdV il potere di accedere o di richiedere ai propri delegati di accedere a tutta la documentazione e a tutti i siti aziendali rilevanti per lo svolgimento dei propri compiti.

PARTE SPECIALE – I –

Reati tributari

CAPITOLO I.1

I.1.1. Le fattispecie dei reati tributari (art. 25-*quinquiesdecies*, D.Lgs. n. 231/2001)

La presente Parte Speciale si riferisce ai reati tributari richiamati dalla disposizione di cui all'art. 25- *quinquiesdecies* del D.Lgs. n. 231/2001.

Il Decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 recante “*Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili*”, convertito con modificazioni dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157 ha introdotto nel D.Lgs. n. 231/2001 l'art. 25- *quinquiesdecies* (“*Reati tributari*”).

Infine, con il D.Lgs n. 87/2024 sono state apportate ulteriori modifiche all'art. 25 *quinquiesdecies* ed in particolare, all'Art.10-quater “*Indebita compensazione*” è stato aggiunto il comma 2-*bis* che prevede una specifica causa di non punibilità riguardante la sola fattispecie dell'indebita compensazione di crediti non spettanti.

DICHIARAZIONE FRAUDOLENTA MEDIANTE USO DI FATTURE O ALTRI DOCUMENTI PER OPERAZIONI INESISTENTI (ART. 2 D.LGS. N. 74/2000)

Il reato in oggetto è commesso da chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.

Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

È prevista una pena inferiore se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila.

DICHIARAZIONE FRAUDOLENTA MEDIANTE ALTRI ARTIFICI (ART. 3 D.LGS. N. 74/2000)

Fuori dai casi previsti dall'articolo precedente, il reato in oggetto è commesso da chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:

- a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;
- b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a Euro un milione e cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a Euro trentamila.

Anche per tale fattispecie, è previsto che il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

Non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.

DICHIARAZIONE INFEDELE (ART. 4 D.LGS. N. 74/2000)

Tale fattispecie di reato si configura nel caso in cui, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, viene indicato in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente:

- a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila;
- b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro due milioni.

A tal fine, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali. Non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Il presente reato è rilevante ai fini del D.Lgs. n. 231/2001 solo se commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri, connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione europea, e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a 10 milioni di euro.

OMESSA DICHIARAZIONE (ART. 5 D.LGS. N. 74/2000)

Tale fattispecie di reato si configura nel caso in cui, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non viene presentata, essendovi un obbligo in tal senso, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila.

Tale fattispecie si configura altresì nel caso in cui non viene presentata, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila.

Non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.

Il presente reato è rilevante ai fini del D.Lgs. n. 231/2001 solo se commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri, connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione europea, e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a 10 milioni di euro.

EMISSIONE DI FATTURE O ALTRI DOCUMENTI PER OPERAZIONI INESISTENTI (ART. 8 D.LGS. N. 74/2000)

Il reato in oggetto è commesso da chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

Al comma 2, viene precisato che l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.

È prevista una pena inferiore se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila.

OCCULTAMENTO O DISTRUZIONE DI DOCUMENTI CONTABILI (ART. 10 D.LGS. N. 74/2000)

Il reato in oggetto è commesso da chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

SOTTRAZIONE FRAUDOLENTA AL PAGAMENTO DI IMPOSTE (ART. 11 D.LGS. N. 74/2000)

La fattispecie prevista al primo comma dell'articolo in oggetto è commessa da chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad Euro

cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva.

È prevista una pena più severa se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore a euro duecentomila.

La fattispecie prevista al secondo comma è commessa da chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila.

È prevista una pena più severa se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore a euro duecentomila.

INDEBITA COMPENSAZIONE (ART. 10-QUATER D.LGS. N. 74/2000)

Il reato in oggetto è commesso da chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, ovvero addirittura fittizi, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro.

Tale reato assume rilevanza ai sensi del Decreto 231 se commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri, connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione europea, e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro.

Si precisa che le richiamate fattispecie di dichiarazione infedele; omessa dichiarazione e indebita compensazione sono state introdotte all'interno dell'art. 25-*quinquiesdecies* del D.Lgs. n. 231/2001 ad opera del D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75 (di attuazione della cosiddetta “*Direttiva PIF*”) e successivamente modificate per mano del D.Lgs. n. 156/2022 recante “*Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 14 luglio 2020, n. 75, di attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari mediante il diritto penale*”.

In particolare, ai sensi del comma I *bis* dell'art. 25- *quinquiesdecies* tali fattispecie acquisiscono rilevanza, ai fini della responsabilità amministrativa degli enti, ulteriori reati fiscali, laddove siano “*commessi nell’ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell’Unione europea, e al fine di evadere l’imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro*”.

CAPITOLO I.2

Attività Sensibili nell’ambito dei Reati Tributari

Le principali Attività Sensibili, nell’ambito dei reati trattati nella presente Parte Speciale, che la Società ha individuato sono le seguenti:

1. predisposizione delle scritture contabili, delle dichiarazioni e gestione degli adempimenti fiscali;
2. conservazione delle scritture contabili e degli altri documenti di cui sia obbligatoria la conservazione per fini fiscali;
3. gestione della fatturazione attiva;
4. gestione della fatturazione passiva;
5. gestione degli oneri deducibili;
6. gestione IVA;
7. gestione degli adempimenti dichiarativi periodici e calcolo imposte;
8. gestione dei versamenti periodici.

CAPITOLO I.3

Principi generali di comportamento

Obiettivo della presente Parte Speciale, al fine di prevenire la commissione dei Reati nella stessa considerati, è che tutti i Destinatari del Modello si attengano al rispetto di tutti i principi che siano direttamente o indirettamente funzionali alla prevenzione di condotte idonee a integrare i reati tributari sopra richiamati.

I Destinatari dovranno attenersi ai seguenti principi di condotta:

1. tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle regole aziendali interne, in tutte le Attività Sensibili individuate nella presente Parte Speciale;

2. agevolare il monitoraggio del rispetto dei principi che regolano la compilazione, tenuta e conservazione delle dichiarazioni di natura contabile rilevanti ai fini fiscali;
3. conservare in modo adeguato le scritture contabili e gli altri documenti di cui sia obbligatoria la conservazione ai fini fiscali;
4. attuare la cosiddetta “segregazione dei ruoli” nella gestione delle contabilità aziendale e nel processo di predisposizione delle dichiarazioni fiscali;
5. garantire la massima correttezza nell’ambito dei rapporti con l’Amministrazione fiscale e la massima trasparenza nella comunicazione di dati e informazioni alla stessa.

La Società, all’atto del versamento di somme dovute a titolo di imposte o contributi, cura che:

1. vengano utilizzati in compensazione solo crediti effettivamente esistenti;
2. vengano utilizzati in compensazione solo crediti effettivamente spettanti.

CAPITOLO I.4

Principi procedurali specifici

Ai fini dell’attuazione delle regole elencate al precedente Capitolo, devono rispettarsi, oltre ai principi generali contenuti nella Parte Generale del presente Modello, i principi qui di seguito descritti.

1) Predisposizione delle scritture contabili, delle dichiarazioni e gestione degli adempimenti fiscali

Nella predisposizione delle scritture contabili, la Società adotta principi volti a garantire:

1. la tracciabilità dei flussi e l’identificazione dei soggetti che alimentano la trasmissione dei dati contabili e finanziari necessari alla predisposizione delle scritture contabili;
2. che le scritture contabili rilevanti a fini fiscali siano correttamente conservate;
3. il rispetto del principio di segregazione dei compiti e il coinvolgimento di soggetti differenti nello svolgimento delle principali attività previste in materia contabile (fatturazione, contabilità, pagamento, archiviazione della documentazione).

Nella predisposizione delle dichiarazioni annuali relative alle imposte sui redditi e sul valore aggiunto, la Società adotta presidi formalizzati volti a far sì che:

1. non vengano indicati elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi;
2. non venga indicata una base imponibile in misura inferiore a quella effettiva (ad esempio costi fittiziamente sostenuti e/o ricavi indicati in misura inferiore a quella reale) facendo leva su una falsa rappresentazione nelle scritture contabili obbligatorie e/o avvalendosi di mezzi idonei ad ostacolarne l'accertamento.

2) Conservazione delle scritture contabili e degli altri documenti di cui sia obbligatoria la conservazione per fini fiscali

La Società garantisce che:

1. una copia dei documenti fiscali sia anche conservata in formato digitale e protetta da un adeguato sistema di *back-up* e da una procedura di *disaster recovery* in caso di attacchi informatici o malfunzionamenti dei sistemi informatici della Società;
2. in caso di ispezioni tutti i documenti fiscali e le scritture contabili siano prontamente accessibili e debbano essere messe in maniera trasparente a disposizione dei funzionari pubblici.

3) Gestione della fatturazione

L'attività di fatturazione, sia attiva sia passiva, è improntata al rispetto del principio di segregazione dei ruoli. In particolare, la Società, tramite più soggetti, garantisce i seguenti controlli, sia prima di procedere all'emissione di una fattura sia al ricevimento di fatture di terzi (e, comunque, prima di porre queste ultime in pagamento):

1. controllo circa la corrispondenza degli importi indicati nelle fatture o negli altri documenti rilevanti con l'effettivo valore del bene/servizio acquistato/venduto;
2. controllo circa la corrispondenza degli importi indicati nelle fatture o negli altri documenti rilevanti con l'entità del correlato pagamento;
3. controllo della corrispondenza tra i soggetti indicati nelle fatture o negli altri documenti rilevanti e gli effettivi titolari del rapporto in essi descritto;
4. richiesta e ottenimento del benestare del responsabile di *budget* (dal quale si è generata l'esigenza di acquisto) prima dell'effettuazione del pagamento, in riferimento all'importo ad oggetto della fattura e alla correttezza dei servizi/beni ricevuti;

5. controllo circa la corrispondenza del contratto/ordine di acquisto, fattura e autorizzazione al pagamento.

5) Gestione dei flussi finanziari e monetari

Si rinvia, in quanto applicabili, alle previsioni di cui alle **Parti Speciali A, B e C** con particolare riferimento alla tematica della *Gestione dei flussi finanziari*.

Tutte le informazioni acquisite e le operazioni finanziarie effettuate devono essere adeguatamente tracciate tramite i sistemi gestionali in uso e ricostruibili *ex post*.

6) Gestione dei rapporti con l'Amministrazione Fiscale

La Società si impegna a garantire la massima collaborazione e trasparenza nell'ambito dei rapporti con l'Amministrazione Fiscale.

In particolare, la Società si impegna a garantire che:

1. siano individuati espressamente i soggetti autorizzati a trasmettere comunicazioni nei confronti dell'Agenzia delle Entrate e a riscontrarne le richieste;
2. qualsivoglia comunicazione di informazioni/dati/notizie nei confronti dell'Agenzia delle Entrate sia effettuata in maniera corretta ed esaustiva.

CAPITOLO I.5

I controlli dell'OdV

L'OdV effettua dei periodici controlli diretti a verificare il corretto adempimento da parte dei Destinatari, nei limiti dei rispettivi compiti e attribuzioni, delle regole e principi contenuti nella presente Parte Speciale.

In particolare, è compito dell'Organismo di Vigilanza:

- monitorare l'efficacia dei principi contenuti nelle *policy* aziendali adottate ai fini della prevenzione dei Reati previsti nella presente Parte Speciale;
- proporre eventuali modifiche delle Attività Sensibili in ragione di eventuali mutamenti nell'operatività della Società;

- esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo, da terzi o da qualsiasi Dipendente o Esponente Aziendale ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

L'informativa all'OdV dovrà essere data senza indugio nel caso in cui si verificano violazioni ai principi procedurali specifici contenuti nella presente Parte Speciale ovvero alle procedure, *policy* e normative aziendali attinenti alle Attività Sensibili sopra individuate.

È, altresì, attribuito all'OdV il potere di accedere o di richiedere ai propri delegati di accedere a tutta la documentazione e a tutti i siti aziendali rilevanti per lo svolgimento dei propri compiti.

PARTE SPECIALE – L –

Reati di contrabbando

CAPITOLO L.1

Le fattispecie di reato

La presente sezione della Parte Speciale si riferisce ai reati di contrabbando, richiamati dall'art. 25-*sexiesdecies* del D.Lgs. n. 231/2001 (articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 75/2020 e modificato dal D.Lgs. n. 141/2024) ed - in particolare - riporta le singole fattispecie di reato considerate rilevanti per la responsabilità amministrativa di GIMA S.p.A..

Il Decreto Legislativo n. 141/2024, recante “*Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione e revisione del sistema sanzionatorio in materia di accise e altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi*” ha approvato le Disposizioni nazionali complementari al Codice Doganale dell’Unione, riorganizzato la disciplina in materia doganale, abrogando, tra gli altri, il D.P.R. n. 43/1973 e modificato il testo dell’art. 25 *sexiesdecies* del D.Lgs. n. 231/2001, dedicato ai reati di Contrabbando.

Tra le novità introdotte dal D.Lgs. n. 141/2024, vi è l’inserimento dei reati previsti dal Testo unico delle accise (D.Lgs. n. 504/1995) nell’elenco dei reati presupposto (art. 18, comma II del D.Lgs. n. 141/2024) nonché l’inasprimento del regime sanzionatorio per talune ipotesi di reato di cui all’art. 25 *sexiesdecies*: si prevede l’applicabilità delle sanzioni dell’interdizione

dall'esercizio dell'attività e della sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito.

Le nuove regole contenute nelle Disposizioni Nazionali complementari al Codice Doganale dell'Unione prevedono inoltre l'applicazione delle sanzioni penali di contrabbando al superamento della soglia di diecimila euro di diritti di confine dovuti non dichiarati ovvero non correttamente dichiarati.

La nuova formulazione dell'art. 25-*sexiesdecies* prevede inoltre che l'applicazione della sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote si applichi nel caso in cui le imposte o uno dei diritti di confine dovuti superino centomila euro.

Infine, oltre alle sanzioni già previste dal D.Lgs. n. 231/2001, nei casi di maggiore gravità, è prevista l'applicabilità delle sanzioni dell'interdizione dall'esercizio dell'attività e della sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito.

Ciò posto, la presente parte speciale individua le cosiddette attività "sensibili" (quelle dove è teoricamente possibile la commissione del reato e che sono state individuate nell'ambito dell'attività di *risk assessment*) specificando i principi comportamentali ed i presidi di controllo operativi per l'organizzazione, lo svolgimento e la gestione delle operazioni svolte nell'ambito delle sopracitate attività "sensibili".

ART. 78 CONTRABBANDO PER OMESSA DICHIARAZIONE

1. È punito con la multa dal 100 per cento al 200 per cento dei diritti di confine dovuti, chiunque, omettendo di presentare la dichiarazione doganale:

- a) introduce, fa circolare nel territorio doganale ovvero sottrae alla vigilanza doganale, in qualunque modo e a qualunque titolo, merci non unionali;
- b) fa uscire a qualunque titolo dal territorio doganale merci unionali.

2. La sanzione di cui al comma 1 si applica a colui che detiene merci non unionali, quando ricorrono le circostanze previste nell'articolo 19, comma 2.

ART. 79 CONTRABBANDO PER DICHIARAZIONE INFEDELE

1. Chiunque dichiara qualità, quantità, origine e valore delle merci, nonché ogni altro elemento occorrente per l'applicazione della tariffa e per la liquidazione dei diritti in modo non corrispondente all'accertato è punito con la multa dal 100 per cento al 200 per cento dei diritti di confine dovuti o dei diritti indebitamente percepiti o indebitamente richiesti in restituzione.

ART. 80 CONTRABBANDO NEL MOVIMENTO DELLE MERCI MARITTIMO, AEREO E NEI LAGHI DI CONFINE

1. È punito con la multa dal 100 per cento al 200 per cento dei diritti di confine dovuti il comandante di aeromobili o il capitano di navi che:

a) sbarca, imbarca o trasborda, nel territorio dello Stato, merce non unionale omettendo di presentarla al più vicino ufficio dell'Agenzia;

b) al momento della partenza non ha a bordo merci non unionali o in esportazione con restituzione di diritti, le quali vi si dovrebbero trovare secondo il manifesto, la dichiarazione sommaria e gli altri documenti doganali;

c) trasporta merci non unionali nel territorio dello Stato senza essere munito del manifesto, della dichiarazione sommaria e degli altri documenti doganali quando sono prescritti.

2. La stessa pena di cui al comma 1 si applica altresì al:

a) capitano della nave che, in violazione del divieto di cui all'articolo 60, trasportando merci non unionali, rasenta le sponde nazionali o getta l'ancora, sta alla cappa ovvero comunque si mette in comunicazione con il territorio dello Stato in modo che sia agevole lo sbarco o l'imbarco delle merci stesse;

b) comandante dell'aeromobile che, trasportando merci non unionali, atterra fuori di un aeroporto doganale e omette di denunciare l'atterraggio, entro il giorno lavorativo successivo, alle autorità indicate all'articolo 65. In tali casi è considerato introdotto in contrabbando nel territorio doganale, oltre il carico, anche l'aeromobile.

ART. 81 CONTRABBANDO PER INDEBITO USO DI MERCI IMPORTATE CON RIDUZIONE TOTALE O PARZIALE DEI DIRITTI

1. Chiunque attribuisce, in tutto o in parte, a merci non unionali, importate in franchigia o con riduzione dei diritti stessi, una destinazione o un uso diverso da quello per il quale è stata concessa la franchigia o la riduzione è punito con la multa dal 100 per cento al 200 per cento dei diritti di confine dovuti.

ART. 82 CONTRABBANDO NELL'ESPORTAZIONE DI MERCI AMMESSE A RESTITUZIONE DI DIRITTI

1. Chiunque usa mezzi fraudolenti, allo scopo di ottenere indebita restituzione di diritti stabiliti per l'importazione delle materie prime impiegate nella fabbricazione di merci che si esportano, è punito con la multa dal 100 per cento al 200 per cento dell'ammontare dei diritti che indebitamente ha riscosso o tentava di riscuotere.

ART. 83 CONTRABBANDO NELL'ESPORTAZIONE TEMPORANEA E NEI REGIMI DI USO PARTICOLARE E DI PERFEZIONAMENTO

1. Chiunque, nelle operazioni di esportazione temporanea e nei regimi di uso particolare o di perfezionamento, allo scopo di sottrarre merci al pagamento di diritti di confine che sarebbero dovuti, sottopone le merci stesse a manipolazioni artificiose ovvero usa altri mezzi fraudolenti, è punito con la multa dal 100 per cento al 200 per cento dei diritti di confine dovuti.

ART. 84 CONTRABBANDO DI TABACCHI LAVORATI

1. Chiunque introduce, vende, fa circolare, acquista o detiene a qualunque titolo nel territorio dello Stato un quantitativo di tabacco lavorato di contrabbando superiore a 15 chilogrammi convenzionali, come definiti dall'articolo 39-quinquies del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è punito con la reclusione da due a cinque anni.

2. I fatti previsti dal comma 1, quando hanno a oggetto un quantitativo di tabacco lavorato fino a 15 chilogrammi convenzionali e qualora non ricorrano le circostanze aggravanti di cui all'articolo 85, sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro di euro 5 per ogni grammo convenzionale di prodotto, non inferiore in ogni caso a euro 5.000.

3. Se i quantitativi di tabacchi lavorati di contrabbando risultano:

a) non superiori a 200 grammi convenzionali, la sanzione amministrativa è in ogni caso pari a euro 500;

b) superiori a 200 e fino a 400 grammi convenzionali, la sanzione amministrativa è in ogni caso pari a euro 1.000.

ART. 85 CIRCOSTANZE AGGRAVANTI DEL DELITTO DI CONTRABBANDO DI TABACCHI LAVORATI

1. Se i fatti previsti dall'articolo 84 sono commessi adoperando mezzi di trasporto appartenenti a persone estranee al reato, la pena è aumentata.

2. Nelle ipotesi previste dall'articolo 84, si applica la multa di euro 25 per ogni grammo convenzionale di prodotto e la reclusione da tre a sette anni, quando:

a) nel commettere il reato o nei comportamenti diretti ad assicurare il prezzo, il prodotto, il profitto o l'impunità del reato, l'autore fa uso delle armi o si accerti averle possedute nell'esecuzione del reato;

b) nel commettere il reato o immediatamente dopo, l'autore è sorpreso insieme a due o più persone in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia;

c) il fatto è connesso con altro reato contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione;

d) nel commettere il reato, l'autore ha utilizzato mezzi di trasporto che, rispetto alle caratteristiche omologate, presentano alterazioni o modifiche idonee a ostacolare l'intervento degli organi di polizia ovvero a provocare pericolo per la pubblica incolumità;

e) nel commettere il reato, l'autore ha utilizzato società di persone o di capitali ovvero si è avvalso di disponibilità finanziarie in qualsiasi modo costituite in Stati che non hanno ratificato la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, fatta a Strasburgo l'8 novembre 1990, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 9 agosto 1993, n.

328, e che comunque non hanno stipulato e ratificato convenzioni di assistenza giudiziaria con l'Italia aventi a oggetto il delitto di contrabbando.

ART. 86 ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE FINALIZZATA AL CONTRABBANDO DI TABACCHI LAVORATI

1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 84 ovvero dall'articolo 40-bis del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, anche con riferimento ai prodotti di cui agli articoli 62-quater, 62-quater.1, 62-quater.2 e 62-quinquies di cui al citato testo unico, coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a otto anni.

2. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione da un anno a sei anni.

3. La pena è aumentata, se il numero degli associati è di dieci o più.

4. Se l'associazione è armata ovvero se ricorrono le circostanze previste dall'articolo 85, comma 2, lettere d) o e), ovvero dall'articolo 40-ter, comma 2, lettere d) o e), del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995, anche con riferimento ai prodotti di cui agli articoli 62-quater, 62-quater.1, 62-quater.2 e 62-quinquies del medesimo testo unico, si applica la pena della reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal comma 1 e da quattro a dieci anni nei casi previsti dal comma 2. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento delle finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

5. Le pene previste dall'articolo 84 e dal presente articolo sono diminuite da un terzo alla metà nei confronti dell'autore che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a ulteriori conseguenze anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori del reato o per l'individuazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.

ART. 88 CIRCOSTANZE AGGRAVANTI DEL CONTRABBANDO

1. Per i delitti previsti negli articoli da 78 a 83, è punito con la multa aumentata fino alla metà chiunque, per commettere il contrabbando, adopera mezzi di trasporto appartenenti a persona estranea al reato.

2. Per i delitti di cui al comma 1, alla multa è aggiunta la reclusione da tre a cinque anni:

a) quando, nel commettere il reato o immediatamente dopo, nella zona di vigilanza, l'autore è sorpreso a mano armata;

b) quando, nel commettere il reato o immediatamente dopo, nella zona di vigilanza, tre o più persone autrici di contrabbando sono sorprese insieme riunite e in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia;

c) quando il fatto è connesso con altro delitto contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione;

d) quando l'autore è un associato per commettere delitti di contrabbando e il delitto commesso sia tra quelli per cui l'associazione è stata costituita;

e) quando l'ammontare di almeno uno dei diritti di confine dovuti, distintamente considerati, è superiore a 100.000 euro.

3. Per i delitti di cui al comma 1, alla multa è aggiunta la reclusione fino a tre anni quando l'ammontare di almeno uno dei diritti di confine dovuti, distintamente considerati, è maggiore di euro 50.000 e non superiore a euro 100.000.

Art. 94 Delle misure di sicurezza patrimoniali. Confisca

1. Nei casi di contrabbando, è sempre ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono l'oggetto ovvero il prodotto o il profitto. Quando non è possibile procedere alla confisca delle cose di cui al primo periodo, è ordinata la confisca di somme di denaro, beni e altre utilità per un valore equivalente, di cui il condannato ha la disponibilità, anche per interposta persona.

2. Sono in ogni caso soggetti a confisca i mezzi di trasporto, a chiunque appartenenti, che risultino adattati allo stivaggio fraudolento di merci ovvero contengano accorgimenti idonei a maggiorarne la capacità di carico o l'autonomia, in difformità delle caratteristiche costruttive omologate, o che siano impiegati in violazione alle norme concernenti la circolazione o la navigazione e la sicurezza in mare.

3. Si applicano le disposizioni dell'articolo 240 del codice penale, se si tratta di mezzo di trasporto appartenente a persona estranea al reato, qualora questa dimostri di non averne potuto prevedere l'illecito impiego, anche occasionale, e di non essere incorsa in un difetto di vigilanza.

4. Le disposizioni del presente articolo si osservano anche nel caso di applicazione della pena su richiesta a norma del libro VI, titolo II, del codice di procedura penale.

5. Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per taluno dei delitti previsti dall'articolo 88, comma 2, si applica l'articolo 240-bis del codice penale.

CAPITOLO L.2

Identificazione delle attività a rischio reato

All'esito della fase di *risk mapping* sono state identificate le cd. aree "a rischio reato", ovvero i processi e le aree della Società in cui è stato ritenuto astrattamente sussistente il pericolo di commissione dei delitti di contrabbando.

Prima di procedere alla disamina delle suddette aree e dei relativi presidi, è bene segnalare che – come emerso nel corso dell'attività di *risk assessment* e di *risk analysis* – la Società esegue significative operazioni di importazione di merce da Paesi extra UE ed è solita affidare tutte le operazioni di importazione e di sdoganamento a primari spedizionieri doganali, i quali la coadiuvano nella redazione delle bolle doganali, nel computo dei diritti di confine e nell'esecuzione dei pagamenti dovuti.

Fatta questa premessa, le attività che la Società ha individuato come sensibili, nell'ambito dei reati di contrabbando, sono indicate in dettaglio nella Matrice delle Attività a Rischio-Reato unitamente a potenziali esemplificazioni di modalità e finalità di realizzazione della condotta illecita.

Tali attività sono di seguito riepilogate:

- gestione delle attività di importazione ed esportazione di merci;
- gestione della qualifica e dei rapporti con gli spedizionieri e trasportatori che operano per conto della società;
- processo di individuazione dei fornitori di beni e/o servizi, inteso come selezione degli interlocutori aziendali da cui rifornirsi;
- gestione dei rapporti con l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli nell'ambito delle attività di importazione ed esportazione, anche tramite soggetti terzi (ad es.: spedizionieri, ecc.);
- conservazione della documentazione idonea al tracciamento della merce.

CAPITOLO L.3

Principi generali di comportamento

Coerentemente con i principi deontologici aziendali di cui alla Parte Generale del Modello Organizzativo ex D.Lgs. 231/2001, nello svolgimento delle attività sensibili sopra citate, tutti i Destinatari del Modello sono tenuti ad osservare i seguenti principi di comportamento e controllo.

In linea generale, è fatto divieto ai Destinatari di:

- intrattenere rapporti con l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (di seguito "Agenzia delle Dogane"), in rappresentanza o per conto della Società, in mancanza di apposita delega o procura della Società stessa;
- presentare dichiarazioni, comunicazioni o documenti contenenti informazioni non veritiere, fuorvianti o parziali all'Agenzia delle Dogane ovvero omettere informazioni, al fine di ottenere provvedimenti favorevoli dall'Agenzia delle Dogane;
- fornire documenti o informazioni mendaci allo spedizioniere e/o all'Agenzia delle Dogane;
- tenere condotte ingannevoli o fraudolente nei confronti di appartenenti all'Agenzia delle Dogane tali da indurli in errori di valutazione;
- conferire incarichi professionali, dare o promettere doni, danaro, o altri vantaggi a chi effettua gli accertamenti e le ispezioni, in materia doganale;

- ottenere, importare, esportare, occultare, scaricare, depositare o detenere merci in violazione della normativa in materia doganale.

In coerenza con il Codice Etico e le procedure aziendali, i medesimi hanno inoltre l'obbligo di:

- assicurare la regolare formazione, tenuta e conservazione di tutta la rilevante documentazione societaria, contabile, doganale e fiscale. Pertanto, è fatto divieto di tenere comportamenti che, mediante il mancato tempestivo aggiornamento della documentazione, la mancata corretta conservazione o l'occultamento dei documenti impediscano, alle autorità ed agli organi di vigilanza di effettuare le dovute attività di controllo;
- corrispondere i diritti dovuti o garantirne i pagamenti;
- accertarsi dell'identità della controparte e dei soggetti per conto dei quali essa eventualmente agisce.

Inoltre:

- le procedure aziendali sono caratterizzate dalla separazione dei ruoli di impulso decisionale, di esecuzione e realizzazione, nonché di controllo, con adeguata formalizzazione e documentabilità delle fasi principali del processo;
- qualsiasi rapporto con funzionari pubblici è corretto, formale ed attento alle molteplici implicazioni che da esso possono derivare;
- i soggetti esterni all'organizzazione deputati ad intrattenere rapporti e a rappresentare la Società nei confronti dell'Agenzia delle Dogane, anche in sede di ispezioni ed accertamenti da parte di queste ultime, sono formalmente identificati e le relative deleghe (o incarichi professionali) formalizzate;
- è effettuato un costante monitoraggio, anche attraverso consulenti esterni, dell'evoluzione della normativa di riferimento e delle tempistiche da rispettare per le comunicazioni / denunce / adempimenti nei confronti dell'Agenzia delle Dogane;
- la documentazione relativa alla gestione degli adempimenti doganali, su supporto cartaceo e/o elettronico, nonché di eventuali controlli effettuati è archiviata e conservata in un archivio apposito;
- la selezione degli spedizionieri è effettuata sulla base dei requisiti di reputazione, onorabilità e affidabilità tra gli enti iscritti nell'albo professionale degli spedizionieri doganali;

- la valutazione e l'inserimento degli spedizionieri in anagrafici fornitori tiene conto della loro capacità a soddisfare i requisiti richiesti dalla tipologia di prodotto oggetto della fornitura e dall'entità della fornitura (es. paese di destinazione);
- nel processo di scelta dello spedizioniere è garantita la documentabilità delle verifiche effettuate sul fornitore medesimo, in merito ad onorabilità e attendibilità commerciale;
- al fine di garantire la segregazione dei compiti, vi è distinzione tra i soggetti che emettono l'ordine di acquisto o il contratto, i soggetti che verificano la corretta entrata merce o l'avvenuta erogazione del servizio ed i soggetti che autorizzano la fattura al pagamento;
- contratti/ordini di acquisto e lettere di incarico con gli spedizionieri, contengono informativa sulle norme comportamentali adottate dalla Società relativamente al Modello Organizzativo ed al Codice Etico, nonché sulle conseguenze che comportamenti contrari alle previsioni del Codice Etico, ai principi comportamentali che ispirano la Società e alle normative vigenti, possono avere con riguardo ai rapporti contrattuali.

CAPITOLO L.4

Principi procedurali specifici

1) gestione delle attività di import / export

- a) identificazione dei ruoli e responsabilità connesse all'attività di *import/ export*;
- b) verifiche circa l'ottenimento ed il mantenimento di specifiche autorizzazioni da parte delle Autorità Pubbliche al fine di importare, trasportare, esportare merce, detenerla e stoccarla;
- c) modalità di verifica sulle procedure di ingresso/uscita della merce che comprendono la verifica della documentazione doganale e di qualsivoglia documento idoneo a consentirne la trattazione fiscale;
- d) in caso di importazione, verifica della coerenza dell'ordine rispetto a quanto effettivamente importato;
- e) in caso di esportazione, verifica della coerenza dell'ordine rispetto a quanto approntato per la spedizione.

2) gestione delle attività di logistica e transito merci

- a) l'identificazione dei ruoli e delle responsabilità connesse al processo di logistica in ingresso / in uscita;
- b) esistenza di controlli in merito alla conformità quali – quantitativa della merce in fase di ricezione della stessa nonché verifica della provenienza e di eventuali trattamenti peculiari connessi (es. agevolazioni fiscali, doganali, etc.);
- c) tracciabilità in merito delle attività di movimentazione della merce tra i diversi magazzini/ siti/depositi della società;
- d) verifica di coerenza sui documenti di trasporto/accompagnatori richiesti dalla normativa di settore vigente (limitatamente a quanto gestito dalla società).

CAPITOLO L.5

I compiti dell'Organismo di Vigilanza

Con precipuo riguardo all'esigenza di prevenire il rischio di commissione dei reati richiamati nella presente Parte Speciale, l'OdV ha il compito di provvedere:

- al monitoraggio sull'adeguatezza e l'effettività del Modello e dei Protocolli ad esso connessi, nonché del Codice Etico, delle procedure vigenti e del sistema di deleghe e procure;
- a rilevare eventuali carenze del Modello, così come eventuali comportamenti ad esso non conformi, disponendo tutti i controlli e le verifiche ritenute opportune o necessarie ed informando gli organi competenti in merito alle eventuali violazioni riscontrate, secondo quanto previsto dal Sistema Disciplinare adottato ai sensi del Decreto;
- a curare l'aggiornamento del Modello, mediante la formulazione di proposte di miglioramento/adequamento volte a garantirne l'adeguatezza e/o l'effettività.

L'Organismo di Vigilanza deve riportare i risultati della sua attività di vigilanza e controllo all'Organo Amministrativo, secondo i termini e le modalità previste nel Modello.